



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 9 febbraio 2021

Anno LII - N. 21

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 9 febbraio 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 1

[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 1 del 18 gennaio 2021

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2020. 4

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 3 del 28 gennaio 2021

Ditta MARCON S.R.L. Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Comune di localizzazione: Maser (TV). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo al progetto: "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018". 16

[Ambiente e beni ambientali]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 440915)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 09 febbraio 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e in particolare l'art. 1, comma 16, ultimo periodo, che dispone che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.1.2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» e in particolare l'art. 1, comma 10, contenente misure di prevenzione del contagio ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.l. 19/20;

Vista l'ordinanza 29 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto", con la quale il Ministro della Salute ha disposto la cessazione, con effetto dal 1° febbraio 2021, dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, d.p.c.m. 14.1.2021;

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 9 febbraio 2020, ore 8, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un numero di soggetti attualmente positivi pari a 26.330, 1112 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 147 ricoverati positivi in terapia intensiva, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 1000 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, dati relativi alla settimana 25/1/2021-31/1/2021 (aggiornati al 3/2/2021)

evidenza:

- Casi totali: 313390 | Incidenza cumulativa: 6423.07 per 100000

- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 25/1/2021-31/1/2021: 5518 | Incidenza: 113.09 per 100000

- Rt: 0.65 (CI: 0.58-0.8) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato "Approccio alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento;

Ritenuto, pur a fronte della riduzione dei contagi riscontrabile stabilmente nell'arco, quantomeno, delle ultime tre settimane, necessario adottare, anche in considerazione degli episodi di assembramento nei centri storici delle città, in particolare capoluogo di provincia, di cui hanno dato notizia gli organi di stampa, con riguardo al fine settimana del 6/7 febbraio 2021, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle vigenti per effetto del dpcm 14.1.2021, con particolare riguardo all'uso dei dispositivi individuali e alla fruizione dei servizi di ristorazione e bar, rispetto ai quali si riscontra, nell'ambito del fenomeno di affollamento dei centri storici, una diffusa violazione dell'obbligo di distanziamento;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

A) Misure relative agli esercizi di ristorazione

1. E' consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
2. I servizi di ristorazione devono esporre all'ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
3. È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione.

4. È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

5. In applicazione dell'art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

B) Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al 5 marzo 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

(Codice interno: 440113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 1 del 18 gennaio 2021

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Approvazione modello di dichiarazione anno 2020.*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si approva il modello della dichiarazione annuale di conferimento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, relativa all'anno 2020.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*", dove all'art. 41 è previsto che i gestori degli impianti soggetti al tributo sono tenuti a produrre alla Regione del Veneto una dichiarazione annuale di conferimento da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno;

VISTO l'art. 39 della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. il quale stabilisce l'ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e s.m.i. e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTA la DGR n. 24 del 12 gennaio 2021, che ha conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Ambiente, Struttura afferente all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ha cessato le proprie funzioni in data 31.12.2020;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio è chiamato ad assumere temporaneamente per avocazione le funzioni del Direttore della Direzione Ambiente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/2016;

decreta

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il modello per la dichiarazione annuale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi per l'anno 2020 - **Allegato A**;
3. di inserire copia del modello nella pagina tributi regionali del sito internet della Regione del Veneto - Giunta Regionale all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/ecotassa>;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi



REGIONE DEL VENETO

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

pag. 1/11



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
 Direzione Ambiente

DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONFERIMENTO ANNO 2020

TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI SOLIDI

(Art. 3, commi da 24 a 41, L. 28.12.1995, n. 549, e s.m.i. - Art. 39 L.R. 21.01.2000, n. 3 come modificato dalla L.R. 16.08.2002, n. 24, dalla L.R. 14.01.2003, n. 3, dalla L.R. 05.04.2013, n. 3 - D. Lgs. 13.01.2003, n. 36 - L. 17.08.2005, n. 168 - D.M. 27.09.2010 e s.m.i.)

Ditta dichiarante:	Codice fiscale:	Partita IVA:
Sede legale Via	Città:	C.A.P. Prov:
P.E.C.:	Tel.:	Fax:
Legale Rappresentante:	In qualità di:	
Nato a:	il:	
Impianto di:	Provincia:	Indirizzo:
Autorizzazione N. del	Valida fino al:	
Rinnovo N. del	Valido fino al:	
Ufficio Amm.vo presso cui sono conservate le scritture contabili relative alla presente dichiarazione:		

Timbro Prot. Regione del Veneto

I dati riportati nella presente dichiarazione corrispondono alle registrazioni dei conferimenti effettuati nell'anno cui si riferisce

Timbro e firma del legale rappresentante della ditta

Data

N.B.: La presente dichiarazione va inviata entro il **31/01/2021** a:

Regione del Veneto - Direzione Ambiente, Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 Venezia
 a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: **ambiente@pec.regione.veneto.it**

pag. 2/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

TRIBUTO ORDINARIO		1					2					3					4					5				
		RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI - comma 2, lett. a -					RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO - comma 2, lett. b -					RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - comma 2, lett. c -					RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - comma 2, lett. d -					RIFIUTI URBANI ANCORCHÉ CONFERITI IN DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATE A SMALTIRE RIFIUTI SPECIALI, - comma 2, lett. e -				
Tonnellate conferite in discarica	I TRIM.																									
	II TRIM.																									
	III TRIM.																									
	IV TRIM.																									
	Totale tonnellate conferite																									
DI CUI: (*)																										
Importo in Euro a tonnellata																										
Importo tributo	I TRIM.																									
	II TRIM.																									
	III TRIM.																									
	IV TRIM.																									
	Importo tributo per trimestre																									

NOTE:

(*) Rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di stoccaggio e trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione (cf. art. 39, comma 6, L.R. n. 3/2000)

pag. 3/11

Allegato A al Decreto n. A del 10 gennaio 2021

		1	2	3	4	5
TRIBUTO ORDINARIO	RIFIUTI DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - comma 2, lett. c -					
	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
Tonnellate conferite in discarica						
Totale tonnellate conferite						
DI CUI: (*)						
Importo in Euro a tonnellata		10,33				
Importo tributo	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
	Importo tributo per trimestre					

NOTE:

(*) Rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di stoccaggio e trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione (cfr. art. 39, comma 6, L.R. n. 3/2000)

pag. 4/11

Allegato A al Decreto n. 1 del 18 gennaio 2021

TRIBUTO AL RIDOTTO 20%		1	2	3	4	5
		RIFIUTI SMALTIITI TAL QUALI IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO DI ENERGIA - RIFIUTI URBANI - comma 3, lett. a -	RIFIUTI SMALTIITI TAL QUALI IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO DI ENERGIA - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - comma 3, lett. a -	RIFIUTI SMALTIITI TAL QUALI IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO DI ENERGIA - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - comma 3, lett. a -		
Tonnellate conferite in discarica	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
Totale tonnellate conferite						
Importo in Euro a tonnellata		5,16	2,07	4,13		Importo tributo per trimestre
Importo tributo	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					

4

pag. 5/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

		1	2	3	4	5
TRIBUTO RIDOTTO AL 20%		SCARTI E SOVVALLI DI IMPIANTI OVE VENGONO SVOLTE OPERAZIONI DI RECUPERO DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL D.LGS. N. 22/97, NONCHÉ LE SCORIE DEI FORNI DEGLI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE CONFERITE IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATE A SMALTIRE RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - comma 3, lett. b -	SCARTI E SOVVALLI DI IMPIANTI OVE VENGONO SVOLTE OPERAZIONI DI RECUPERO DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL D.LGS. N. 22/97, NONCHÉ LE SCORIE DEI FORNI DEGLI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE CONFERITE IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATE A SMALTIRE RIFIUTI URBANI - RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI - comma 3, lett. b -	SCARTI E SOVVALLI DI IMPIANTI OVE VENGONO SVOLTE OPERAZIONI DI RECUPERO DI CUI ALL'ALLEGATO C DEL D.LGS. N. 22/97, NONCHÉ LE SCORIE DEI FORNI DEGLI IMPIANTI DI TERMODISTRUZIONE CONFERITE IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DESTINATE A SMALTIRE RIFIUTI URBANI - RIFIUTI URBANI - comma 3, lett. b -		
		I TRIM.				
		II TRIM.				
		III TRIM.				
		IV TRIM.				
Totale tonnellate conferite						
Importo in Euro a tonnellata		2,07	4,13	5,16		Importo tributo per trimestre
Importo tributo		I TRIM.				
		II TRIM.				
		III TRIM.				
		IV TRIM.				

pag. 6/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 48 gennaio 2021

TRIBUTO RIDOTTO AL 20%		1	2	3	4	5
		FANGHI PALABILI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE - SPECIALI NON PERICOLOSI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI - comma 3, lett. c -	FANGHI PALABILI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE - SPECIALI NON PERICOLOSI - comma 3, lett. c -	FANGHI PALABILI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE - SPECIALI PERICOLOSI - comma 3, lett. c -	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI NONCHE DA ATTIVITÀ DI BONIFICA REGOLATE DALLA VIGENTE NORMATIVA, ANCHE IN TEMA DI AMIANTO - SPECIALI NON PERICOLOSI - comma 3, lett. d -	RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI NONCHE DA ATTIVITÀ DI BONIFICA REGOLATE DALLA VIGENTE NORMATIVA, ANCHE IN TEMA DI AMIANTO - SPECIALI PERICOLOSI - comma 3, lett. d -
Tonnellate conferite in discarica	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
Totale tonnellate conferite						
Importo in Euro a tonnellata		0,21	2,07	4,13	2,07	4,13
Importo tributo	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
Importo tributo per trimestre						

6

pag. 7/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 10 gennaio 2021

		1	2	3	4	5
		RIFIUTI DI QUALUNQUE NATURA O PROVENIENZA GIACENTI SULLE SPIAGGE MARITTIME COME INDIVIDUATI DALLA LETT. D, COMMA 2, DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 22/1997, CHE SI DEPOSITANO DURANTE IL PERIODO DELL'ANNO COMPRESO FRA IL 1 OTTOBRE E IL 30 APRILE - RIFIUTI URBANI - comma 3, lett. d-bis -	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DEL SETTORE EDILIZIO CONTENENTI AMIANTO CONFERITI IN DISCARICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSOGGETTATI ALLA NORMATIVA SULLA BONIFICA IN TEMA DI AMIANTO - comma 2, lett. b e comma 3, lett. d -			
TRIBUTO RIDOTTO AL 20%						
Tonnellate conferite in discarica	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					
Totale tonnellate conferite						
Importo in Euro a tonnellata		5,16	0,41			Importo tributo per trimestre
Importo tributo	I TRIM.					
	II TRIM.					
	III TRIM.					
	IV TRIM.					

7

AE

pag. 8/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

TRIBUTO RIDOTTO AL 30%		1					2					3					4					5							
		FRAZIONE DEI RIFIUTI URBANI QUALORA NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO IL COMUNE PRODUTTORE ABBA ASSICURATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL SESSANTACINQUE PER CENTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIFIUTI URBANI - commi 4 e 4-bis -																											
Tonnellate conferite in discarica	I TRIM.					Totale tonnellate conferite						Importo in Euro a tonnellata	7,75					Importo tributo						Importo tributo per trimestre					
	II TRIM.																												
	III TRIM.																												
	IV TRIM.																												

8

pag. 9/11

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

TRIBUTO RIDOTTO AL 65%		1 FRAZIONE DEI RIFIUTI URBANI, QUALORA NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO IL COMUNE PRODUTTORE ABBA ASSICURATO IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL CINQUANTA PER CENTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIFIUTI URBANI - commi 4 e 4-bis -					2	3	4	5
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	Importo tributo per trimestre				
Tonnellate conferite in discarica										
Totale tonnellate conferite										
Importo in Euro a tonnellata		16,78								
Importo tributo		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.					

he

Allegato A al Decreto n. 4 del 18 gennaio 2021

pag. 10/11

TRIBUTO DOVUTO - ANNO 2020

Trimestre	Importo dovuto per il tributo
I	Sommare gli importi relativi all'ammontare del tributo (colonne 1, 2, 3, 4 e 5 delle pagg. da 2 a 9) relativamente al I trimestre 2020
II	Sommare gli importi relativi all'ammontare del tributo (colonne 1, 2, 3, 4 e 5 delle pagg. da 2 a 9) relativamente al II trimestre 2020
III	Sommare gli importi relativi all'ammontare del tributo (colonne 1, 2, 3, 4 e 5 delle pagg. da 2 a 9) relativamente al III trimestre 2020
IV	Sommare gli importi relativi all'ammontare del tributo (colonne 1, 2, 3, 4 e 5 delle pagg. da 2 a 9) relativamente al IV trimestre 2020
TOTALE	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI VERSAMENTI

Trimestre	Data e numero versamento	Importo versato per il tributo
I		
II		
III		
IV		
TOTALE		

N.B.: Gli importi versati per ciascun trimestre devono corrispondere a quelli indicati nel prospetto, salvo le compensazioni previste dall'art. 44, commi 3 e 4, della L.R. n. 3/2000, e s.m.i.

Allegato A al Decreto n. 4 del 16 gennaio 2021

pag. 11/11

Art. 44, commi 3 e 4, L.R. n. 3/2000 e s.m.i.:

3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.
4. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente per i tributi, tempestiva comunicazione che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; la compensazione di cui sopra deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall'art. 41; qualora sia accertata una erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della somma effettivamente dovuta.

Art. 39, comma 6, L.R. 3/2000 come modificato dalla L.R. 16.06.2002, n. 24

Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 (dell'art. 39 L.R. n. 3/2000) non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

- a) stoccaggio come definito all'articolo 6, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 22/1997;
- b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

Art. 39, commi 7 e 8, L.R. 3/2000 come modificato dalla L.R. 16.06.2002, n. 24

7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la copertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'art. 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 39, comma 2, L.R. n. 3/2000 come modificato dalla L.R. 05.04.2013, n. 3

2. L'ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferita in discarica, è fissato nel modo seguente:

- a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
- b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
- d) euro 20,66 per rifiuti speciali pericolosi;
- e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali.

Annotazioni (compensazioni, comunicazioni, ...):

11

(Codice interno: 440114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 3 del 28 gennaio 2021

Ditta MARCON S.R.L. Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Comune di localizzazione: Maser (TV). Rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo al progetto: "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018".

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018", presentato dalla Ditta Marcon S.r.l.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

PREMESSO che la ditta Marcon S.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso a trasferire dal centro di Maser l'attività di gestione e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, al sito di via dei Rizzi nel 1989. L'impianto approvato dalla Provincia nel 1989 e avviato nel 1990 è stato successivamente autorizzato all'ampliamento nel 1994 dalla Regione del Veneto ed autorizzato all'esercizio dalla Provincia di Treviso, da ultimo con D.D.P. n. 337/2007;

PREMESSO che l'impianto in parola, nella sua configurazione attuale, è stato autorizzato con un provvedimento di Parere Favorevole di Compatibilità ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), comprensiva dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, con D.G.R.V. n. 2372 del 16/12/2013 (Parere VIA n. 427 del 31/07/2013) e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.D.R. n. 11 del 25/01/2017 con cui la Regione del Veneto ha emesso il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale Definitiva a seguito della presentazione del collaudo funzionale dell'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di A.I.A. definitiva - D.D.R. n. 11/2017 - è stato successivamente modificato con i seguenti provvedimenti a seguito di comunicazione ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006:

- D.D.R. n. 76 del 9/11/2018 (Variante n. 5bis/2017 del 22/06/2017);
- D.D.R. n. 556 del 20/06/2020 (Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 15, paragrafo "Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)", lettera g del DDR n. 11/2017 per il conferimento di rifiuti esitati dall'operazione di miscelazione ad un altro impianto intermedio, prima dell'avvio a smaltimento definitivo).

DATO ATTO che il provvedimento di A.I.A. definitiva - D.D.R. n. 11/2017 - è stato successivamente modificato con i seguenti provvedimenti a seguito dell'emanazione da parte della Regione del Veneto della D.G.R.V. n. 119/2018 del 7/02/2018, recante "*Piano regionale Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29/04/2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti*" (temporaneamente sospesi nell'attesa del giudizio del Giudice amministrativo):

- D.D.R. n. 94 del 9/11/2018 (Adeguamento alla D.G.R.V. n. 119/2018);
- D.D.R. n. 115 del 31/12/2018 (proroga termini per l'adeguamento alle disposizioni della D.G.R.V. n. 119/2018).

DATO ATTO inoltre che le seguenti Varianti "non sostanziali" sono state ritenute realizzabili senza la necessità di rilascio di uno specifico provvedimento di modifica:

- Variante n. 6/2019, lettere A, B.a, C,D, ed E;
- Variante n. 7/2020 (bonifica e sostituzione del tetto in cemento-amianto del Comparto 2).

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 76440 del 22/2/2019, successivamente rettificata dal proponente con nota ricevuta in data 25/2/2019 con prot. n. 78562, con la quale la società Marcon s.r.l. (sede legale: Maser (TV), Via Dei Rizzi 4; C.F./P.IVA: 01949890261), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale;

PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di cui sopra, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

VISTA la nota della Direzione regionale Commissioni Valutazioni prot. n. 129949 del 1/4/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 17/4/2019, presso la sala riunioni del Municipio di Maser;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/4/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 198229 del 21/5/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti

- Provincia di Treviso (ricevuta con prot. n. 322810 del 18/7/2019);
- Comune di Maser (ricevuta con prot. n. 328308 del 23/7/2019).

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/7/2019 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, congiuntamente alle osservazioni pervenute dagli Enti, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 13/8/2019 prot. n. 359828;

TENUTO CONTO che la società proponente ha richiesto con nota del 21/08/2019 (ricevuta con prot. n. 366882) la proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 13/8/2019 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 390230 del 10/9/2019, la presa d'atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della proroga richiesta;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con le seguenti trasmissioni: in data 10/9/2019 (acquisita con prot. n. 390954), in data 11/9/2019 (acquisita con prot. n. 391072), in data 23/9/2019 (acquisita con prot. n. 407431), in data 10/12/2019 (acquisita con prot. n. 531332) e in data 30/12/2019 (acquisita con prot. n. 559299);

PRESO ATTO che successivamente la società ha trasmesso con nota del 24/1/2020 (ricevuta con prot. n. 37800 del 27/1/2020) un nuovo avviso al pubblico, il quale è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e la cui pubblicazione è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate con nota del 29/01/2020 prot. n. 43006;

TENUTO CONTO che a seguito dell'emanazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in particolare l'art. 103 che prevede la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e del D.L. n. 23 del 08/04/2020 in particolare l'art. 37 che prevede i "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza", derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza dei trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto avviso, come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risulta posticipata al 22/5/2020;

CONSIDERATO che decorsi i suddetti termini dalla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenuti pareri ed osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale da parte del pubblico interessato;

VISTA la nota prot. n. 219313 del 4/6/2020 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che in data 1/07/2020 si è riunito il Comitato regionale V.I.A., il quale ha espresso - relativamente al progetto in parola - parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

VISTA la nota n. 0073848 del 27/08/2020, assunta al prot. regionale al n. 336987 in data 28/08/2020, con cui ARPAV - Direzione Tecnica - Servizio Osservatorio Rifiuti, la quale ha trasmesso i risultati dell'istruttoria per la verifica della conformità delle attività di recupero svolte dalla ditta che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto secondo i dettami del "nuovo" Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che in data 09/09/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale del 04/06/2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha comunicato con nota del 7/09/2020 la propria impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, oltre che i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Piave;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell'emergenza da COVID-19, ha espresso a maggioranza dei presenti il parere favorevole - relativamente al progetto di cui trattasi - al rilascio della compatibilità ambientale, nonché al rilascio degli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2006, come da relativo verbale trasmesso con la nota n. 426163 del 7/10/2020;

PRESO ATTO che nell'Ambito della Conferenza di Servizi del 9/09/2020 è stato chiesto alla ditta di proporre un PMC aggiornato sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi stessa e previa concertazione con gli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV);

VISTO che, al termine della succitata fase di concertazione, con nota del 21/12/2020, assunta al prot. n. 548697 in data 24/12/2020, la ditta ha presentato il PMC aggiornato (revisione 1.3 del 18 dicembre 2020);

VISTO il decreto n. 1081 del 24/12/2020, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", presentata da Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 - Maser (TV), P.IVA 01949890261), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 120 del 01/07/2020 (Allegato A al medesimo decreto);

VISTO il decreto n. 1109 del 30/12/2020, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 - Maser (TV), P.IVA 01949890261) l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;

VISTO che con nota n. 3379 del 21/01/2020, assunta al prot. n. 33975 del 26/01/2021, con cui la Provincia di Treviso ha confermato, congiuntamente al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso, parere favorevole, fornendo al contempo alcune indicazioni relativamente alla verifica ed al monitoraggio delle emissioni in atmosfera;

RITENUTO che gli aspetti relativi alle emissioni evidenziati dalla Provincia di Treviso non possano trovare riscontro in questo provvedimento in quanto sopraggiunte successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, e che gli stessi debbano essere valutati in apposito procedimento di modifica dell'AIA, da attivarsi su iniziativa dei competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Marcon S.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Treviso e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 5/02/2021;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 9/09/2020;

- di prendere atto e far proprio il provvedimento di VIA favorevole di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1081 del 24/12/2020;
- di prendere atto e far proprio il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1109 del 30/12/2020;
- di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", di cui alla domanda presentata dalla Ditta Marcon S.r.l. in data 22/02/2019;

VISTE le LL.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le DD.G.R.V. n. 242/2010 e n. 863/2012 in materia di PMC;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la D.G.R.V. n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R.V. n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva D.G.R.V. n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 9/09/2020;
3. di prendere atto e far proprio il decreto n. 1081 del 24/12/2020, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", presentata da Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 - Maser (TV), P.IVA 01949890261), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 120 del 01/07/2020 (Allegato A al medesimo decreto);
4. di prendere atto e far proprio il decreto n. 1109 del 30/12/2020, **Allegato B** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente per materia, ha rilasciato alla Ditta Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 - Maser (TV), P.IVA 01949890261) l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al medesimo decreto;
5. di adottare la determinazione motivata di conclusione della sopra richiamata Conferenza di Servizi e di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto in parola, comprensivo dei seguenti titoli:
 - a) provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1081 del 24/12/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
 - b) provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1109 del 30/12/2020, **Allegato B** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:
 - b.1) autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

b.2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V, titolo I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che i succitati decreti n. 1081 del 24/12/2020 e n. 1109 del 30/12/2020, esplicheranno efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 del richiamato art.27-bis, le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29- quattordicies del D.Lgs. n. 152/06 e di cui all'Art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;

9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Marcon S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 - Maser (TV), al Comune di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso, all'Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV - Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, al Consorzio di Bonifica Piave, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, alle U.O. Ciclo dei Rifiuti, U.O. Tutela Atmosfera e U.O. VIA della Direzione Ambiente, alla U.O. Genio Civile Treviso della Direzione Difesa del Suolo e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;

11. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale



DECRETO N. 1081 DEL 24/12/2020

OGGETTO: MARCON S.R.L. – Sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018.
 Comune di localizzazione: Maser (TV).
 Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis D.l.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e DGR n. 568/2018).
 Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per lo sviluppo e la razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti della società Marcon s.r.l., da ricomprendere nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.l.gs. 152/2006.

Principali riferimenti:

- istanza presentata da Marcon s.r.l. con nota prot. n. 76440 del 22/2/2019 e successive integrazioni;
- parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 120 del 1/7/2020;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 1/7/2020;
- verbale della Conferenza dei Servizi per il rilascio del PAUR del 9/9/2020.

**IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AMBIENTE**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*”;
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 104 del 29/11/2018 con il quale l’intervento in oggetto, per il quale era stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.l.gs. n. 152/06 nella versione

Mod. B - copia

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021



- previgente al D.Lgs. 104/2017, è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 76440 del 22/2/2019, successivamente rettificata dal proponente con nota ricevuta in data 25/2/2019 con prot. n. 78562, con la quale la società Marcon s.r.l. (sede legale: Maser (TV), Via Dei Rizzi 4; C.F./P.IVA: 01949890261), ha richiesto l'attivazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016;
- PRESO ATTO** che, contestualmente all'istanza, il proponente ha provveduto a depositare presso la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale la documentazione completa del SIA e degli elaborati ed allegati tecnici progettuali ed amministrativi, finalizzati al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto
- VISTO** che la U.O. Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n. 129949 del 1/4/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web ed ha contestualmente richiesto la verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione presentata dal proponente, ai seguenti Enti ed Amministrazioni interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto:
- Comune di Maser
 - Provincia di Treviso
 - Direzione Generale ARPAV
 - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
 - Consorzio di Bonifica Piave
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso
 - Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti - U.O. Tutela Atmosfera
 - Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUOV
 - Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Treviso
- CONSIDERATO** che nei termini previsti per la verifica documentale non è pervenuta agli uffici regionali alcuna richiesta di documentazione integrativa da parte degli Enti interessati;
- VISTO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/4/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione, da parte del proponente, ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 17/4/2019, presso la sala riunioni del Municipio di Maser, come comunicato con nota acquisita agli atti con prot. n. 159576 del 19/4/2019;
- CONSIDERATO** che, conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la U.O. VIA, con nota prot. n. 198229 del 21/5/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare sul sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152.2006;
- PRESO ATTO** che entro i termini di cui all'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti
- Provincia di Treviso (ricevuta con prot. n. 322810 del 18/7/2019);
 - Comune di Marcon (ricevuta con prot. n. 328308 del 23/7/2019).
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/7/2019 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, nonché le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dagli Enti, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 13/8/2019 prot. n. 359828;
- TENUTO CONTO** che la società proponente ha richiesto con nota del 21/08/2019 (ricevuta con prot. n. 366882) la proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione delle integrazioni
- Mod. B – copia Ddr n. 1081 del 24/12/2020 pag. 2 di 6*

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

- richieste con nota regionale del 13/8/2019 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 390230 del 10/9/2019, la presa d'atto delle motivazioni addotte dalla società e la concessione della proroga richiesta;
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con le seguenti trasmissioni: in data 10/9/2019 (acquisita con prot. n. 390954), in data 11/9/2019 (acquisita con prot. n. 391072), in data 23/9/2019 (acquisita con prot. n. 407431), in data 10/12/2019 (acquisita con prot. n. 531332) e in data 30/12/2019 (acquisita con prot. n. 559299);
- PRESO ATTO** che successivamente la società ha trasmesso con nota del 24/1/2020 (ricevuta con prot. n. 37800 del 27/1/2020) un nuovo avviso al pubblico, il quale è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e la cui pubblicazione è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate con nota del 29/01/2020 prot. n. 43006;
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'emanazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in particolare l'art. 103 che prevede la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e del D.L. n. 23 del 08/04/2020 in particolare l'art. 37 che prevede i "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza", derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza dei trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto avviso, come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risulta posticipata al 22/5/2020;
- CONSIDERATO** che decorsi i suddetti termini dalla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenuti pareri ed osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale da parte del pubblico interessato;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 219313 del 4/6/2020 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990, la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il giorno 9/9/2020, ai fini dell'acquisizione dei titoli sopraindicati richiesti dal Proponente;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";
- VISTA** la relazione tecnica n. 24/20, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; l'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";
- VISTO** il parere n. 120/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 1/7/2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di "*Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018*", situato nel Maser (TV), subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;
- CONSIDERATO** che il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 1/7/2020 è stato approvato nella seduta del 15/7/2020;
- CONSIDERATO** che la conferenza di servizi, nella seduta del 9/9/2020, ai sensi della DGR n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021



ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 120 del 1/7/2020 del Comitato Tecnico regionale VIA, **Allegato A** al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, va ricompreso nel Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società Marcon s.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del Parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 120 del 1/7/2020, **Allegato A** al presente Provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, espresse nella seduta del 9/9/2020;
4. di adottare il Provvedimento favorevole di VIA, relativamente all'istanza denominata "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon Srl - Variante 5ter/2018" presentata dalla società Marcon s.r.l., con sede legale in Maser (TV), Via Dei Rizzi 4 (C.F. e P.IVA. 01949890261), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 120 del 1/7/2020:

I.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dopo la messa a regime dell'impianto a seguito dell'attuazione delle modifiche di cui al progetto presentato, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse, puntuali e fuggitive, in corrispondenza dello svolgimento della campagna di misurazione delle emissioni diffuse prevista dal PMC; le analisi delle emissioni diffuse e puntuali devono essere fatte secondo le condizioni ed i metodi previsti dal PMC, mentre le analisi delle emissioni fuggitive dovranno essere fatte alle medesime condizioni e per gli stessi punti esterni in cui sono state fatte le verifiche per la redazione del SIA; al termine della campagna dovrà essere presentata una relazione riepilogativa di confronto tra le analisi ante e post operam e con i dati attesi previsti dal SIA; detta relazione deve essere correlata con la descrizione delle attività in corso del periodo di monitoraggio; le misurazioni vanno effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, ove possibile e nelle condizioni ambientali più critiche (periodo estivo); la Ditta dovrà comunicare a Regione, Provincia, Comune di Maser ed ARPAV l'inizio della campagna di monitoraggio, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, nonché gli esiti della stessa

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse secondo PMC, successiva alla messa a regime dell'impianto
Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

2.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Regione del Veneto, o a questa inoltrate dal Comune, dall'AULSS, dalla Provincia o dall'ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca_nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Maser e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Regione del Veneto, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Regione del Veneto
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi di quanto previsto dal c. 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel quale il presente atto verrà ricompreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 12 anni a far data dalla pubblicazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;

Allegato A al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**



9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE
F.to Ing. Loris Tomiato

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A
AL DECRETO n. 181 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.

(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

PARERE n. 120 del 1/7/2020**Oggetto: MARCON S.R.L. – Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018.****Comune di localizzazione: Maser (TV).****Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e DGR n. 568/2018).****1. PREMESSA**

- VISTA** la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO** il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO** il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO** in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTA** la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
- VISTA** la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA** il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 104 del 29/11/2018 con il quale l'intervento in oggetto, per il quale era stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 nella versione previgente al D.Lgs. 104/2017, è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 76440 del 22/2/2019, successivamente rettificata dal proponente con nota ricevuta in data 25/2/2019 con prot. n. 78562, con la quale la società Marcon s.r.l. (sede legale: Maser (TV), Via Dei Rizzi 4; C.F./P.IVA: 01949890261), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A

Direzione Ambiente



AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale;

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- VISTA** la nota della Direzione regionale Commissioni Valutazioni prot. n. 129949 del 1/4/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 17/4/2019, presso la sala riunioni del Municipio di Maser;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/4/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 198229 del 21/5/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione.
- PRESO ATTO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti
- Provincia di Treviso (ricevuta con prot. n. 322810 del 18/7/2019);
 - Comune di Marcon (ricevuta con prot. n. 328308 del 23/7/2019).
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/7/2019 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, congiuntamente alle osservazioni pervenute dagli Enti, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 13/8/2019 prot. n. 359828;
- TENUTO CONTO** che la società proponente ha richiesto con nota del 21/08/2019 (ricevuta con prot. n. 366882) la proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 13/8/2019 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 390230 del 10/9/2019, la presa d'atto delle motivazioni adottate dalla società e la concessione della proroga richiesta;
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con le seguenti trasmissioni: in data 10/9/2019 (acquisita con prot. n. 390954), in data 11/9/2019 (acquisita con prot. n. 391072), in data 23/9/2019 (acquisita con prot. n. 407431), in data 10/12/2019 (acquisita con prot. n. 531332) e in data 30/12/2019 (acquisita con prot. n. 559299);
- PRESO ATTO** che successivamente la società ha trasmesso con nota del 24/1/2020 (ricevuta con prot. n. 37800 del 27/1/2020) un nuovo avviso al pubblico, il quale è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e la cui pubblicazione è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate con nota del 29/01/2020 prot. n. 43006;
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'emanazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in particolare l'art. 103 che prevede la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e del D.L. n. 23 del 08/04/2020 in particolare l'art. 37 che prevede i "Termine dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Direzione Ambiente



At. 1081 del 27 DIC. 2020

- amministrativi in scadenza”, derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza dei trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto avviso, come previsto al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risulta posticipata al 22/5/2020;
- CONSIDERATO** che decorsi i suddetti termini dalla pubblicazione dell’avviso previsto al comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenuti pareri ed osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale da parte del pubblico interessato;
- VISTA** la nota prot. n. 219313 del 4/6/2020 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei titoli i richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 24/20 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, “le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; l’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’impianto di trattamento rifiuti della società Marcon srl, nell’attuale configurazione, è stato realizzato tra il 2010 ed il 2012 ed è stato autorizzato prima con la DGRV n. 296 del 16/2/2010 e successivamente con la DGRV n. 2372 del 16/12/2013 modificata e integrata dalla DGRV n. 352 del 25/3/2014 nonché dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente del n. 235 del 27/12/2016.

L’impianto ha poi ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale con il Decreto del Direttore Regionale Ambiente 25 gennaio 2017, n. 11, per la validità di 12 anni essendo certificato UNI EN – ISO 14001:2004.

Successivamente sono state autorizzate quattro varianti autorizzate con decreto dirigenziale.

La Variante n. 5/2017 affronta diverse problematiche emerse nel corso degli anni di gestione provvisoria ed in particolare propone l’eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in ingresso oggi non più giustificabili con il progresso tecnologico raggiunto nell’impianto e con l’evoluzione normativa intervenuta. In particolare:

- chiede di integrare il progetto con la possibilità di scegliere il trattamento più opportuno per alcuni rifiuti ora autorizzati solamente in determinate Sezioni Impiantistiche al fine di avviarli ad altre Sezioni, come Inertizzazione, Triturazione e Chimico – fisico, in base alle loro specifiche caratteristiche ed ottenere così il miglior risultato possibile sotto il profilo ambientale;
- chiede di adeguare i processi produttivi dell’inertizzazione alle nuove metodologie autorizzate in altri impianti analoghi più recenti prevedendo procedure più rapide anche se più complesse in quanto finalizzate ad un maggior controllo della sicurezza ambientale;

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



- chiede la definizione di una nuova linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione, individuare la zona in cui effettuare il pretrattamento già consentito e potenziare l'attività di recupero per rifiuti riciclabili. Infine propone l'autorizzazione della miscelazione tra rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi e l'integrazione di funzioni per alcuni box di stoccaggio.

L'intervento progettato con la Variante 5/2017, non comporta, per l'impianto, alcun aumento volumetrico né alcuna variazione della potenzialità massima annua di trattamento, che rimane immutata nella misura di 220.000 t/anno, essendo principalmente finalizzato ad adeguare l'efficienza dei Comparti e delle linee di produzione esistenti all'odierna realtà economica del mercato, alle più recenti metodologie operative ed all'evoluzione normativa.

Nel complesso la Variante n. 5/2017 si articola nei punti indicati dal seguente quadro sinottico:

- a) Eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata: la richiesta comporta la modifica della prescrizione n.17 (parte AIA) della DGRV n. 2372/2013 in quanto, risalente ad una limitazione del 1994, ormai obsoleta e superata sia dal progresso tecnologico realizzato dalla Marcon srl sia dalla normativa subentrata nel 1997 per la riclassificazione dei rifiuti speciali tossiconocivi.
- b) Adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio necessario alle fasi di controllo del trattamento di inertizzazione: la richiesta comporta una modifica al quantitativo massimo stoccabile di 2.600 Mg stabilito dal progetto nella Sezione impiantistica "Stoccaggio provvisorio" (recepto ai punti 13 e 14 - parte AIA - della DGRV n. 2372/2013) al fine di poter disporre di più tempo per lo svolgimento delle analisi e delle verifiche necessarie per il miglior controllo dei risultati ottenuti nell'abbattimento degli inquinanti.
- c) Potenziamento dell'attività di stoccaggio provvisorio finalizzato all'aumentata attività di recupero dei rifiuti riciclabili: la richiesta comporta l'aumento della potenzialità di stoccaggio stabilita dal progetto nella Sezione impiantistica "Stoccaggio provvisorio" (recepto ai punti 13 e 14 - parte AIA - della DGRV n. 2372/2013) per affrontare il forte aumento, registrato nell'ultimo triennio lavorativo, della domanda di trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti (nel 2016 si è riscontrato un aumento del 26,2% rispetto al 2015 e del 48,7% rispetto al 2014 rivelando un costante trend di crescita).
- d) Individuazione del box 57/A dedicato anche al pretrattamento funzionale all'inertizzazione attualmente eseguito solo nel reattore: la richiesta consiste nell'individuazione del box da dedicare anche al pretrattamento in quanto il progetto approvato, pur definendo lo stesso pretrattamento come una delle quattro fasi principali dell'inertizzazione, non aveva provveduto ad indicare le zone in cui doveva essere realizzato.
- e) Creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione: la variante propone la modifica della attuale linea di inertizzazione al fine di applicare definite procedure standardizzate in grado di ridurre i costi di gestione, limitare il numero dei trasporti in uscita dall'impianto, migliorare la sicurezza ambientale e ridurre il volume dei rifiuti destinati allo smaltimento in discarica.
- f) Inserimento di alcuni codici CER per i rifiuti compatibili con il trattamento dell'impianto esistente, già autorizzati per lo stoccaggio provvisorio: la richiesta consiste nell'individuazione di alcuni codici CER che sono compatibili con le caratteristiche degli impianti chimico-fisico, inertizzazione e triturazione.
- g) Integrazione delle funzioni per i box n. 28, n. 57/B, n. 52/P1 e n. 52/P2: l'integrazione richiesta è finalizzata a consentire lo stoccaggio nel box n. 28 dei fanghi prodotti dall'impianto chimico-fisico anche nel caso in cui gli stessi non siano rifiuti pericolosi. Per il box 57/B l'integrazione è finalizzata a consentirne l'uso alternato anche per la miscelazione funzionale all'inertizzazione. Per i box 52/P1 e 52/P2 l'integrazione prevede la possibilità di stoccare anche rifiuti in cumuli.
- h) Miscelazione di rifiuti liquidi con rifiuti solidi: in analogia ad altre Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate si chiede, con la proposta di variante, l'autorizzazione a poter miscelare rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi.

Il Comitato Regionale VIA ha valutato di sottoporre l'intervento progettato alla procedura di VIA avendo evidenziato, con proprio parere in data 11 luglio 2018, che tale intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A
AL DECRETO N. 1081 DEL 26 DIC. 2020

Direzione Ambiente



In particolare, il Comitato ha ritenuto di considerare assoggettabile alla VIA solo una parte delle otto proposte in cui è articolata la Variante 5/2017 ovvero quelle riguardanti i primi tre punti:

- a) Eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata;
- b) Adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio (inertizzazione);
- c) Potenziamento dell'attività di stoccaggio provvisorio (selezione e cernita);

Per quanto riguarda gli altri punti:

- d) Individuazione del box 57/A da dedicare anche al pretrattamento funzionale all'inertizzazione
- e) Creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione
- g) Integrazione delle funzioni per i box 28, 57/B, 52/P1 e 52/P2
- h) Miscelazione di rifiuti liquidi viscosi con rifiuti solidi

il Comitato ha ritenuto che tali proposte "afferiscano a modifiche gestionali ed operative di cui dovrà essere approfondita la coerenza con la normativa di settore in sede di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale".

Con riferimento all'attività di miscelazione il Comitato ha fatto presente che, a seguito dell'emanazione della DGRV del 7 febbraio 2018, n. 119, è stato avviato per tutti gli impianti che effettuano tale tipo di trattamento dei rifiuti uno specifico procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lett. a. del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Infine, per quanto riguarda il punto:

- f) Inserimento di alcuni codici CER per il trattamento diversificato

il Comitato ha ritenuto che non vengano modificati gli impatti sull'ambiente già valutati con il procedimento conclusosi con la DGRV n. 2372 del 2013 in quanto le tipologie dei rifiuti richieste sono analoghe a quelle già autorizzate per operazioni di gestione rifiuti interessate

Sulla scorta delle valutazioni regionali espresse nel parere in data 11 luglio 2018, la Marcon srl si è attivata nel seguente modo:

- ha rinunciato alla presentazione di controdeduzioni al parere del Comitato VIA pur constatando che il progetto approvato nel 2013 sia dimensionato per il trattamento di 220.000 Mg/anno e che la Variante n. 5/2017 non modifica tale quantità; per tale motivo l'aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti risulta coerente con lo Studio di Impatto Ambientale del 2012 e con la DGRV 2372/2013 che lo ha approvato unitamente al progetto;
- ha presentato in data 8 agosto 2018 la Variante n. 5bis/2018, ritenuta non sostanziale alla luce delle valutazioni espresse nel parere del Comitato VIA in data 11 luglio 2018, riguardanti i seguenti punti della Variante n. 5/2017:
 1. Individuazione del box 57/A da dedicare anche al pretrattamento funzionale all'inertizzazione (ex punto d. Variante 5/2017);
 2. Inserimento di alcuni codici CER per il trattamento diversificato (ex punto f. Variante 5/2017);
 3. Integrazione delle funzioni per i box 28, 57/A, 57/B, 52/P1, 52/P2, Q/1 e Q/2 (ex punto g. Variante 5/2017).
- ha presentato la proposta di revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (REV 1.0. - 12 ottobre 2018) includendo, tra l'altro, le modifiche già indicate nella Variante 5/2017 al punto e) Creazione di una linea standardizzata funzionale al processo di inertizzazione, nonché l'inserimento delle BAT n. 2 e n. 52 contenute nel Final Draft, così come indicato dal Parere 11 luglio 2018 del Comitato VIA;
- ha presentato la nuova Variante n. 5ter/2018 e avviato lo Studio di Impatto Ambientale, entrambi redatti tenendo conto delle valutazioni e delle considerazioni espresse dal Comitato VIA sopracitato;
- ha preso atto della dichiarata non necessità di presentazione di una nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Parallelamente, gli uffici regionali hanno richiesto alla ditta un adeguamento dell'impianto e di alcune modalità gestionali sulla base delle criticità e delle difformità emerse nell'ambito dell'ispezione integrata AIA fatta da ARPAV nel 2018¹, e delle ispezioni dello SPISAL di agosto e settembre 2019², culminate con la proposta di modifica non sostanziale dell'impianto denominata "Variante n. 6/2019"³.

La Variante n. 6/2019 la ditta ha proposto le seguenti modifiche impiantistiche/gestionali:

- A) Modifica dell'impianto di aspirazione e riduzione delle emissioni interne:
 - a. nuovo programma di manutenzione della rete di aspirazione
 - b. miglioramento/implementazione del sistema di aspirazione attraverso:
 - b.1. aspirazione localizzata per gli automezzi all'interno del Comparto 1
 - b.2. miglioramento dell'aspirazione dalla tramoggia di carico dei rifiuti;
 - b.3. miglioramento dell'aspirazione nei box di stoccaggio dei rifiuti;
 - b.4. chiusura dei nastri trasportatori
 - b.5. sostituzione dei muletti diesel e spazzatrice;
 - b.6. installazione di Filtri catalizzatori;
 - b.7. aspirazione nel local e pausa lavoro
 - c. elaborazione di un cronoprogramma attuativo delle modifiche all'impianto di aspirazione;
- B) modifica delle procedure e delle schede informative
 - a. nuova "SCHEDA di cui al punto 15, paragrafo inertizzazione, lett. c) dell'A.I.A. n. 11 del 25.01.2017";
 - b. integrazione procedura di inertizzazione (Paragrafo 9.3.14 del PMC rev. 1.1 – Allegato E 11.2 della modulistica AIA);
 - c. modifica della Relazione specialistica "Attività di miscelazione (Aggiornamento)" del 2 gennaio 2013 (AIA 11/2017) ed integrazione delle modalità operative del processo di miscelazione (PMC rev. 1.1);
- C) Metodo di misura della saturazione dei carboni attivi;
- D) Separazione delle aree di stoccaggio dalle aree di lavorazione (Adeguamento alle prescrizioni dello SPISAL 13 settembre 2019);
- E) Nuova scheda descrittiva del rifiuto e indicazione del numero di imballaggi primari.

In data 22/01/2019 si è tenuta una conferenza di servizi per la valutazione della Variante n. 6/2019, dalla quale è emerso (in sintesi) che:

1. la proposta A è stata valutata non sostanziale; gli interventi di variante risultano attuabili dalla data di ricevimento della presente comunicazione ad esclusione dell'installazione del nuovo filtro depolveratore di cui al punto b.3, la cui installazione è subordinata alla presentazione di apposita SCIA comunale⁴; il "Piano di Manutenzione dell'impianto di aspirazione e riduzione delle emissioni interne" aggiornato dovrà essere presentato al termine delle verifiche dello SPISAL;

¹ trasmessa con nota del 24/12/2018, assunta al prot. Regionale n. 748 del 2/01/2019

² trasmessa con nota del 11/09/2019, assunta al prot. Regionale n. 418963 in data 30/09/2019

³ trasmessa con nota del 9/12/2019, assunta al prot. Regionale n. 530570 in data 9/12/2019

⁴ trasmessa dalla ditta al Comune di Maser in data 30/01/2020 - esito favorevole del Comune del 5/02/2020.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

1081 24.01.2020

Direzione Ambiente



2. il metodo di misura della saturazione dei carboni attivi di cui alla proposta C è stato valutato conforme alle richieste della Conferenza di Servizi del 28/06/2019;
3. relativamente alla proposta D, è stata valutata non sostanziale e la sua realizzazione subordinata alla presentazione di apposita SCIA presso il Comune di Maser⁵;
4. per quanto riguarda la proposta E, la Conferenza di Servizi ha preso atto che la nuova SDR e l'indicazione del numero di imballaggi primari nel FIR sono già applicati come da indicazione della Conferenza di Servizi del 28/06/2019;
5. per quanto riguarda la proposta B:
 - a. la proposta di cui alla lettera a) è stata valutata conforme alle richieste formulate da ARPAV nell'ambito dell'ispezione integrata ambientale del 2018, con alcune modifiche alle schede (si veda il Verbale in allegato per il dettaglio);
 - b. le proposte di cui alle lettere b) e c) verranno valutate direttamente nell'ambito della procedura di cui all'Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in corso;
6. il PMC aggiornato, la cui ultima versione è stata presentata in data 9/01/2020, sarà valutato e approvato nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis di cui sopra.

Infine non è stata ravvisata la necessità di una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale attualmente in essere, la quale verrà aggiornata recependo le modifiche di cui sopra alla prima occasione utile e/o nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis.

3. DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**3.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nello Studio di Impatto Ambientale presentato è stata verificata la coerenza dell'intervento con i seguenti strumenti e gli atti di programmazione e pianificazione territoriale e settoriale:

Programma Regionale di Sviluppo (Legge Regionale 9 marzo 2007, n. 5)

L'impianto risulta coerente alle indicazioni del Piano, in particolar modo per i seguenti aspetti:

- l'indicazione regionale in merito alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti;
- la direttiva inerente la localizzazione degli impianti di trattamento in aree destinate ad insediamenti produttivi (l'impianto è localizzato nella zona industriale di Campagnacoste a Maser);
- l'indicazione di privilegiare lo smaltimento dei Rifiuti Speciali in luoghi prossimi alla loro produzione (l'impianto serve un bacino d'utenza con raggio di 50 Km circa, interessando principalmente i distretti industriali del Montebellunese, dell'alto Trevigiano e Vicentino nonché del Bellunese e del Veronese);
- l'indicazione di considerare lo smaltimento come fase residuale della gestione dei rifiuti.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Dall'esame delle Tavole di Piano adottato non emergono elementi di contrasto con il progetto presentato.

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti urbani e Speciali

Nello studio di impatto ambientale è stato valutato che la proposta di Variante n. 5ter/2018 risulti coerente con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e speciali di cui alla Delibera di Giunta Regionale del

⁵ trasmessa dalla ditta al Comune di Maser in data 30/01/2020 - esito favorevole del Comune del 5/02/2020

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO n. 3 del 24 DIC. 2020
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Veneto n. 264 del 25 marzo 2013, in particolar modo per quanto riguarda il perseguimento dei seguenti obiettivi di Piano:

1. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali....
2. favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli
3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia
4. favorire la capacità impiantistica esistente.... anche con ristrutturazioni impiantistiche per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l'utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impianti sul territorio già pesantemente industrializzato, evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo.
5. minimizzare il ricorso alla discarica
6. applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali

Altri elementi di coerenza dell'impianto e della Variante con il Piano Regionale risultano essere:

- a) la vicinanza dell'impianto alle principali zone di produzione dei rifiuti, collocate entro un raggio di 50 Km;
- b) la destinazione urbanistica dell'area interessata all'impianto, classificata dal PAT come zona Industriale - Artigianale;
- c) l'applicazione delle "Modalità operative per la gestione delle operazioni di miscelazione" indicate nell'Appendice I dello stesso Piano per la Gestione dei Rifiuti.

Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera

Il Comune di Maser non è stato incluso nelle campagne di monitoraggio effettuate nelle aree interessate dalla presenza di insediamenti produttivi individuati ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

In rapporto alla potenzialità ed alle caratteristiche dell'impianto nonché ai sistemi di abbattimento adottati, nello studio di impatto ambientale presentato, si ritiene che l'intervento proposto non interferisca in modo significativo con l'attuale qualità dell'aria nella zona Industriale di Maser né con le aree limitrofe, caratterizzate dalla presenza e dalle emissioni del traffico veicolare, particolarmente intenso, sulla S.R. n° 248 "Schiavonesca - Marosticana".

Piano Regionale per la Tutela delle Acque

L'area dell'impianto fa parte del Bacino Scolante della Laguna di Venezia (DCR n. 23 del 7 maggio 2003) ed è classificata dal Piano come area sensibile nella "Mappa delle aree sensibili"

Il Piano indica l'area con grado di vulnerabilità 25 - 35 (vulnerabilità bassa) nella "Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta".

Il territorio del Comune di Maser è indicato come "Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola" facendo parte del Bacino scolante nella Laguna di Venezia e come "Zona omogenea di protezione dall'inquinamento".

Lo "Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei" (allegato A, DGRV n. 1626 del 19 novembre 2015) registra per Maser una falda libera con uno stato quantitativo del corpo idrico definito buono.

Per quanto riguarda il trattamento delle acque il progetto dell'impianto approvato nel 2013 faceva riferimento alle "Norme Tecniche di Attuazione" - all'allegato B della DGRV n° 842 del 15 maggio 2012.

Nello studio di impatto ambientale si conferma che per l'impianto in esame non risultano interferenze sulla qualità delle acque poiché, nelle condizioni normali di esercizio ed anche in quelle di emergenza che si possono ragionevolmente supporre, non sono previsti scarichi diretti e i reflui sono raccolti in una vasca a

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



svuotamento periodico. Le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale sono infatti raccolte e poi trattate nell'impianto stesso.

In caso di evento eccezionale, con esondazione delle acque meteoriche provenienti dai rilevati collinari, l'impianto può essere isolato dal resto del territorio circostante tramite il posizionamento delle paratie metalliche disponibili per la chiusura dei due varchi d'ingresso sul lato nord. In tal modo tutto l'impianto e l'area scoperta di pertinenza non verrebbero coinvolti dall'alluvione, data anche la presenza del rilevato arginale alto 3 m. realizzato sugli altri lati dell'area.

Durante i recenti eventi alluvionali del 2014 e del 2018 il sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dal piazzale ha consentito di trattenere tutta la pioggia entro le vasche di raccolta, senza la necessità di attivare l'uscita per quelle pulite canalizzate dai tetti.

Siti di Importanza Comunitari – Rete Ecologica Natura 2000

Le aree individuate dalla Regione del Veneto come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), in attuazione delle specifiche direttive Comunitarie, non risultano essere interessate dal progetto presentato dal proponente.

Per la redazione del precedente Studio di Impatto Ambientale del 2012, considerato che il sito "Colli Asolani" (classificato con la sigla IT 3240002 dalla Delibera di Giunta Regionale n° 448 del 21 febbraio 2003), dista in linea d'aria circa un chilometro dall'impianto della "Marcon" srl, si è ritenuta opportuna la redazione della Valutazione d'Incidenza, dando anche attuazione alla richiesta espressa al punto 2 – seconda parte della nota regionale del 24 gennaio 2005, n° 41327/46, inerente la fase di esame preliminare del progetto allora proposto.

In merito alla Variante n. 5ter/2018, durante la fase di verifica di assoggettabilità alla VIA, l'U.O. Commissioni Vas VINC NUUV ha trasmesso con nota n. 67676 del 21 febbraio 2018 la relazione istruttoria nella quali si dichiara che

"... per lo sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti (variante n. 5/2017) in comune di Maser (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza" chiedendo nel contempo la dichiarazione di non necessità, per altro già presentata in data 5 settembre 2017 nell'ambito del citato procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Tale dichiarazione viene nuovamente presentata per la Variante 5ter/2018.

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGRU)

Il Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGRU) non individua categorie territoriali di tutela che possano contrastare o impedire la realizzazione del progetto proposto.

Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTPC)

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso individua la zona industriale interessata dall'insediamento dell'impianto Marcon come "Area produttiva non ampliabile" disciplinata dagli articoli 13 e 15 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il Progetto di Variante n. 5ter/2018 risulta coerente con la normativa del PTPC ed inoltre la compatibilità dell'impianto esistente è stata certificata dalla stessa Amministrazione Provinciale di Treviso con il parere del proprio Settore Urbanistica citato dalla Commissione VIA nel parere n° 261/2009 (allegato A della DGRV n° 269/2010).

La Tavola di PTPC 2.3. "Carta delle fragilità – Rischio di incidente industriale rilevante" indica gli stabilimenti esistenti soggetti al D. Lgs. 238/2005 (art. 6 e art. 8) (Direttiva Seveso).

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO N. 1081 DEL 2021

Direzione Ambiente



L'impianto Marcon e l'area industriale di Maser - Campagnacosta non fanno parte di tali indicazioni e nemmeno dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente industriale rilevante attualmente presenti nel territorio della provincia di Treviso.

Dall'analisi condotta sullo strumento di pianificazione provinciale risulta che il progetto in esame non presenta elementi di contrasto con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTPC) della Provincia di Treviso.

Piano Assetto del Territorio del Comune di Maser (PAT)

L'area occupata dall'impianto della ditta "Marcon" srl risulta classificata dal Piano di Assetto del Territorio di Maser come zona territoriale omogenea di tipo D.

3.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.2.1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO:

La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di seguito specificate (Punto 8 dell'AIA):

- a) operazioni di stoccaggio provvisorio (inteso sia come stoccaggio puro che come stoccaggio funzionale alle altre operazioni autorizzate) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 - D15);
- b) operazioni di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche mediante operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
- c) operazioni di selezione e cernita di rifiuti non pericolosi finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento (D13, R12);
- d) operazioni di riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle succitate operazioni di selezione e cernita e compatibili con la medesima attrezzatura (D13, R12);
- e) operazioni di recupero di rifiuti di carta e cartone (R3) mediante le operazioni di selezione e cernita e riduzione volumetrica di cui ai precedenti punti c e d finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS);
- f) operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D13, R12);
- g) operazioni di miscelazione in deroga, ossia miscelazione tra due o più tipologie di rifiuti pericolosi, che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (D13, R12);
- h) operazioni di trattamento chimico-fisico parziale di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido (D9) - con invio a successivo trattamento finale dei reflui e dei fanghi filtropressati;
- i) operazioni di trattamento chimico - fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante processo di inertizzazione (D9);
- j) operazioni di recupero di metalli preziosi (argento) mediante processo elettrolitico condotto sui rifiuti provenienti da processi fotografici e radiografici (R4) finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS).

Il progetto approvato prevede altresì l'effettuazione in impianto delle operazioni di miscelazione non in deroga, ossia miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità, nonché miscelazione di rifiuti non pericolosi con diverso codice CER.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1981 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

Con DDR n. 76/2018 è stata inoltre introdotta la seguente operazione a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006:

E' autorizzato il trattamento preliminare aggiuntivo che si intende effettuare nel box 57/A, consistente nell'attività di selezione/cernita del rifiuto con rimozione della frazione grossolana e/o estranea, propedeutico al processo di inertizzazione; tale trattamento dovrà essere indicato nelle apposite schede previste alla prescrizione lett. c) del provvedimento vigente, alla sezione "Inertizzazione (stabilizzazione o solidificazione/immobilizzazione) volta allo smaltimento in discarica negli impianti disciplinati dal D.lgs. 36/2003 e del DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.", indicando quantità e codice CER dei rifiuti che vengono rimossi.

I quantitativi autorizzati per lo stoccaggio e il trattamento sono i seguenti (Punti 11 e 12 dell'AIA):

- *quantitativo massimo stoccabile di 2.600 t così ripartito per comparto di lavorazione e tipologie di rifiuti:*

U.d.M. (Mg)	Rifiuti solidi pericolosi	Rifiuti solidi non pericolosi	Rifiuti liquidi pericolosi	Rifiuti liquidi non pericolosi	Totale per comparto
Comparto di lavorazione 1	430	590			1.020
Comparto di lavorazione 2	40		231	775	1.046
Comparto di lavorazione 3		534			534
Totale per tipologia	470	1.124	231	775	2.600

Ferma restando la potenzialità massima di 2.600 Mg per l'attività di stoccaggio complessivo all'interno dell'impianto, i rifiuti stoccati possono essere presenti nei vari Comparti anche in misura inferiore o superiore a quelle sopra indicate per i singoli Comparti, nel rispetto comunque del limite complessivo di 701 Mg (470 Mg + 231 Mg) di rifiuti pericolosi e di 1.889 Mg (1.124 Mg + 775 Mg) di rifiuti non pericolosi e dell'obbligo di stoccare nel Comparto 3 esclusivamente rifiuti non pericolosi, oltre che nel rispetto delle capacità massime e delle tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate alla successiva prescrizione n. 14.

NOTA ISTRUTTORIA: Quantità autorizzate stoccaggio

Vista la seconda parte della prescrizione e l'osservazione b della Provincia di Treviso, si propone di rimuovere completamente il vincolo della distribuzione tra comparti del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti (che già, di fatto non c'è) e di mantenere solamente la seconda parte della prescrizione, aggiornando i quantitativi secondo l'istanza di modifica proposta.

- *quantitativo massimo di rifiuti in ingresso: 220.000 Mg/anno*

LINEA TRATTAMENTO	POTENZIALITÀ
Selezione e cernita, e riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice, comprese le attività di recupero di rifiuti di carta e cartone	30.000 Mg/anno
Miscelazione (in deroga e non)	30.000 Mg/anno
Triturazione	3.000 Mg/anno
Trattamento chimico - fisico rifiuti liquidi	90.000 Mg/anno e 360 Mg/giorno
Inertizzazione	100.000 Mg/anno e 455 Mg/giorno
Recupero metalli preziosi (argento)	1.500 Mg/anno

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Presidi Ambientali

Tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengono all'interno di un capannone industriale suddiviso in tre comparti dedicati a diverse lavorazioni.

Due dei tre comparti (nn. 1 e 3) sono di nuova realizzazione (fine lavori 1° stralcio 2012), mentre la parte di capannone già esistente (comparto n. 2) è stata modificata per adattarsi al nuovo layout (fine lavori 2° stralcio 2014), e sono tutti dotati di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo. Si rappresenta inoltre che con la Variante 7/2020 (SCIA del 11/05/2020) la ditta ha comunicato che effettuerà la rimozione del tetto e del controsoffitto in amianto del Comparto 2 e la loro sostituzione con elementi in acciaio al fine di migliorare la performance ambientale complessiva dell'impianto.

I Serbatoi di stoccaggio sono posizionati all'interno di bacini di contenimento correttamente dimensionati, anch'essi realizzati in calcestruzzo.

I diversi comparti sono dotati di appositi presidi per convogliare le emissioni in atmosfera di polveri e di altri inquinanti, di seguito brevemente descritti.

Il Comparto 1, dove avviene il trattamento chimico/fisico di rifiuti solidi, è dotato di due sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni: il primo è a servizio delle aree di stoccaggio e del trituratore, mentre il secondo è a servizio dell'impianto di inertizzazione e dei box di maturazione dei rifiuti inertizzati/stabilizzati. Entrambe le linee sono dotate di un sistema di trattamento delle emissioni mediante maniche filtranti e carboni attivi.

Con la Variante n. 6/2019 la ditta ha comunicato la modifica non sostanziale dei due sistemi: il primo sarà dotato di una seconda linea di aspirazione realizzata in modo da captare le emissioni polverulente dai singoli box di stoccaggio e/o dal trituratore quando gli stessi sono in uso e di un sistema dedicato di filtrazione delle polveri, mentre il secondo è stato modificato migliorando l'aspirazione delle tramogge di carico e dei nastri trasportatori che sono stati chiusi per limitare la diffusione delle polveri all'interno dell'ambiente di lavoro.

Con la realizzazione della Variante n. 6/2019 saranno anche aggiunti due punti di aspirazione dei gas di scarico dei mezzi che sostano accesi all'interno del capannone per motivi tecnici (scarico rifiuti liquidi e lavaggio dei mezzi), collegato all'impianto di aspirazione del Comparto 2.

Il Comparto 2, dove avviene il trattamento chimico/fisico di rifiuti liquidi, è dotato di un sistema di captazione puntuale delle emissioni che colletta tutti i serbatoi di stoccaggio, tutti i reattori e le vasche di sgrigliatura e rilancio dei rifiuti liquidi (che sono tutti chiusi). L'impianto di trattamento delle emissioni consiste nella filtrazione con carboni attivi.

Il Comparto 3, dove avviene la selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti solidi recuperabili (carta/cartone, plastica, imballaggi, ecc...), è dotato di sistema di aspirazione e filtrazione delle polveri (filtro a maniche).

L'esterno del capannone è dedicato solamente alla viabilità dei mezzi in entrata/uscita, alla sosta e rifornimento dei mezzi di proprietà ed allo stoccaggio di cassoni scarrabili e/o contenitori vuoti e puliti.

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dedicati a viabilità, sosta e rifornimento mezzi sono raccolte mediante pozzetti e caditoie. Le acque di prima pioggia vengono accumulate in una vasca che viene svuotata entro 48 ore da ogni evento meteorico. Queste acque vengono gestite come rifiuti e trattate nell'impianto chimico/fisico rifiuti liquidi (comparto 2). L'impianto è anche dotato di una seconda vasca di raccolta acque di prima pioggia da utilizzare in caso di situazioni straordinarie (sversamenti accidentali, rotture ecc...).

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A

3

del 28 GEN. 2021

Direzione Ambiente

AL DECRETANDO 1081 del 28 DIC. 2020

Le acque di seconda pioggia vengono invece accumulate in vasche interrato e utilizzate come acque di processo all'interno dell'impianto. Per far fronte ad eventi meteorologici importanti, l'impianto è dotato anche di un bacino di accumulo esterno impermeabilizzato per la raccolta delle acque di seconda pioggia oltre la capacità di accumulo delle vasche interrato.

Le acque meteoriche dei tetti e delle altre superfici scoperte non interessate dalla viabilità, viene scaricata in un bacino di drenaggio permeabile dotato di troppo pieno che recapita in un fossato agricolo di scolo (fosso Zamattia).

3.2.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO:

Come precedentemente descritto, la Variante n. 5ter/2018 si articola nei primi tre punti della Variante n. 5/2017 ed indicati di seguito:

- a) Eliminazione/modifica di alcuni limiti per i rifiuti in entrata al trattamento chimico/fisico di rifiuti liquidi;
- b) Adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio necessario alle fasi di controllo del trattamento di inertizzazione (aumento quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comparto 1 di + 1.600 Mg);
- c) Potenziamento dell'attività di stoccaggio provvisorio finalizzato all'aumentata attività di recupero dei rifiuti riciclabili: (aumento quantitativo massimo stoccabile di rifiuti non pericolosi nel Comparto 3 di + 200 Mg);

Si ricorda che il Comitato VIA ha ritenuto, in sede di Verifica di Assoggettabilità, che debbano essere approfonditi almeno i seguenti aspetti:

1. Aspetti comuni ai punti a), b) e c):
 - 1.1. valutazione dell'incremento delle emissioni attese ai camini e del conseguente incremento della velocità di saturazione dei carboni attivi (ove presenti) tenuto conto che la prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede una sostituzione degli stessi almeno ogni 6 mesi;
 - 1.2. valutazione dell'incremento delle emissioni diffuse potenzialmente immesse in ambiente attraverso le finestre presenti nel Blocco 2 al confine con il Blocco 3 e, comunque, presenti all'interno del capannone nei periodi in cui l'impianto di aspirazione non è in funzione;
 - 1.3. valutazione dell'incremento delle emissioni diffuse non intercettate dagli impianti di aspirazione ed immesse in ambiente nelle fasi di apertura dei portoni per l'ingresso/uscita dei mezzi (emissioni fuggitive);
 - 1.4. verifica, con particolare riferimento alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, della congruità dell'attuale prescrizione dell'autorizzazione che prevede di accendere l'aspirazione mezz'ora prima dell'inizio dell'attività.
2. Solo punto a):
 - 2.1. determinazione dei range di concentrazione per tutti i contaminanti di cui si chiede l'eliminazione dei limiti di accettabilità, delle rese attese nei processi chimici e/o fisici attuati per il loro abbattimento tenuto conto dei quantitativi di reagenti già ipotizzati e degli obiettivi del processo;
 - 2.2. individuazione delle procedure di accettazione dei rifiuti che, in accordo con le BAT (BAT n. 2 e n. 52 del Final Draft) e in conseguenza a quanto sopra, dovranno essere basate sulle "proprietà pericolose del rifiuto, i rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto ambientale, nonché le informazioni fornite dai precedenti detentori di rifiuti";

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 1081 del 24 GIU. 2020

Direzione Ambiente



- 2.3. valutazione dell'incremento del contenuto inquinante dei rifiuti in uscita dal processo (in particolare dei fanghi).
3. Solo punti b) e c):
- 3.1. verifica del corretto dimensionamento dei presidi di protezione antincendio, nonché della congruità delle modalità gestionali con i requisiti previsti dalla recente Circolare ministeriale del 15.03.2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".⁶

A seguito della comunicazione di Variante non sostanziale n. 6/2019, trasmessa anche agli uffici della UO VIA come richiesto al punto n. 1 della richiesta di integrazioni di cui alla nota n. 359828 del 13/08/2019, e degli esiti della Conferenza di Servizi del 22/01/2020, come descritti sommariamente al precedente paragrafo 1.4, si considerano all'interno dell'ambito di applicazione di cui al presente procedimento anche le modifiche di cui al paragrafo B.b e B.c della Variante n. 6/2019 in parola. In particolare:

- il punto B.b. "integrazione procedura di inertizzazione (Paragrafo 9.3.14 del PMC rev. 1.1 – Allegato E 11.2 della modulistica AIA)" prevede l'introduzione di due nuove attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti (D9) diverse dall'inertizzazione e dalla stabilizzazione già autorizzate, denominate "Pretrattamento" e "Trattamento tramite il controllo dell'alcalinità";
- il punto B.c. "modifica della Relazione specialistica "Attività di miscelazione (Aggiornamento)" del 2 gennaio 2013 (AIA 11/2017) ed integrazione delle modalità operative del processo di miscelazione (PMC rev. 1.1)" prevede la modifica dell'attività di miscelazione di rifiuti già autorizzata introducendo un nuovo elenco di rifiuti non pericolosi miscelabili con l'obiettivo specifico del conferimento in discarica, oltre che diverse modalità gestionali delle attività di miscelazione più in generale;

La Variante n. 6/2019 prevede inoltre altre modifiche già valutate non sostanziali dalla Conferenza di Servizi del 22/01/2020 e direttamente applicabili senza la necessità di modifica dell'AIA (vedi paragrafo 1.4).

Nell'ambito di questo procedimento amministrativo verranno anche recepite le modifiche non sostanziali della Variante n. 6/2019, per la quale è stata fatta una nuova pubblicazione a seguito della presentazione delle stesse (vedi premesse).

VARIANTE a): Eliminazione/modifica di alcuni limiti per i rifiuti in entrata al trattamento chimico/fisico di rifiuti liquidi

Il Punto 15, paragrafo "Trattamento chimico fisico rifiuti liquidi e processo di recupero metalli preziosi (argento)" lettera b) del D.S.R. n. 11/2017 prevede dei limiti di accettazione in ingresso relativa ad alcuni parametri specifici.

La ditta ritiene che l'impianto chimico-fisico è oggi in grado di trattare rifiuti liquidi aventi concentrazione di inquinanti anche superiori ai valori limite prescritti. Pertanto con la Variante chiede l'eliminazione o la modifica di alcuni di essi, come specificato nella tabella seguente:

Parametro	UM	Limite attuale	Proposta
Solidi sospesi	mg/L	162.000	Eliminazione
COD	mg/L	143.000	Eliminazione
Rame	mg/L	4.680	50.000
Piombo	mg/L	4.760	50.000
Arsenico	mg/L	84	10.000
Cromo esavalente	mg/L	96	10.000

NOTA ISTRUTTORIA:

⁶ Circolare ora sostituita dalla Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019, avente stesso oggetto.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A del 24 DIC. 2020
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Si rileva che, a differenza della domanda di Variante n. 5/2017, la ditta non ha chiesto l'innalzamento di tutti i limiti di accettabilità ma solo di alcuni di essi.

Range di concentrazione e utilizzo di reagenti:

Una delle criticità rilevate dal Comitato VIA riguarda il fatto che le considerazioni della ditta sulle modalità di trattamento erano di tipo meramente divulgativo.

Pertanto, per superare il primo punto di richiesta di approfondimento la nuova domanda di variante è supportata da test di laboratorio effettuati su matrici reali costituite da campioni reali di rifiuti che non potrebbero essere avviati a trattamento presso la ditta Marcon S.r.l. perché superano i limiti in ingresso all'impianto chimico-fisico. Nei casi in cui non è stato possibile recuperare dei campioni contenenti sufficiente carica inquinante, le concentrazioni sono state aumentate mediante aggiunta di sali in laboratorio.

Le prove di laboratorio hanno verificato la trattabilità degli inquinanti che eccedono le limitazioni autorizzative attraverso processi replicabili su scala impiantistica ed hanno calcolato l'efficienza di trattamento del processo individuando la percentuale di abbattimento degli inquinanti.

A maggior garanzia i campioni di rifiuti liquidi sono stati analizzati sia dal laboratorio interno della ditta Marcon S.r.l. che da un laboratorio esterno (SOVECO), sia prima che dopo il trattamento.

I risultati delle analisi di laboratorio a seguito delle prove di trattamento simulate, hanno dimostrato efficienza di abbattimento degli inquinanti sempre superiore al 99%.

Per quanto riguarda il potenziale aumento di rifiuti ricevibili dall'impianto, la ditta rileva che, sulla base dell'analisi delle richieste pervenute, l'aumento potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 60 Mg/mese di rifiuti, che si traducono in 400/800 Mg/anno.

Tale aumento quantitativo di rifiuti costituisce lo 0,45 - 0,90 % della potenzialità totale dell'impianto (autorizzato per 90.000 Mg/anno). La ditta non richiede tuttavia l'aumento del quantitativo annuo di rifiuti trattabili in impianto dato che negli ultimi anni sta lavorando a circa il 50% della sua potenzialità massima.

Sulla base delle prove di laboratorio fatte (vedi paragrafo 2.1.1) la ditta ha fatto una stima dei reagenti da utilizzare per il trattamento dei rifiuti liquidi con maggior carico inquinante.

La ditta dichiara che la stima è cautelativa in quanto le prove sono state fatte su rifiuti liquidi con carico inquinante molto elevato.

La ditta stima un aumento complessivo massimo di reagenti utilizzati pari a circa 31 Mg/anno, con un aumento pari al 3,9 % in peso.

Il quantitativo stoccabile di reagenti in impianto rimarrà tuttavia invariato, in quanto le scorte sono sempre sufficienti per consentire l'esercizio dell'impianto stesso.

Per questo motivo non sono state fatte considerazioni sulla pericolosità degli stessi in relazione ai rischi.

Procedure di accettazione dei rifiuti

La ditta dichiara che il 18/10/2018 ha presentato nuova proposta di modifica del PMC (Rev. 1.0) come prescritto dal D.D.R. n. 11/2018, la quale prevede il recepimento della Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2019 (BATc per il trattamento dei rifiuti, la richiesta riguardava in particolare le BAT nn. 2 e 52) e l'adeguamento alla circolare ministeriale n. 4064 del 15/03/18 come peraltro richiesto dal Comitato VIA.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



NOTA: Il PMC attualmente in valutazione è quello trasmesso in data 9/01/2020.

Aumento rifiuti prodotti (quantità/pericolosità)

Per quanto riguarda l'aumento del quantitativo di rifiuti prodotti, la ditta ha fatto una stima partendo dalle percentuali di separazione solido/liquido fatte in laboratorio e le ha rapportate alle stime fatte relativamente all'aumento di rifiuti in ingresso fatta al paragrafo precedente.

Dai calcoli fatti emerge che:

Tipo Rifiuto	EER	Aumento Stimato ⁷ [Mg/anno]
rifiuto liquido trattato non pericoloso	190203	400
rifiuto solido non pericoloso	190206	10
rifiuto liquido organico pericoloso	190207	190
rifiuto solido pericoloso	190205	230

Per quanto riguarda la pericolosità dei rifiuti solidi (fanghi) prodotti dal trattamento, la ditta ha fatto delle stime basate sull'efficienza di abbattimento degli inquinanti fatta nel corso delle prove di laboratorio su matrici reali.

Ne consegue che, per i rifiuti esitati dal trattamento di solidi sospesi e COD (frazione organica), la pericolosità dipende dalla natura della frazione stessa.

Per quanto riguarda gli altri inquinanti:

- il trattamento del Cromo (VI) non determina produzione di caratteristiche di pericolo (infatti il Cromo (VI) viene prima ridotto a Cromo (III) e poi fatto precipitare come sale);
- il trattamento dell'Arsenico determina produzione di fango con caratteristiche HP6 (Tossicità acuta) e HP14 (Ecotossico);
- il trattamento del Piombo determina produzione di fango con caratteristiche HP5 (Tossicità specifica per organi bersaglio), HP6 (Tossicità acuta), HP10 (Tossico per la riproduzione) e HP14 (Ecotossico);
- il trattamento del Rame determina produzione di fango con caratteristiche HP4 (Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari), HP6 (Tossicità acuta) e HP14 (Ecotossico).

Valutazione dell'incremento delle emissioni

Per quanto riguarda gli impatti ambientali per i quali il comitato VIA ha chiesto un approfondimento, nel SIA la ditta ha valutato il potenziale incremento di emissioni di composti organici volatili conseguenti all'eliminazione dei limiti di COD per i rifiuti liquidi in entrata interessa il Camino 3, dedicato all'espulsione dell'aria del Comparto 2 chimico – fisico.

Si tenga presente che nel comparto 2 tutti i reattori, le vasche di scarico e i serbatoi di stoccaggio sono chiusi e posti sotto aspirazione, e il dosaggio dei reagenti avviene direttamente all'interno dei reattori attraverso tubazioni dedicate, e che quindi si sono valutate solamente le emissioni convogliate.

L'incremento dei rifiuti è stimato dalla Variante nella misura di 250 Mg/anno rispetto a quanto effettivamente trattato attualmente, ma sempre nel rispetto della massima potenzialità di trattamento autorizzata dall'AIA vigente in 90.000 t/anno.

⁷ Dato Arrotondato

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 3 del 28 GEN. 2021

Direzione Ambiente

A seguito delle prove di laboratorio, la concentrazione di COD prevista nei nuovi rifiuti è stimata in valori prossimi a 495.000 mg/L mentre il valore medio attuale risulta pari a 41.000 mg/L (calcolato sui valori dei 10 rifiuti più frequentemente conferiti nel 2018) ovvero 12,1 volte inferiore.

Nel SIA la ditta ricava la previsione di un incremento delle emissioni di composti organici volatili pari al 3,4% (0,28 x 12,1), che per il Camino 3 ne deriva il calcolo dell'incremento stimato:

$$\text{Camino 3: } 5,0 + 3,4 \% = 5,2 \text{ mgC/m}^3 (+ 0,2 \text{ mgC/m}^3).$$

La ditta ritiene che le concentrazioni attese al Camino 3, in rapporto al limite 150 mg/m³ di COV consentiti dalla vigente AIA, risultano molto basse sotto il profilo dell'impatto ambientale.

La ditta ha anche valutato la velocità di saturazione dei carboni attivi del sistema di filtrazione, stabilendo che il cambio dei carboni attivi dovrebbe essere effettuato con l'anticipo di una settimana circa sul tempo prescritto di 6 mesi (prescritti). Tuttavia, considerati i bassi livelli di concentrazione dei COV espulsi dai Camini, la ditta ritiene ininfluyente tale anticipo per il rispetto della salvaguardia ambientale.

VARIANTE b): Adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio necessario alle fasi di controllo del trattamento di inertizzazione

L'attuale limite di stoccaggio per il Comparto n. 1 è di 1.020 Mg (circa 785 m³), suddivisi in 430 Mg di rifiuti solidi pericolosi e 590 Mg di rifiuti solidi non pericolosi.

Nel caso si renda necessario stoccare quantitativi superiori di rifiuti, la ditta è autorizzata ad effettuare un bilanciamento con gli altri 2 comparti, in modo che il quantitativo complessivo di rifiuti stoccati presso l'impianto sia comunque sempre inferiore al quantitativo massimo autorizzato di 2.600 Mg. Tale bilanciamento non sempre può essere realizzato, il che limita l'operatività complessiva dell'impianto.

Per quanto riguarda la sezione dedicata all'inertizzazione, tale problematica è ancora più sentita in quanto i rifiuti, una volta lavorati, devono essere mantenuti in maturazione alcuni giorni prima di essere avviati al destino finale, costringendo la ditta, di conseguenza, a limitare il ricevimento di rifiuti.

Sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni di gestione provvisoria, prima, e definitiva, poi, l'aumento della potenzialità di stoccaggio necessario è di 1.600 Mg (suddivise in 800 Mg di rifiuti pericolosi e 800 Mg di rifiuti non pericolosi) e deriva dal tempo ottimale per completare correttamente le fasi preliminari dell'inertizzazione quando i box di maturazione sono riempiti in attesa che avvengano le reazioni di presa dei reagenti inertizzanti sui rifiuti trattati e dei risultati delle analisi di caratterizzazione.

Per quanto riguarda i volumi di stoccaggio, la ditta rileva che la capacità di stoccaggio del Comparto 1, dal solo punto di vista dei volumi e degli spazi disponibili di cui al progetto approvato, risulta essere pari a 2.460 m³, pari a 3.120 Mg (con esclusione del box 28 - Stoccaggio fanghi prodotti dal trattamento chimico fisico - pericolosi, da 78 Mg), considerando una densità media dei rifiuti è stata ipotizzata in 1,3 Mg/m³.

Pertanto l'aumento, richiesto di 800 Mg di rifiuti pericolosi e di 800 Mg di rifiuti non pericolosi, per un totale di 2.620 Mg (circa 2.015 m³) potrà essere facilmente assorbito nelle aree e nei box esistenti senza alcuna necessità di ampliamenti volumetrici, lasciando ancora una capacità di stoccaggio residua di 500 Mg (circa 385 m³ + 60 m³ del box 28 = 445 m³).

Valutazione dell'incremento delle emissioni

Per quanto riguarda la richiesta di approfondimento relativo al potenziale aumento delle emissioni convogliate/diffuse/fuggitive correlate all'aumento della capacità di stoccaggio, la ditta ha effettuato la valutazione dell'incremento delle superfici esposte di rifiuti depositati in cumuli, cassoni e colli, che sono a contatto con l'aria presente nel Comparto 1. Queste aree costituiscono le superfici di interscambio tra aria e

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL. DECRETO N. 1081 del 24 DIC. 2020



rifiuto dalla quale avviene l'evaporazione degli inquinanti e la loro dimensione potrà essere utilizzata in sede di verifica degli impatti.

La ditta ha valutato che la differenza di superficie esposta varia a seconda della modalità di stoccaggio. In particolare:

- per i rifiuti stoccati sfusi nei box, la superficie di scambio varia come segue:
 - rifiuti in ingresso: da 41,78 a 45,11 m² → +8%
 - rifiuti inertizzati in maturazione/uscita: da 82,81 a 87,84 m² → +6%;
- per i rifiuti stoccati in cassone scarrabile: cambia l'altezza ma la superficie esposta rimane invariata;
- per i rifiuti stoccati in colli (senza chiusura ermetica): aumento della superficie esposta direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti stoccati.

La ditta evidenzia inoltre che i rifiuti stoccati in cassoni scarrabili incidono per il 33 % circa, i rifiuti stoccati in colli incidono per il 2% circa, mentre il rimanente 65 % è costituito da rifiuti stoccati sfusi nei box.

Per quanto riguarda il totale delle emissioni in atmosfera, la ditta ritiene valutare solamente l'aumento delle emissioni dagli stoccaggi (58%), e non quella quello fornito dai rifiuti in fase di lavorazione, compresa la triturazione (42%), rimanendo invariata la capacità produttiva nominale dell'impianto.

Per quanto riguarda i possibili inquinanti, la ditta nel SIA ritiene di non considerare significative le emissioni di polveri in quanto i rifiuti stoccati in cumulo sono tipicamente fanghi con contenuto d'acqua di circa il 40%.

La ditta stima un incremento delle emissioni in atmosfera pari a (calcoli fatti partendo dallo storico dati SME, considerando un aumento delle emissioni da captare pari all'aumento della superficie di esposta):

- Camino 2 = 8,8 mgC/m³ + 4,6% = 9,2 mgC/m³ (+ 0,4 mgC/m³)
- Camino 1 = 5,8 mgC/m³ + 3,5% = 6,0 mgC/m³ (+ 0,2 mgC/m³).

La ditta ritiene che, a fronte dei limiti per le emissioni di COV consentiti dalla vigente AIA in 150 mg/m³, le emissioni attese ai camini 2 e 1, anche se incrementate dall'approvazione della Variante, continuano a risultare molto basse sotto il profilo dell'impatto ambientale.

La ditta ha anche valutato la velocità di saturazione dei carboni attivi del sistema di filtrazione, stabilendo che il cambio dei carboni attivi dovrebbe essere effettuato con l'anticipo di una settimana circa sul tempo prescritto di 6 mesi (prescritti). Tuttavia, considerati i bassi livelli di concentrazione dei COV espulsi dai Camini, la ditta ritiene ininfluente tale anticipo per il rispetto della salvaguardia ambientale.

VARIANTE c) Potenziamento dell'attività di stoccaggio provvisorio finalizzato all'aumentata attività di recupero dei rifiuti riciclabili

L'attuale limite di stoccaggio per il Comparto n. 3 è di 534 Mg di rifiuti solidi non pericolosi.

Per questo comparto valgono le stesse considerazioni fatte per il comparto 1 relativamente alla possibilità di bilanciamento dei quantitativi con gli altri 2 comparti.

La ditta evidenzia un costante aumento del quantitativo dei rifiuti recuperabili (circa 61,7% in 3 anni), il che rende necessario un quantitativo aggiuntivo di rifiuti in stoccaggio al fine di consentire la piena operatività dell'impianto stesso.

La ditta chiede pertanto di elevare il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti solidi non pericolosi nel Comparto 3 a 734 Mg complessivi (+ 200 Mg).

Per quanto riguarda i volumi di stoccaggio, la ditta rileva che la capacità di stoccaggio del Comparto 3, dal solo punto di vista dei volumi e degli spazi disponibili di cui al progetto approvato, risulta essere pari a 1.880

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1081 del 26 DIC. 2020

Direzione Ambiente

m³, pari a 940 Mg (con esclusione dell'area 59, dedicata allo stoccaggio di materiale EOW), considerando una densità media dei rifiuti è stata ipotizzata in 0,5 Mg/m³.

Pertanto l'aumento richiesto 200 Mg di rifiuti non pericolosi, per un un totale di 734 Mg (circa 1.468 m³) potrà essere facilmente assorbito nelle aree e nei box esistenti senza alcuna necessità di ampliamenti volumetrici, lasciando ancora una capacità di stoccaggio residua di 206 Mg (circa 412 m³).

Valutazione dell'incremento delle emissioni

Per quanto riguarda questo comparto, diversamente dai due precedenti per i quali erano state prese in considerazione solamente i COV, la ditta ha ritenuto di valutare solamente le polveri.

Diversamente dai COV, che si originano per evaporazione dalla superficie esposta dei rifiuti, le polveri, in assenza di correnti d'aria (non presenti in quanto il capannone è chiuso), possono generarsi solamente nel corso delle operazioni di movimentazione (carico/scarico, selezione e cernita, ecc...).

La variante interessa solamente il quantitativo di rifiuti stoccabili, mentre il quantitativo annuo autorizzato per la gestione dei rifiuti gestiti nel Comparto 3 non andrà a variare.

Per questo motivo la ditta ha valutato che non esiste alcun incremento delle emissioni di polveri da poter misurare/valutare.

Impatti comuni a tutte e tre le richieste di varianteStima delle emissioni diffuse attraverso la finestra tra il Comparto 2 ed il Comparto 3

L'unico collegamento attraverso il quale si potrebbe verificare il fenomeno di diffusione delle emissioni dai Comparti 1 e 2 verso il Comparto 3 è costituito dal corridoio di collegamento e di transito posto lungo il lato sud del monoblocco per unire il Comparto 1 al Comparto 3, essendo il Comparto 2 chiuso durante le pause di lavoro.

La finestratura in parola è posta ad una quota inferiore di 4 metri rispetto alla copertura degli altri Comparti il cui tetto, di fatto, protegge la finestra dall'azione del vento. Inoltre, l'involucro dell'intero edificio non presenta altre finestre che possano favorire la formazione di correnti d'aria all'interno dell'impianto.

La ditta ha valutato che l'entità delle eventuali emissioni diffuse dalla finestra saranno proporzionali alla concentrazione delle sostanze volatili presenti nell'aria interna del Comparto 3 con aspirazioni ferme, arricchita dalle emissioni provenienti dal Comparto 1.

Nel corso di un fermo impianto nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2018, la ditta ha effettuato un campionamento dell'aria in prossimità (interna) della finestra, riscontrando una concentrazione di COV di 8,0 mg/Nm³. Considerando che tutti i COV provengono dagli altri compartimenti, e che quello per cui si è richiesto l'aumento dei quantitativi è quello di cui al Comparto 1, per cui si è stimato un aumento dell'8% della superficie di esposizione, la ditta ha cautelativamente stimato un aumento pari all'8%, ipotizzando un'emissione di 8,7 mg/Nm³, valore che si ritiene ininfluenza per il rispetto della salvaguardia ambientale.

A riprova delle scarse emissioni dalla finestra SOVECO ha effettuato un secondo campionamento con un rilevatore di TOC posto sul tetto in posizione centrale a una distanza di circa 4 metri dalla finestra. I risultati confermano come trascurabile l'aumento delle emissioni diffuse che si verifica allo spegnimento degli impianti.

Stima delle emissioni fuggitive attraverso i portoni

Le emissioni fuggitive attraverso i portoni sono state monitorate con un analizzatore portatile di TOC posto all'esterno del Comparto 1 alla distanza di circa 5 metri dal portone stesso.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETTO n. 1081 del

Direzione Ambiente



I campionamenti sono stati effettuati in continuo per circa quattro ore (dalle 10,50 alle 15,10) con frequenza ogni 12 secondi.

La media di concentrazione di COV è risultata di 2,0 mg/m³ con un limitato aumento pari a circa 0,4 mg/m³ dovuto al motore diesel del mezzo in transito.

L'analisi svolta ha dimostrato l'efficacia del sistema di aspirazione in quanto l'unico aumento registrato è stato quello del motore diesel del mezzo in uscita mentre il valore di 2,0 mg/m³ è rimasto di fatto costante sia con il portone aperto sia con il portone chiuso.

In conclusione, SOVECO che ha effettuato le misurazioni afferma:

"... che l'approvazione della Variante n. 5/ter non comporti alcun aumento delle emissioni fuggitive attraverso l'apertura dei portoni ad impacchettamento"

3.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nello studio di impatto ambientale sono stati analizzati i potenziali fattori d'impatto sulle seguenti componenti ambientali:

Atmosfera

La qualità dell'aria nella zona interessata deve essere correlata alla posizione dell'impianto che presenta due fattori significativi: il primo è dato dalla vicinanza alla Strada Schiavonesca – Marosticana sulla quale transitano 15.000/20.000 automezzi al giorno ed il secondo è dato dalla presenza dell'adiacente zona industriale insediata sopravento rispetto all'impianto ed in cui sono presenti numerose attività produttive che condividono alcuni inquinanti emessi dalla Marcon.

I controlli effettuati dall'ARPAV hanno rilevato il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera prescritti dall'Autorizzazione regionale e il dato è confermato dalla Relazione periodica di autocontrollo.

A seguito di quanto rilevato dal Comitato tecnico regionale VIA, nello studio di impatto ambientale sono stati svolti approfondimenti soprattutto in merito alla componente ambientale atmosfera, effettuando analisi della qualità dell'aria sia durante le ore di lavorazione dei rifiuti, sia durante le ore non lavorative, mantenendo sempre acceso l'impianto di aspirazione e filtrazione durante le ore dei prelievi.

La stima delle emissioni e le considerazioni in merito sono illustrate nella successiva parte relativa al quadro progettuale.

Geologia

Gli aspetti geologici e geotecnici della zona sono stati già descritti nel SIA del 2012 con la relazione del Dott. Geologo Alessandro Fabbroni che ha curato la realizzazione dei quattro pozzi piezometrici, realizzati fino alla profondità di 100 m dalla superficie esterna dell'impianto, al fine di monitorare la qualità delle acque di falda.

L'impianto è dotato di impermeabilizzazione dei pavimenti (interni ed esterni), di varie canalizzazioni e pozzetti sigillati per raccolta acque o sversamenti accidentali. Tutti i presidi di salvaguardia e di tutela ambientale posti in essere rimangono inalterati.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO

24 DIC. 2020

AL DECRETO n. 1081 del

Direzione Ambiente



Per quanto riguarda l'aspetto sismico il fabbricato è stato autorizzato dal Genio Civile di Treviso nel rispetto delle norme antisismiche vigenti ed è stato collaudato positivamente. Nel 2014 è stata rilasciata l'attestazione di rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Ambiente idrico e rischio idraulico

In merito all'idrografia della zona, gli aspetti del rischio idraulico e la mappa del posizionamento dei pozzi per l'acquedotto lo studio di impatto ambientale ribadisce quanto illustrato nel SIA del 2012.

Le previsioni della Variante n. 5ter/2018, essendo solo di carattere gestionale, non modificano i fattori di impatto per il sistema idrografico e del rischio idraulico.

L'area esterna è dotata di piazzali con pavimentazione in massetto di cemento armato, in particolare sono presenti bacini di contenimento delle acque meteoriche provenienti dai tetti e dai piazzali.

Il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, non subisce alcuna modifica.

Vegetazione e Fauna

La Variante n. 5ter/2018 non prevede nuove opere edilizie e/o impiantistiche e pertanto non interferisce con aspetti di tutela della vegetazione, della flora e della fauna, rimanendo inalterati tutti i presidi di salvaguardia e di tutela ambientale già realizzati con l'attuazione del progetto approvato.

Negli ultimi cinque/sei anni, la crescita della massa arborea messa a dimora e formata da circa 125 alberi e 250 arbusti, con gli equipaggiamenti arborei sui pendii del rilevato e sull'area esterna, ha migliorato gli aspetti vegetazionali e faunistici della zona industriale.

Ecosistemi

L'area dell'impianto progettato è posta a circa un chilometro dal confine sud del Sito di Importanza Comunitaria - Natura 2000 dei Colli Asolani (SIC IT 3240002).

Nel parere del Comitato VIA del 11 luglio 2018, si è dato atto che non è necessaria la presentazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale.

La Variante non interferisce con aspetti di tutela degli ecosistemi poiché tutte le modifiche proposte non incidono sull'area del Sito di importanza Comunitaria.

Rumore e Vibrazioni

Per gli aspetti relativi a rumore e vibrazioni lo studio di impatto ambientale fa riferimento e conferma quanto riportato nel SIA del 2012 ed in particolare nella relazione acustica del dott. Flaminio Fumagalli.

Il possibile punto critico per il superamento dei limiti stabiliti dal Piano Acustico Comunale è stato risolto con la costruzione della barriera fono assorbente a protezione dei residenti lungo via Garibaldi.

L'aumento di rumore e vibrazioni che la variante potrebbe provocare è riferibile solo al Comparto 2 per l'entrata/uscita di una o due autobotti al mese in più.

L'impatto che tale aumento provocherebbe non è assolutamente rilevabile rispetto alle entrate/uscite attuali ed è comunque ampiamente compensato dall'attesa riduzione delle uscite di automezzi semivivoti

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



L'attività giornaliera di conferimento rifiuti negli altri due comparti rimane inalterata e le entrate/uscite non subiscono alcun aumento in quanto la Variante propone esclusivamente un aumento del potenziale di stoccaggio senza incidere sul trattamento nei Comparti.

L'attività giornaliera della pressa imballatrice nel Comparto 3 rimane inalterata e quindi non incrementa l'attuale livello di rumorosità.

Anche l'attività giornaliera dei reattori del Comparto 2 e del miscelatore del Comparto 1 rimane inalterata e quindi non aumenta l'attuale livello di rumorosità.

L'attività delle stazioni di filtraggio e dei camini per l'espulsione dell'aria rimane inalterata poiché tali apparecchiature continuano ad operare solo durante le ore lavorative per il trattamento dei rifiuti; la Variante, anche in questo caso, non produce un aumento degli attuali livelli di rumorosità dovuti all'aspirazione e filtrazione dell'aria interna dell'impianto.

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il progetto non prevede la gestione di rifiuti in grado di emettere radiazioni ionizzanti (particelle e onde elettromagnetiche). L'eventuale conferimento di rifiuti radioattivi è gestito attraverso la procedura "Controllo Radiometrico" del vigente PMC.

Nel Laboratorio di analisi dell'impianto è presente uno Spettrofotometro a Raggi X in grado di emettere radiazioni ionizzanti. L'uso di tale strumento è stato autorizzato ed è stato nominato un esperto qualificato in radioprotezione che verifica la corretta funzionalità dello strumento e la sua schermatura. Tutti gli operatori del laboratorio sono stati formati professionalmente al suo corretto uso.

Paesaggio

Gli aspetti paesaggistici della zona sono descritti nel SIA del 2012.

Le previsioni della Variante n. 5ter/2018, essendo solo di carattere gestionale, non modificano i fattori di impatto per la componente ambientale Paesaggio.

Beni storico – culturali ed artistici

I Beni storico - culturali ed artistici presenti nell'area interessata dall'impianto Marcon sono rimasti inalterati rispetto all'analisi svolta nel precedente Studio di Impatto Ambientale del 2012.

La proposta di Variante non incide sulla componente ambientale Beni storico – culturali ed artistici.

4. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con riferimento alla valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto il gruppo istruttorio ha predisposto, ai fini della richiesta di integrazioni, la relazione tecnica di seguito riportata:

"VISTO il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c), ed individuazione della struttura organizzativa per lo

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

svolgimento delle relative funzioni di segreteria, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b), della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

VISTO i contenuti dell'Articolo 4 – Funzionamento del Comitato e del gruppo istruttore incaricato, che al punto 7 recita: I consulenti esterni incaricati assicurano il proprio supporto tramite una relazione sottoscritta inerente gli aspetti per i quali sono chiamati ad integrare il Comitato.

VISTO quanto previsto all'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che dispone che la VIA comprenda la procedura di V.Inc.A di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la documentazione di progetto pervenuta ed in particolare l'elaborato E - Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'incidenza e Relazione Vinca 2017 a firma del tecnico consulente Arch. Claudio Pagani.

PRESO ATTO che il progetto proposto dalla Ditta consiste nella Variante n. 5/2018 e prevede:

- a) Eliminazione di alcuni limiti per i rifiuti in entrata
- b) Adeguamento degli spazi per lo stoccaggio provvisorio (inertizzazione)
- c) Potenziamento dell'attività di stoccaggio provvisorio (selezione e cernita);

PRESO ATTO che relativamente alla documentazione riferibile alla procedura di V.Inc.A è stata presentato il Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'incidenza - allegato E secondo le previsioni della D.G.R. n. 1400/17, emanata in attuazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE"

PRESO ATTO che è non stato chiaramente individuato il motivo di esclusione;

PRESO ATTO che la Relazione tecnica presentata, riferita al 2017 non permette di definire chiaramente la rispondenza al caso di non necessità della valutazione di incidenza.

PROPONE la seguente richiesta di integrazioni relativamente all'aspetto Natura 2000:

- La documentazione relativa alla valutazione d'incidenza ambientale risulta non formulata correttamente, la stessa va riformulata. Il modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza presentato, Allegato E alla DGR 1400/2017, risulta incompleto, non dà evidenza della condizione riconosciuta a motivo della non necessità della valutazione d'incidenza, non è infatti chiaramente indicata la fattispecie di esclusione individuata. Nella sola ipotesi di cui al punto 23) del Punto 2.2 Allegato A alla DGR 1400/17, oltre alla dichiarazione, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati e a definire chiaramente la rispondenza al caso di non necessità della valutazione di incidenza.
- La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:
 1. sintetica descrizione dell'intervento in valutazione (Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto trattamento rifiuti VARIANTE n. 5ter/2018);

Allegato A al Decreto n. ³ del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni dell'intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali nell'area interessata dalle previsioni dell'intervento;
4. sintetica descrizione delle attività previste dall'intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.

5. OSSERVAZIONI E PARERI

Sono pervenute due note di osservazioni:

1. Comune di Maser, nota n. 7210/7044 del 23/07/2019, assunta al prot.Reg.le al n. 328308 del 23/7/2019;
2. Provincia di Treviso, nota n.46001 del 18/07/2019, assunta al prot. Reg.le al n. 332610 in data 18/07/2019.

n. oss	Osservazione	Controdeduzione Ditta	Note Istruttorie
1 Comune di Maser n. 1	forte preoccupazione in relazione ai potenziali rischi per la salute e l'incolumità pubbliche derivanti dall'attività della Ditta in oggetto	Fin dall'approvazione del progetto nel 2013, l'attività della Ditta Marcon srl è stata costantemente monitorata da ARPAV Treviso che ha eseguito annuali Ispezioni Integrate Ambientali, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 smi: nel 2013, 2015, 2016 e 2017, senza rilevare alcun potenziale rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. A tale proposito si richiamano le Relazioni ARPAV citate nello Studio di Impatto Ambientale unitamente alle Relazioni Periodiche di autocontrollo del 2015, 2016 e 2017 trasmesse agli Enti di Vigilanza (SIA pag. 106 e 107).	L'ultima ispezione integrata fatta da ARPAV è quella del 2018, con trasmissione della relazione finale in data 24/12/2018 (Vedi paragrafi precedenti). Come precedentemente descritto, si rileva che l'ultima ispezione integrata ha rilevato, oltre ad alcune difformità/criticità legate alla gestione dei rifiuti, alcuni rischi legati alla sicurezza e alla salubrità dell'ambiente di lavoro, poi confermate dalle ispezioni SPISAL di agosto e settembre 2019. Con la Variante n. 6/2019 la ditta ha dato riscontro alle richieste di ARPAV e SPISAL, recepite nell'ambito di questo procedimento.
2 Comune di Maser n. 2	Incremento delle sostanze pericolose presenti nel sito, in particolare la richiesta di innalzamento dei limiti in concentrazione per determinate tipologie di rifiuti in entrata ... A ciò si aggiunge un aumento del quantitativo di rifiuti pericolosi stoccabili nel sito. ... si chiede che venga approfondito da parte degli Enti interessati (in particolare ARPAV, Vigili del Fuoco) il rispetto della Normativa Seveso (D. Lgs. 105/2015 - Direttiva per il controllo del pericolo di incidenti	In merito al rispetto della Normativa Seveso, si fa presente che la Variante n. 5/2017, sottoposta alla fase di screening, conteneva le Tabelle di verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso III per il rispetto dei limiti D. Lgs 105/2015. La fase di screening si è conclusa con la decisione di assoggettare la Variante alla Valutazione di Impatto Ambientale ed essendo stata modificata nel frattempo la normativa Seveso III per l'emaneazione degli adeguamenti tecnici, la Marcon srl ha provveduto ad aggiornare la verifica per il rispetto della normativa incaricando il dott. Paolo Grigoletto. La verifica ha confermato la non assoggettabilità ad D. Lgs 105/2015 (Allegato 2).	Si prende atto degli esiti della verifica effettuata dal professionista incaricato dalla ditta che dimostrano la non assoggettabilità al D. Lgs. n. 105/2015

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO N. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

	rilevanti) considerando i quantitativi massimi stoccabili e le massime pericolosità attribuibili".		
3 Comune di Maser n.	<p>Si teme in particolare il verificarsi di incendi data la frequenza con cui accadono nelle aziende del settore e visto che un principio d'incendio è accaduto anche in questa azienda.</p> <p>Si ritiene altresì che la dispersione di sostanze inquinanti in atmosfera al verificarsi di questo scenario possa avere effetti disastrosi</p> <p>... si chiede che vengano approfonditi tutti gli scenari di pericolo con logiche di controllo e di autocontrollo quali quelle richieste dalla normativa specifica per aziende ad incidente rilevante.</p>	Oltre alla verifica "Seveso", per quanto riguarda la sicurezza antincendio si riporta il Verbale dell'ispezione eseguita dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso in data 4 luglio 2019 dove non si esprime alcun rilievo sulle misure gestionali esistenti; anzi afferma che "il controllo è risultato conforme". Si può quindi dedurre che il sistema antincendio e la sua gestione sono predisposti al fine di ridurre il più possibile il rischio di incendio nell'impianto (Allegato 3).	<p>Si conferma che nel corso dell'evento richiamato dalla ditta il sistema antincendio ha funzionato correttamente ed ha estinto l'incendio sul nascere, impedendo la propagazione delle fiamme al resto del capannone.</p> <p><u>Proposta di prescrizione</u></p> <p>Per quanto riguarda l'aumento del quantitativo massimo di rifiuti stoccabili presso l'impianto, dovrà essere concordato con i VV.F. l'aggiornamento della documentazione relativa alla Prevenzione Incendi.</p>
4 Provincia di Treviso, lett. a)	a) uno studio sugli effetti in scala reale, rispetto a quanto ora autorizzato, dei rischi relativi alle reazioni chimico-fisico (reazioni esotermiche, produzione di gas, etc.) che si possono presentare durante i trattamenti dei rifiuti il cui contenuto inquinante risulta aumentato potenzialmente in maniera considerevole;	<p>con riferimento ai test di laboratorio eseguiti in occasione della Relazione tecnica del 27 dicembre 2019 relativa al Punto 2 delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico regionale per osservare che nessuno dei nuovi rifiuti testati ha comportato reazioni esotermiche rilevanti o sviluppo di gas. Le reazioni condotte durante i test di laboratorio, replicabili su scala industriale, sono ben documentate in letteratura e non implicano l'adozione di sistemi di protezione individuale e collettiva diversi da quelli già adottati in impianto.</p> <p>L'osservazione sui rischi relativi alle reazioni chimico-fisiche per il trattamento di rifiuti con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle attuali risulta pertanto assorbita dall'integrazione progettuale richiesta dal Comitato Regionale VIA (punto 2 della nota in data 13 agosto 2019).</p>	La ditta ha fornito le informazioni richieste (vedi anche paragrafo 5.1.4)
5 Provincia di Treviso, lett. b)	b) procedure gestionali e di tracciabilità che permettano di evidenziare le modalità di trattamento tra i rifiuti aventi limiti di accettabilità modificati (800 Mg/anno) e quelli che mantengono i limiti attuali;	<p>l'osservazione forse deriva da una fuorviante interpretazione del Progetto nel senso che gli 800 Mg/anno non rappresentano una quantità separata o a sé stante rispetto alle quantità in ingresso nell'impianto ma costituiscono una stima teorica quantitativa, dei rifiuti che, nell'arco di un anno, possono superare, solo per alcuni parametri, i limiti stabiliti dall'AIA vigente. La quantità indicata è da intendersi pertanto ricompresa nella potenzialità già autorizzata per l'impianto chimico-fisico dei rifiuti liquidi di 90.000 Mg/anno.</p> <p>Nella Relazione di Variante sono infatti riportati i test di laboratorio (sia interno che esterno) associati alla dimostrazione della capacità tecnica dell'impianto per il trattamento dei rifiuti nel caso avessero alcuni inquinanti sopra le soglie autorizzate, capacità che rientra nelle attuali procedure gestionali integrate dalle modifiche operative proposte.</p> <p>Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto restano sottoposti allo stesso regime procedurale esistente che garantisce la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali condotte</p>	Non verranno modificati i quantitativi di rifiuti trattabili presso l'impianto già autorizzati.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

28 GEN. 2021

Direzione Ambiente



		(zone di stoccaggio, operazioni di smaltimento eseguite, impianti utilizzati, eventuali reagenti impiegati, rifiuti prodotti, ecc.) con le integrazioni che il Comitato vorrà, se del caso, inserire nel PMC o nella nuova AIA.	
6 Provincia di Treviso, lett. c)	c) rivalutare la prescrizione richiamata a valle della Tabella dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati di cui al punto 11. della D.G.R.V. n. 11 del 25/01/2017, in quanto non coordinata con i dati presentati nella relazione della ditta in termini di spazi e volumetrie di stoccaggio: "... i rifiuti stoccati possono essere presenti nei vari Comparti, nel rispetto del limite complessivo ... di rifiuti pericolosi... e ... di rifiuti non pericolosi..."	la terza osservazione della Provincia di Treviso assume la stessa interpretazione fuorviante in quanto ritiene che le nuove quantità debbano essere coordinate con la possibilità di bilanciamento dei rifiuti tra i diversi comparti, già consentita con l'approvazione della Variante n. 1/2014 autorizzata con Decreto Regionale n. 82 del 28 ottobre 2014. Il mantenimento di questa possibilità risulta fondamentale per la corretta gestione dell'impianto poiché consente una risposta immediata e flessibile alle fluttuazioni quantitative della domanda di trattamento che il mercato esprime. Senza di essa si potrebbe Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 559299 data 30/12/2019, pagina 177 di 424 verificare molto facilmente il blocco delle entrate in un certo Comparto a causa del superamento della potenzialità di stoccaggio autorizzata, avendone contemporaneamente uno o due vuoti per mancanza di richiesta.	Considerato che: 1. è già possibile gestire i quantitativi di rifiuti in maniera flessibile tra i vari comparti; 2. nel comparto C possono essere stoccati solo rifiuti non pericolosi; 3. vi è la puntuale indicazione della capacità di stoccaggio per le singole aree, <u>Proposta di modifica dell'autorizzazione</u> si propone di modificare la prescrizione eliminando la suddivisione per comparto del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti, confermando il divieto di stoccaggio di rifiuti pericolosi nel Comparto C.
7 Provincia di Treviso, lett. d)	d) verificare le modalità di campionamento pre-trattamento e post-trattamento dei rifiuti;	la verifica delle modalità di campionamento pre e post trattamento, non risulta necessaria poiché l'aumento delle quantità stoccate non modifica né la giacitura né lo stato fisico e la pezzatura del materiale, non influenzando per tali motivi le modalità di campionamento in essere. Rimangono pertanto applicabili la procedura di campionamento descritta al paragrafo 9.3.16 del Piano di Monitoraggio e Controllo e gli altri documenti previsti dal Sistema di Gestione adottato (linee guida per la definizione del piano di campionamento dei rifiuti, verbale di campionamento, ecc.).	
7 Provincia di Treviso, lett. e)	e) effettuare verifiche, in relazione all'aumento del carico, strutturale sulla pavimentazione e sulle strutture verticali nell'eventualità che i rifiuti poggino anche su di esse, qualora non già effettuate.	la verifica strutturale richiesta per l'aumento del carico sulla pavimentazione e sui setti verticali ha dato esito positivo così come indicato nell'allegata Dichiarazione del 18 ottobre 2019 a firma dell'Ing. Ivan Bubola.	Si prende atto degli esiti della verifica strutturale effettuata dal professionista incaricato dalla ditta, che ha dato esito positivo così come indicato nell'allegata Dichiarazione del 18 ottobre 2019.

6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO S.I.A.

6.1. VALUTAZIONI PRELIMINARI

RELAZIONE ARPAV 21/12/2018

Con nota del 24.12.2018, ARPAV - Dipartimento di Treviso ha trasmesso la relazione finale relativa all'ispezione ambientale eseguita nell'impianto in oggetto ai sensi dell'art. 29 - decies, co. 3, del D. lgs. n. 152/2006. Gli esiti di detta ispezione hanno evidenziato alcune criticità nella gestione dell'impianto nella sua consistenza attuale, con particolare riferimento "all'inertizzazione e alle aspirazioni", per i quali è stata

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

ravvisata la necessità di individuare appositi interventi di adeguamento e miglioramento. In particolare, ARPAV ha fatto presente che "anche con le linee di aspirazione in funzione si è rilevata la costante presenza di emissioni diffuse di polveri e presenza anche marcata di odori, nel corso di tutti i sopralluoghi effettuati" e, ancora, che in tutte le aree di lavoro e transito si sono ravvisati "odori tipici di gas di scarico". A seguito dell'acquisizione degli esiti di detta ispezione, gli Uffici regionali si sono attivati chiedendo da un lato alla Ditta di mettere a punto le misure gestionali suggerite da ARPAV (nota dell'08.02.2019), dall'altro trasmettendo la relazione finale di ARPAV anche al competente SPISAL per le valutazioni/verifiche di propria competenza. La Ditta ha riscontrato alla richiesta degli Uffici con successiva nota del 12 aprile 2019. In data 28 giugno si è svolta una Conferenza di Servizi con gli Enti interessati, nell'ambito della quale è stato accertato che la Ditta non ha di fatto risposto in maniera esaustiva alle richieste formulate dagli Enti. Inoltre alla Conferenza mancava lo SPISAL che ha tuttavia comunicato di aver programmato per il mese di luglio uno specifico controllo in impianto.

Si evidenzia che il progetto presentato in VIA prevede un consistente aumento della capacità di stoccaggio dei rifiuti, anche pericolosi, all'interno dello stabilimento e che il possibile aumento di emissioni e in particolare di polveri, anche in ambiente di lavoro, connesso a tale incremento di stoccaggio, ha comportato l'assoggettamento a VIA del medesimo progetto, in esito all'istruttoria svolta in fase di verifica di assoggettabilità (vedi DDR n. 104 del 29.11.2018).

La stessa Ditta Marcon, nella documentazione trasmessa il 12 aprile 2019, propone la modifica di alcune prescrizioni derivanti dal provvedimento di Compatibilità Ambientale di VIA rinviandone pertanto la valutazione nell'ambito del progetto n. 11/19 di cui all'istanza presentata a Febbraio 2019.

Infine si evidenzia che le criticità e le violazioni riscontrate da ARPAV e comunicate con la succitata nota del 24.12.2019, sono state riportate in sintesi nel SIA ma non risultano essere state descritte dalla Ditta nelle pertinenti sezioni della scheda E della modulistica AIA allegata al progetto n. 11/2019. Mancano inoltre nel progetto presentato le proposte progettuali/gestionali necessarie per superare i rilievi di ARPAV.

Sulla base di quanto sopra, si propone di chiedere alla Ditta di:

integrare il progetto presentato in VIA con le proposte di adeguamento avanzate a seguito dell'ispezione ARPAV relativa all'annualità 2018, con particolare riferimento alle emissioni diffuse di polveri e presenza anche marcata di odori anche in ambiente di lavoro, opportunamente implementate al fine di tener conto degli esiti della Conferenza del 28 giugno 2019 e delle ulteriori valutazioni che emergeranno nel frattempo dagli eventuali sopralluoghi dello SPISAL, nonché di provvedere all'aggiornamento della scheda E della modulistica AIA con le violazioni e le criticità evidenziate da ARPAV nella medesima ispezione di cui sopra.

RIFIUTI PRODOTTI

All'esito della fase di screening, relativamente alla richiesta di eliminazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti liquidi in ingresso al trattamento chimico - fisico autorizzato, il Comitato Via aveva evidenziato la necessità di acquisire "la valutazione dell'incremento del contenuto inquinante dei rifiuti in uscita dal processo (in particolare dei fanghi)". Si premette che, rispetto alla richiesta formulata in fase di screening, la ditta ha in realtà rimodulato tale aspetto innalzando i limiti di accettabilità di un numero limitato di inquinanti proponendo l'eliminazione degli stessi solo per Solidi Sospesi e COD.

La ditta ha simulato in laboratorio il trattamento dei rifiuti liquidi partendo da matrici di rifiuto reali (tranne che per alcuni casi nel quale la concentrazione di specifici inquinanti è stata aumentata artificialmente per dimostrare la fattibilità del trattamento anche a concentrazioni elevate). Sui rifiuti liquidi in uscita ha eseguito le opportune analisi chimica a dimostrazione dell'efficacia del trattamento e al fine di classificare, dal punto di vista della pericolosità, i medesimi rifiuti. La ditta, come richiesto dal Comitato VIA, ha anche stimato i quantitativi di reagenti necessari per il trattamento dei rifiuti liquidi a seguito dell'eliminazione dei limiti di accettabilità.

Relativamente ai fanghi prodotti, invece, la ditta si è limitata a calcolare il contenuto dei contaminanti, sulla base delle percentuali di abbattimento degli stessi e delle percentuali di distribuzione solido/liquido a seguito del trattamento stesso. Ne consegue che, per alcuni parametri, la ditta afferma che le caratteristiche di pericolo dipendono "dalla natura del SS" (per quanto riguarda il trattamento dei solidi sospesi) e dalla "natura della frazione organica" (per il trattamento del COD), proprio perché si è basata sulle percentuali di abbattimento

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



e non su analisi specifiche. Discorso diverso può essere fatto per gli altri inquinanti, in quanto si sapeva con esattezza la natura degli stessi.

Non sono state inoltre fatte considerazioni in relazione ai potenziali sbocchi e possibilità di trattamento di detti fanghi neanche dal punto di vista della trattazione teorica; né sono state fatte stime sull'eventuale incremento di reagenti al fine del trattamento dei medesimi fanghi nella linea interna di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti solidi.

Sulla base di quanto sopra si propone di chiedere alla ditta di:

approfondire, anche mediante l'esecuzione di analisi chimiche complete, i seguenti aspetti:

- pericolosità dei fanghi prodotti nel trattamento chimico - fisico dei rifiuti liquidi;
- trattabilità di tali fanghi nella linea interna di stabilizzazione/inertizzazione;
- incremento nell'utilizzo di reagenti per il trattamento degli stessi nella linea di cui sopra.

CIRCOLARE "STOCCAGGI"

La ditta ha presentato nuova proposta di modifica del PMC (Rev. 1.0) come prescritto dal D.D.R. n. 11/2018, la quale prevede il recepimento della Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2019 (BATc per il trattamento dei rifiuti, la richiesta riguardava in particolare le BAT nn. 2 e 52) e l'adeguamento alla circolare ministeriale n. 4064 del 15/03/2018 come peraltro chiesto dal Comitato VIA.

Nell'Allegato 26 della documentazione presentata, inoltre, la ditta ha relazionato specificatamente in merito alla Circolare del 15/03/2018.

Si evidenzia al riguardo che la Circolare n. 4064 del 15/03/2018 è stata completamente sostituita dalla Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 avente stesso oggetto.

Si propone di chiedere alla Ditta di:

verificare i contenuti della documentazione già presentata in relazione alla nuova Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019 e presentare, qualora lo ritenesse necessario, i relativi aggiornamenti.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

In sede di richiesta integrazioni formale non è stato chiesto niente in merito alla Relazione di Riferimento in quanto la norma di riferimento (DM n. 272/2014) è stata dichiarata illegittima dal TAR del Lazio con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017.

In data 6/05/2019 (e quindi successivamente alla scadenza del termine per la richiesta di integrazioni formale scaduta il 1/05/2019) sul sito del MATTM è stato pubblicato il DM 104/2019, relativo appunto alla Relazione di Riferimento, in sostituzione del precedente DM 272/2014. Tuttavia il regolamento in parola, per poter diventare efficace, deve essere pubblicato in gazzetta ufficiale.

Si propone di chiedere alla Ditta di:

presentare, qualora fosse pubblicato in GU il DM 104/2019, la relazione di riferimento secondo le indicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto, ovvero la relazione sugli esiti della procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 4.

6.2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/7/2019 il progetto è stato discusso e in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni di seguito indicate:

- 1) integrare il progetto presentato in VIA con le proposte di adeguamento avanzate a seguito dell'ispezione ARPAV relativa all'annualità 2018, con particolare riferimento alle emissioni diffuse di polveri e presenza anche marcata di odori anche in ambiente di lavoro, opportunamente implementate al fine di tener conto degli esiti della Conferenza del 28 giugno 2019 e delle ulteriori valutazioni che emergeranno nel frattempo dagli eventuali sopralluoghi dello SPISAL, nonché di provvedere

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

all'aggiornamento della scheda E della modulistica AIA con le violazioni e le criticità evidenziate da ARPAV nella medesima ispezione di cui sopra.

- 2) approfondire, anche mediante l'esecuzione di analisi chimiche complete, i seguenti aspetti:
 - pericolosità dei fanghi prodotti nel trattamento chimico – fisico dei rifiuti liquidi;
 - trattabilità di tali fanghi nella linea interna di stabilizzazione/inertizzazione;
 - incremento nell'utilizzo di reagenti per il trattamento degli stessi nella linea di cui sopra.
- 3) verificare i contenuti della documentazione già presentata in relazione alla nuova Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019 e presentare, qualora lo ritenesse necessario, i relativi aggiornamenti;
- 4) presentare, qualora fosse pubblicato in GU il DM 104/2019, la relazione di riferimento secondo le indicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto, ovvero la relazione sugli esiti della procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 4;
- 5) In merito alla valutazione di incidenza ambientale:
 - La documentazione relativa alla valutazione d'incidenza ambientale risulta non formulata correttamente, la stessa va riformulata. Il modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza presentato, Allegato E alla DGR 1400/2017, risulta incompleto, non dà evidenza della condizione riconosciuta a motivo della non necessità della valutazione d'incidenza, non è infatti chiaramente indicata la fattispecie di esclusione individuata. Nella sola ipotesi di cui al punto 23) del Punto 2.2 Allegato A alla DGR 1400/17, oltre alla dichiarazione, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati e a definire chiaramente la rispondenza al caso di non necessità della valutazione di incidenza.
 - La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:
 1. sintetica descrizione dell'intervento in valutazione (Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto trattamento rifiuti VARIANTE n. 5ter/2018);
 2. localizzazione cartografica-coroografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni dell'intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
 3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali nell'area interessata dalle previsioni dell'intervento;
 4. sintetica descrizione delle attività previste dall'intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.
- 6) Controdedurre alle osservazioni presentate dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Maser e trasmettere, ove necessario, la relativa documentazione integrativa.

6.3. RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI**Punto 1: Variante n. 6/2019**

In risposta al punto 1 della richiesta di integrazioni n. 359828 del 13/08/2019, la ditta ha trasmesso in copia anche la Variante n. 6/2019, i cui contenuti sono stati già descritti ai paragrafi precedenti.

I contenuti della variante sono stati per la maggior parte valutati immediatamente applicabili senza necessità di modifica dell'autorizzazione nell'ambito della specifica procedura ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 (Conferenza di Servizi del 22/01/2020 e nota di riscontro del 20/02/2020 - varianti di cui ai punti A, B.a, C, D, E). Diversamente, per due delle varianti proposte (varianti di cui ai punti B.b e B.c), la Conferenza ha valutato che dovessero essere valutate nell'ambito della procedura di VIA in itinere.

Allegato A al Decreto n. ³ del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Nell'ambito di questo procedimento verranno pertanto recepite e, per quanto riguarda le varianti B.b e B.c, valutate le modifiche di cui alla Variante n. 6/2019.

Le due varianti proposte riguardano l'una trattamenti di tipo chimico fisico (operazione di smaltimento D9) e l'altra operazioni di miscelazione (operazione di smaltimento D13).

Paragrafo B.b.: Pretrattamento e Trattamento tramite il controllo dell'alcalinità

L'AIA vigente (DDR n. 11/2017) definisce in maniera precisa sia le attività di miscelazione che le attività di trattamento chimico-fisico dei rifiuti (liquidi e solidi) consentite in impianto. In particolare, relativamente all'attività di trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi (inertizzazione) prevede, tra le altre cose, che:

- "... l'attività di miscelazione preliminare può essere effettuata solo ed esclusivamente tra partite di rifiuti aventi gli inquinanti critici ..., sensibili alla medesima ricetta. ..."
- "... i contaminanti contenuti in concentrazioni rilevanti in ciascuno dei rifiuti che compongono la miscela da inertizzare devono essere sensibili al trattamento. ..."
- "... inquinanti critici: i composti che rendono pericolosi i rifiuti, ovvero i contaminanti per i quali non sono rispettati i criteri di accettabilità sul tal quale o sull'eluato dell'impianto di destino prefissato. ..."

In definitiva il trattamento di inertizzazione autorizzato prevede la possibilità di sottoporre a detta attività solo rifiuti che hanno uno o più inquinanti critici, come sopra definiti.

La ditta ha tuttavia evidenziato la necessità di effettuare altri tipi di trattamento chimico-fisico e/o di miscelazione di rifiuti volti a trattare specifiche criticità dei rifiuti non necessariamente legate al contenuto di "inquinanti critici".

Le due nuove linee permetteranno il trattamento chimico-fisico dei rifiuti che non sono ammissibili al processo di inertizzazione autorizzato sulla base delle prescrizioni dell'AIA vigente.

La nuova linea produttiva utilizzerà le stesse attrezzature adibite al trattamento di inertizzazione. La finalità di questi processi è quello di:

- migliorare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti,
- ridurre il potenziale impatto negativo sull'ambiente;
- ridurre i rischi per la salute degli operatori durante le lavorazioni nello stabilimento e nelle fasi di smaltimento successive.

I rifiuti destinati ad essere smaltiti in discarica potranno essere avviati a queste linee di trattamento soltanto se rispettano "ab origine" i limiti di accettabilità dell'impianto di destino prefissato, poiché i trattamenti di immobilizzazione e stabilizzazione (totale e parziale) sono già autorizzati ed effettuati nell'ambito dell'inertizzazione dei rifiuti.

Il processo si sviluppa in due fasi: Pretrattamento e Trattamento tramite il controllo dell'alcalinità. Ognuna delle due fasi può essere attuata in maniera indipendente dall'altra ovvero sequenzialmente.

Procedure:

1. Pre-trattamento: (esempi non esaustivi)

- a. **chimico:** mediante aggiunta di additivi per trasformare le sostanze pericolose in sostanze non pericolose senza modifica della classificazione del rifiuto; tale pretrattamento si applica ai rifiuti non pericolosi contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori alla soglia di pericolosità, nonché ai rifiuti pericolosi per i quali il processo è in grado di ridurre la concentrazione della sostanza pericolosa senza scendere sotto il limite che ne determina la pericolosità o la perdita della caratteristica di pericolo ad essa associata (es.: Rifiuto pericoloso per presenza di ossido di nichel e bicromato di potassio da avviare ad

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

- incenerimento: trattamento del bicromato di potassio mediante riduzione del cromo esavalente in trivalente; nessun trattamento dell'ossido di Ni);
- b. **chimico:** mediante aggiunta di additivi per ridurre la potenziale reattività del rifiuto (ad es. Rifiuto non pericoloso con pH acido per presenza di acido solforico, ma con test di corrosività ed irritabilità negativo (non pericoloso) da avviare ad incenerimento: neutralizzazione dell'acido solforico con calcio idrossido per formazione di solfato di calcio e acqua);
 - c. **chimico:** mediante aggiunta di additivi per ridurre la mobilità degli inquinanti le cui concentrazioni rispettano i limiti dell'impianto di destino finale, ma presentano concentrazioni nell'eluato prossime a detti limiti (ad es.: Rifiuto non pericoloso con eluato conforme ai limiti della discarica, ma con Cu 4,6 mg/L (limite di 5 mg/L): aggiunta di piccole quantità di solfuro di sodio per immobilizzare il rame.);
 - d. **chimico-fisico:** mediante aggiunta di leganti per migliorare le caratteristiche di stabilità fisica del rifiuto migliorando la compattezza e la durezza del materiale e riducendone la permeabilità e la tendenza a produrre percolato (es.: Rifiuto pericoloso smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi ma con resistenza al taglio diretto inferiore a 50 kPa: trattamento di miglioramento stabilità fisica mediante aggiunta di leganti idraulici);
 - e. **fisico:** per ridurre la disperdibilità del rifiuto nell'ambiente (ad esempio trasformando i rifiuti polverulenti in rifiuti non polverulenti mediante aggiunta di fluidificante per esempio acque di seconda pioggia trattenute) o per migliorare la lavorabilità o la stabilità fisica (ad esempio addensando rifiuti "moli" con additivi assorbenti).
2. **Il trattamento per il controllo dell'alcalinità** consiste nella correzione della bassa alcalinità del rifiuto attraverso la miscelazione con altri rifiuti ad alta alcalinità o, qualora necessario, con l'aggiunta di reagenti.

I rifiuti ad elevata alcalinità sono caratterizzati da un pH basico stabile nel tempo perché poco soggetto all'effetto di fenomeni acidificanti come le piogge acide o la fermentazione acida e danno maggiori garanzie di sicurezza ambientale specialmente quando i rifiuti pericolosi contengono alte concentrazioni di metalli pesanti perché la loro eventuale bassa alcalinità, ossia la loro bassa capacità di neutralizzare gli acidi, li rende facilmente soggetti all'abbassamento del pH dovuto ad una perturbazione esterna, favorendo la mobilità degli inquinanti metallici e di conseguenza un rischio elevato di contaminazione ambientale. Questo dà maggiori garanzie in termini di stabilità e non reattività dei rifiuti smaltibili in discarica, con particolare riferimento alle discariche di rifiuti non pericolosi autorizzate a smaltire anche rifiuti pericolosi "stabili non reattivi" ai sensi dell'art. 6, com. 4, DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii, oltre che a quelli non pericolosi poiché essi, pur avendo concentrazioni inferiori di sostanze pericolose, possono essere comunque soggetti a variazioni del loro pH con conseguenti fenomeni di mobilità dei metalli in essi contenuti.

Il Trattamento tramite il controllo dell'alcalinità può prevedere sia il trattamento dei rifiuti singolarmente (mediante l'aggiunta di additivi alcalini), che la loro miscelazione prima del trattamento. Quest'ultima ha lo scopo di ottimizzare l'uso di reagenti sfruttando l'alta alcalinità di alcuni rifiuti mescolandoli con altri poco alcalini e riducendo di conseguenza la necessità nell'uso di additivi per il raggiungimento dell'obiettivo.

I rifiuti generati da entrambe le operazioni di trattamento sopra descritte saranno analizzati e classificati mediante attribuzione delle HP effettive, ritenendo il materiale ottenuto come rifiuto prodotto dalla Marcon srl.

Inoltre essendo i trattamenti di tipo chimico-fisico, i codici EER attribuiti al rifiuto prodotto potranno avere le voci speculari 190205*/190206 (fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose/fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05).

Solamente nel caso di trattamento di rifiuti pericolosi "stabili e non reattivi" destinati ad essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi la ditta propone di poter usare anche il codice 190304* (rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08*) oltre al codice 190205*, come indicato nel diagramma di flusso.

Per quanto riguarda il trattamento per il controllo dell'alcalinità, i controlli del processo prevedono che:

Allegato A al Decreto n. ³ del 28 GEN. 2021

ALLEGATO n. 3
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

- l'analisi dell'ANC_{4,5} mediante il laboratorio interno (anche con metodi speditivi) sia eseguita in fase di omologa o sul primo carico conferito dopo l'omologa positiva, per tutti i rifiuti avviati al Trattamento;
- sia verificato l'esito del Trattamento su ogni partita di rifiuti prodotta dal processo mediante l'analisi dell'ANC_{4,5} tramite il laboratorio interno (anche con metodi speditivi);
- ogni Lotto produttivo costituito da una o più partite provenienti dal trattamento e destinato ad essere smaltito in discarica sia caratterizzato e classificato;
- per ogni partita di rifiuto prodotta dal trattamento, classificata pericolosa e destinata ad essere smaltita in discariche per rifiuti non pericolosi, l'analisi di caratterizzazione del Lotto produttivo preveda anche la determinazione del parametro ANC "completo" e la prova geotecnica di resistenza al taglio diretto.

Per ogni rifiuto da avviare ai processi di *Pretrattamento* e di *Trattamento tramite il controllo dell'alcalinità* sarà compilata una "Scheda di omologa" specifica caratterizzata dagli stessi elementi della "Scheda di cui al punto 15 AIA" già approvata dalla Conferenza dei Servizi del 22/01/2020 per l'inertizzazione, dove le voci Criticità, Finalità del trattamento e Additivi non troveranno corrispondenza con le definizioni riportate nel Decreto di autorizzazione, paragrafo Inertizzazione, ma avranno scopo descrittivo del trattamento che si intende condurre sul rifiuto.

Inoltre, in caso di trattamento congiunto di rifiuti sarà compilato il "Resoconto del Trattamento", analogo al Resoconto di inertizzazione approvato dalla Conferenza dei Servizi del 22/01/2020 per il trattamento di Inertizzazione.

La ditta propone due nuovi elenchi di rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento proposte.

Paragrafo B.c.: Modifica della relazione specialistica "Attività di miscelazione (Aggiornamento)" del 2 gennaio 2013 (AIA 11/2017) ed integrazione delle modalità operative del processo di miscelazione (PMC rev. 1.1)

La proposta di Variante 6/2019 prevede la modifica della Relazione specialistica di miscelazione approvata dal vigente provvedimento di AIA nei seguenti due aspetti (indipendenti tra di loro):

- Inserimento del nuovo Gruppo 8S di miscelazione per rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi;
- Possibilità di utilizzare le attrezzature ed i box dell'impianto di inertizzazione per le attività di miscelazione, considerato che alcuni rifiuti sottoposti a miscelazione sono compatibili con tali attrezzature e che la loro miscelazione nei box di stoccaggio può favorire la dispersione di polveri in ambiente di lavoro.

La prima integrazione darebbe la possibilità di miscelare ed avviare a discarica i rifiuti che rispettano "ab origine" i limiti dell'impianto di destino, che non possiedono le caratteristiche per essere ammessi al trattamento di inertizzazione e per i quali il Responsabile Tecnico ritiene non necessario il processo di Pretrattamento e trattamento tramite il controllo dell'alcalinità. Tale attività è già autorizzata e la ditta chiede di integrare l'elenco dei codici EER ammessi (Elenco 8s).

La seconda integrazione darebbe la possibilità di poter utilizzare l'infrastruttura dell'impianto di inertizzazione per effettuare l'attività di stoccaggio e di miscelazione allo scopo di limitare la diffusione di polveri, essendo l'impianto dotato di specifica tramoggia di carico per rifiuti polverulenti e impianti di aspirazione, oltre che sfruttare il miscelatore per ottenere una commistione più omogenea tra i diversi rifiuti.

La ditta propone pertanto la modifica della tabella di stoccaggio di cui al punto 14 dell'AIA, con la sostituzione di quanto riportato nella colonna "Tipologia di rifiuti stoccati" in corrispondenza delle aree 73/A/B/C/D con il seguente testo: "Stoccaggio di rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico e dalla miscelazione dei rifiuti solidi - pericolosi o non pericolosi".

Allegato A al Decreto n. ³ del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

PUNTO 2:

La documentazione integrativa trasmessa da evidenza delle prove di trattamento eseguite in laboratorio e dalle successive verifiche analitiche supplementari, eseguite su campioni di liquido depurato e fango pressato, che hanno delimitato le seguenti casistiche (in sintesi):

- i fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi sono risultati non pericolosi in 4 casi su 8;
- in 7 casi su 8, sulla base dell'autorizzazione in essere, non è possibile sottoporre a trattamento chimico fisico i fanghi pressati in quanto;
- in 5 casi su 7 rispettavano i limiti del test di cessione per lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi, comprese quelle con deroghe per DOC e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;
- in 2 casi su 7 è stata individuata come destinazione finale l'incenerimento a causa dell'elevato contenuto di sostanza organica;
- in 1 caso su 8 i fanghi potevano essere avviati direttamente a smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi oppure essere sottoposti a trattamento chimico fisico per essere successivamente avviati a smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi, in quanto stabili e non reattivi.
- Stante i risultati di cui sopra, l'incremento nell'utilizzo di reagenti appare limitato (circa 20 kg/anno), anche relativamente al successivo trattamento dei fanghi nell'impianto di trattamento chimico/fisico per rifiuti solidi successivo al trattamento chimico/fisico su rifiuti liquidi.

Le ulteriori prove di trattamento fatte in laboratorio e le conseguenti verifiche analitiche, hanno dato i seguenti risultati in relazione alle richieste di integrazione:

- in 4 casi su 8 i fanghi pressati sono risultati pericolosi, in particolare:
 - HP 14 - per presenza di idrocarburi;
 - HP4, HP6, HP14 - per presenza di idrossido di rame;
 - HP10, HP14 - per presenza di composti del piombo;
 - HP14 - per presenza di composti dell'arsenico;
- solo in 1 caso su 8 i fanghi sono risultati trattabili presso l'impianto di trattamento chimico/fisico per rifiuti solidi; per quanto riguarda gli altri 7 casi:
 - 5 sono inviabili direttamente a smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a ulteriore trattamento (comprese discariche con deroghe; alcuni rifiuti pericolosi sono risultati rispondere ai requisiti per essere considerati "stabili e non reattivi");
 - 2 sono da avviare direttamente ad impianti di incenerimento dato l'elevato contenuto di sostanza organica;
- come visto in precedenza, solo in uno degli 8 casi di studio i fanghi sono stati giudicati idonei al trattamento chimico/fisico di rifiuti solidi, e quindi l'aumento di reagenti stimato è quantitativamente limitato (circa 20 kg/anno).

PUNTO 3: Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019

"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"

A seguito della richiesta di documentazione integrativa la ditta ha presentato apposita relazione riguardo l'adempimento alle previsioni della Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Si rileva che la ditta ha fornito puntuale riscontro relativamente ai contenuti della circolare, evidenziando anche le differenze con la Circolare 4064/2018 (sostituita, appunto, dalla 1121/2019).

Nello specifico la circolare tratta i seguenti aspetti:

Punti 1 e 2 (premesse e contesto autorizzativo/obiettivi);

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

Punto 3 Garanzie finanziarie (normate in maniera puntuale dalla Regione del Veneto, da ultimo con la DGRV 2721/2014).

Per i punti 4. La prevenzione del rischio negli impianti di gestione rifiuti, 5. Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi e 6. Modalità di gestione, la ditta ha fatto una disamina puntuale delle indicazioni fornite dalla Circolare, evidenziando le eventuali integrazioni rispetto alla precedente Circolare del 2018.

PUNTO 4: RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si rileva che il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 recante "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26/08/2019 nella Serie generale - n. 199.

Si evidenzia che a causa di un riferimento errato nella nota di richiesta integrazioni dovuto a mero errore materiale, il proponente non è stato in grado di rispondere alla richiesta nei tempi previsti.

Ad ogni buon conto la relazione di riferimento è un adempimento specifico previsto dalla normativa relativa all'AIA, e che pertanto tale documentazione, che dovrà essere in ogni caso fatta pervenire in tempi adeguati per consentirne l'istruttoria, verrà valutata in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del PAUR.

PUNTO 5: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

A seguito della richiesta di integrazioni, il proponente ha riformulato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e ha trasmesso la relazione tecnica richiesta, permettendo al gruppo istruttorio di pervenire valutazioni che seguono.

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'impianto è esterno ai siti della rete Natura 2000, il sito della rete Natura 2000 più prossimo all'impianto è il SIC IT2340002 "Colli Asolani", posto ad una distanza minima di 950 metri. Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente Mario Innocente, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23) "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei diversi impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli Habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti. Non sono previste modifiche dell'assetto dell'area che possano interessare habitat riconosciuti, l'analisi degli impatti prodotti esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi o elementi naturali ad essi riconducibili.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA: le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.

PUNTO 6: RISCONTRO OSSERVAZIONI PERVENUTE

La ditta ha dato riscontro puntuale alle osservazioni formulate dal Comune di Maser e dalla Provincia di Treviso, che sono stato puntualmente riportate nel precedente paragrafo n. 5

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO 3 del 28 GEN. 2021AL DECRETO n. 1081 del _____

Direzione Ambiente

**6.4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE****6.4.1. QUADRO DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO**

Come richiamato in premessa, il progetto dell'impianto nella sua configurazione attuale è stato approvato con DGRV n. 2372 del 16/12/2013.

Tale provvedimento comprendeva il parere favorevole di Compatibilità Ambientale ed il rilascio dell'AIA per l'approvazione del progetto e l'esercizio provvisorio dell'impianto.

Successivamente al Collaudo Funzionale dell'impianto, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale "definitiva" (DDR n. 11 del 25/01/2017).

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito la disamina sintetica delle prescrizioni impartite dalla Commissione VIA regionale nel Parere n. 472/2013, come modificato dal parere n. 590/2016 limitatamente alla parte relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (prescrizioni VIA nn. 17, 26, 26bis e 26ter), in quanto la parte relativa all'AIA è stata poi recepita nell'Ambito del DDR n. 11/2017, che costituisce, ad oggi, autorizzazione a sé stante, e le cui prescrizioni verranno valutate successivamente nell'ambito della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'Art. 27bis del D.Lgs. n. 152/2006.

- per quanto riguarda le prescrizioni nn. 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 (1° parte), 20, 21, 22, 23 (3° parte), 24, 25, 28, 29, 31 e 32 sono state verificate dal Collaudatore nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA definitiva;
- per quanto riguarda le prescrizioni nn. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18, 23 (1° parte), 26 ter, 27 e 30, trattandosi di prescrizioni gestionali, le stesse verranno riprese nell'ambito dell'AIA e aggiornate sulla base delle modifiche impiantistiche/gestionali e alla normativa nel frattempo intervenuta;
- per quanto riguarda le prescrizioni nn. 7, 19 (2° parte), 23 (2° parte), 26 e 26bis, nell'ambito del procedimento di AIA potranno essere meglio dettagliate le condizioni per la loro applicazione;

6.4.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali**

L'Articolo 13 – Criteri di esclusione – prevede che:

"1. E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie è demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.

3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi."

Per quanto riguarda i criteri di esclusione assoluta di cui all'Elaborato D, si rileva che, relativamente alla:

"... distanza di sicurezza minima tra:

- *l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento, intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto;*
- *gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso)."*

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



vi sono almeno 7 abitazioni entro il raggio di 100 m dagli impianti che svolgono l'attività di trattamento rifiuti (pressa imballatrice, trituratore, chimico/fisico solidi e liquidi) ed entro il raggio di 150 m dall'impianto di inertizzazione (l'impianto di trattamento chimico fisico rifiuti liquidi non è stato considerato in quanto posto in posizione intermedia tra i due già considerati).

L'Articolo 16 – Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti – prevede che:

"...omissis..."

3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati."

Per quanto riguarda la prima prescrizione, si rimanda alla disamina delle BAT di settore, alle quali la ditta è tenuta ad adeguarsi in quanto l'impianto rientra tra quelli soggetti a rilascio di AIA.

Per quanto riguarda la seconda prescrizione, si rileva che l'istanza della ditta non prevede né l'aumento della capacità di trattamento complessiva (intesa come capacità produttiva) né l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati ma solamente un aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti e l'individuazione - con la variante 6-ter - di nuovi trattamenti che tuttavia rientrano nell'ambito delle operazioni e delle potenzialità già autorizzate.

Al riguardo si rinvia ai pareri resi dalla Direzione Ambiente con nota n. 371117 del 16.09.2015 e n. 23911 del 21.01.2016 relativi, tra l'altro, alla corretta interpretazione del sopra richiamato art. 13 dove si evidenzia, in particolare, che il significato giuridico della congiunzione "e" vincola l'applicazione del comma 3 al verificarsi di entrambe le condizioni.

6.4.3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Sostituzione Carboni Attivi:

Si evidenzia inoltre che, nell'ambito del procedimento relativo al superamento delle criticità evidenziate da ARPAV nell'ambito dell'ispezione integrata AIA 2018, conclusasi, da ultimo, con la comunicazione di variante n. 6/2019 e dalla Conferenza di Servizi del 22/01/2020, è stato valutato che:

- il livello di saturazione dei carboni verrà misurato e verificato ogni 3 mesi per un anno;
- la ditta continuerà a sostituire i carboni ogni 6 mesi;
- sulla base degli esiti del monitoraggio, potrà essere modificata la frequenza di sostituzione dei carboni attivi.

Considerato che:

- la prescrizione di sostituire i carboni attivi ogni 6 mesi indipendentemente dal loro livello di saturazione è stata data nell'ambito del procedimento di VIA del 2010 (D.G.R.V. n. 296 del 16/02/2010, annullata dal TAR; poi ripresa dalla D.G.R.V. n. 2372 del 16/12/2013),
- ARPAV, nell'ambito dell'ispezione integrata del 2018 ha evidenziato che "potrebbe essere più significativa la sostituzione/rigenerazione dei carboni attivi in base alla verifica dell'effettiva diminuzione del grado di adsorbimento (in genere determinato con la verifica dell'aumento in peso del carbone, secondo le specifiche fornite dal produttore), come adottato in altri impianti.";
- la ditta ha in essere un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera di COV mediante FID per tutti e tre i punti di emissione dotati di carboni attivi;
- il monitoraggio trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi è iniziato ad ottobre 2019, e quindi, non si avranno i risultati prima di novembre 2020;

Proposta Di Prescrizione: sostituzione carboni attivi

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC 2020

Direzione Ambiente

si propone di dar mandato agli uffici regionali deputati al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in accordo con gli enti deputati al controllo, di valutare l'eventuale modifica di tale prescrizione al termine del periodo di monitoraggio.

Limiti Di Emissione C3:

Dai dati di monitoraggio trasmessi dalla ditta, si rileva che i valori medi misurati per il Camino 3 sono i seguenti:

Parametro	UM	Limite Autorizzato	Dato misurato
Polveri Totali	mg/Nm ³	10	0.3
Metalli nelle polveri: Cd	mg/Nm ³	0.05	0.0034
Metalli nelle polveri: Pb+Cr+Cu	mg/Nm ³	0.5	0.0101
Ammine+NH ₃	mg/Nm ³	15	0.59
Acido Solfidrico	mg/Nm ³	1	0.05
COV	mgC/Nm ³	150	5

La ditta prevede un aumento del COV fino a 5,2 mgC/m³ (+ 0,2 mgC/m³).

Per quanto riguarda le BAT, posto che la ditta ha applicato la BAT 53, lettera a (Adsorbimento) per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti volatili, le BAT-AEL specifiche individuano i seguenti limiti individuati dalla BAT 53 stessa:

Tabella 6.10 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL* (media del periodo di campionamento)
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm ³	1-5
TVOC	mg/Nm ³	3-20**

* Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante.

** Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm³ quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione

Nell'ambito del rilascio del precedente parere di Compatibilità Ambientale e dell'AIA, l'Acido Cloridrico non è stato considerato composto rilevante e quindi non è stato normato nell'AIA stessa; è stato invece considerato come rilevante l'Acido Solfidrico, che è stato quindi normato dall'autorizzazione ponendo un limite specifico.

Per quanto riguarda i COV, posto che il Camino C3 ha una portata media misurata di 32.600 m³/h, ne risulta che il quantitativo emesso è pari a 0.16 kg/h, valore al di sotto dei 0,5 kg/h di cui alla nota ** alla tabella 6.10 sopra riportata, e quindi risulta che l'intervallo applicabile è compreso tra 3 e 45 mg/Nm³.

Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla ditta ed in linea con la proposta di adeguamento alle migliori tecniche disponibili relativamente ai camini C1 e C2 (vedi di seguito nella relazione), al fine di garantire un miglioramento della performance ambientale dell'impianto, si propone di prescrivere l'adeguamento del limite delle Polveri totali da 10 a 2 mg/Nm³.

Proposta di prescrizione C3:

Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla ditta, anche alla luce dell'aumento della concentrazione in uscita stimata, e in adeguamento alle migliori tecniche disponibili applicabili al trattamento specifico, si propone di prescrivere l'adeguamento del limite dei COV da 150 mgC/Nm³ attuali a 45 mgC/Nm³.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A 24 DIC. 2020

AL DECRETO n. 1089 del _____

Direzione Ambiente



Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla ditta ed in linea con la proposta di adeguamento alle migliori tecniche disponibili relativamente ai camini C1 e C2 (vedi di seguito nella relazione), al fine di garantire un miglioramento della performance ambientale dell'impianto, si propone di prescrivere l'adeguamento del limite delle Polveri totali dai 10 mg/Nm³ a 2 mg/Nm³.

Polverosità

Nella relazione integrata AIA 2018 ARPAV segnala elevata polverosità nella zona dell'inertizzatore, argomentazione poi affrontata anche nel corso del procedimento per il superamento delle criticità. Inoltre, anche lo SPISAL, nell'ambito di un sopralluogo effettuato ad agosto 2019, ha rilevato, tra le altre cose, la presenza di polverosità diffusa e gas di scarico all'interno del Comparto 1.

NOTA ISTRUTTORIA: Variante n. 6/2019

Con la comunicazione di Variante n. 6/2019 del 9/12/2019 la ditta ha proposto una serie di modifiche al sistema di aspirazione interno al capannone finalizzate ad ottimizzare l'aspirazione e concentrarla dove c'è una produzione maggiore (anche temporaneamente a causa della loro movimentazione) di polveri, senza tuttavia andare a modificare le portate in uscita dall'impianto. In estrema sintesi, le modifiche comunicate constano nel:

1. Nuovo programma di manutenzione della rete di aspirazione
2. il miglioramento/implementazione del sistema di aspirazione attraverso:
 - 2.1. aspirazione localizzata per gli automezzi all'interno del Comparto 1
 - 2.2. miglioramento dell'aspirazione dalla tramoggia di carico dei rifiuti;
 - 2.3. miglioramento dell'aspirazione nei box di stoccaggio dei rifiuti;
 - 2.4. chiusura dei nastri trasportatori
 - 2.5. sostituzione dei muletti diesel e spazzatrice;
 - 2.6. installazione di Filtri catalizzatori;
 - 2.7. aspirazione nel locale pausa lavoro
3. elaborazione di un cronoprogramma attuativo delle modifiche all'impianto di aspirazione;

queste varianti sono state comunicate ma sono già state valutate come non sostanziali dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 22/01/2020 e direttamente attuabili (ad eccezione delle varianti che necessitano di SCIA comunale) senza necessità di modifica dell'autorizzazione. Il riscontro è stato comunicato alla ditta con nota n. 81971 del 20/02/2020.

Le varianti verranno recepite nella nuova AIA da rilasciare nell'ambito di questa procedura.

Limiti Di Emissione C1 E C2

Dai dati di monitoraggio trasmessi dalla ditta, si rileva che i valori medi misurati per il Camino 3 sono i seguenti:

Parametro	UM	Limite	Dato misurato	
		Autorizzato	C1	C2
Polveri Totali	mg/Nm ³	10	0.71	0.24
Metalli nelle polveri: Cd	mg/Nm ³	0.05	0.0028	0.0027
Metalli nelle polveri: Pb+Cr+Cu	mg/Nm ³	0.5	0.0086	0.0081
Ammine+NH ₃	mg/Nm ³	15	0.62	0.61
Acido Solfidrico	mg/Nm ³	1	0.05	0.05

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente

COV mgC/Nm³ 150 5.8 8.8

La ditta prevede un aumento del COV fino a 6 mgC/m³ (+0,2 mgC/m³) per il C1 e fino a 9.2 mgC/m³ (+0.4 mgC/m³) per il C2 a seguito dell'aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti.

Per quanto riguarda le BAT, posto che la ditta ha applicato le BAT nn.41, lettera a (Adsorbimento) per quanto riguarda l'abbattimento degli inquinanti volatili, le BAT-AEL specifiche individuano i seguenti limiti individuati dalla BAT 41 stessa:

Tabella 6.8 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5

Si noti infine come per tutti i parametri normati, le reali emissioni sono molto al di sotto dei limiti imposti (mediamente pari a circa il 4-5% del valore limite). Si ritiene pertanto opportuno adeguare i limiti imposti basandosi sui dati reali delle emissioni in atmosfera.

Proposta di prescrizione C1, C2.

Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla ditta e in adeguamento alle migliori tecniche disponibili applicabili al trattamento specifico, si propone di prescrivere l'adeguamento del limite delle Polveri totali dai 10 mg/Nm³ a 2 mg/Nm³.

Visti inoltre i dati di monitoraggio dei COV, anche alla luce dell'aumento della concentrazione in uscita stimata ed alla proposta di prescrizione di adeguamento di detto limite relativamente al cammino C3 (vedi paragrafi precedenti), si propone di prescrivere l'adeguamento del limite dei COV da 150 mg/Nm³ attuali a 45 mg/Nm³.

Limiti Di Emissione C4

Dai dati di monitoraggio trasmessi dalla ditta, si rileva che i valori medi misurati per il Cammino 4 sono i seguenti:

Parametro	UM	Limite Autorizzato	Dato Misurato
Polveri Totali	mg/Nm ³	10	0.31
Metalli nelle polveri: Cd	mg/Nm ³	0.05	0.0033
Metalli nelle polveri: Pb+Cr+Cu	mg/Nm ³	0.5	0.0099

La ditta non prevede variazioni delle emissioni a seguito dell'aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti.

Per quanto riguarda le BAT, posto che la ditta ha applicato le BAT nn.25, lettera b (Filtro a tessuto) per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri, le BAT-AEL specifiche individuano i seguenti limiti individuati dalla BAT 25 stessa:

Tabella 6.8 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



Proposta di prescrizione C4:

Sulla base dei dati di monitoraggio forniti dalla ditta e in adeguamento alle migliori tecniche disponibili applicabili al trattamento specifico, posto che la ditta non prevede un aumento significativo delle emissioni a camino di polveri, si propone di prescrivere l'adeguamento del limite delle Polveri totali dai 10 mg/Nm³ a 2 mg/Nm³.

Cessazione Della Qualifica Di Rifiuto

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, la ditta è autorizzata a produrre i seguenti materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

- carta/cartone;
- argento metallico.

A seguito della recente modifica dell'Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta ha trasmesso documentazione relativa alle modalità di lavorazione ed alle caratteristiche di detto materiale, come previsto dalla normativa modificata.

Per quanto riguarda i possibili impatti ambientali delle lavorazioni in oggetto, queste sono già state sottoposte a precedente procedimento di VIA conclusosi favorevolmente, inoltre le modifiche richieste nel presente procedimento non hanno influenza su tali processi: si ritiene quindi compiuta la verifica sugli impatti ambientali delle lavorazioni, mentre il completo rispetto delle condizioni dettate dall'art. 184-ter verrà valutato nell'ambito dell'istruttoria inerente all'AIA.

Nuovi trattamenti D9 e Modifica Dell'attività Di Miscelazione

I nuovi trattamenti richiesti non comportano né una modifica delle tipologie di rifiuto gestite in impianto, né tanto meno un aumento dei quantitativi degli stessi. Detti trattamenti rientrano nell'operazione D9 già autorizzata sui rifiuti solidi che tuttavia si riferiscono a casistiche non riconducibili nelle definizioni delle operazioni di stabilizzazione/solidificazione espressamente previste dall'autorizzazione vigente. Per l'effettuazione di detti trattamenti sono utilizzate le attrezzature e le aree già in uso presso l'impianto e dotate dei necessari presidi ambientali. Con riferimento a detti trattamenti, nonché alla modifica dell'attività di miscelazione, non si rilevano pertanto impatti ambientali specifici diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli valutati nel SIA presentato; si tratta di aggiornare la relativa autorizzazione integrata ambientale tenendo conto in particolare delle seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda l'operazione denominata dalla ditta come "pre-trattamento" si evidenzia quanto segue:

- trattasi di operazioni di trattamento chimico fisico vere e proprie e non di operazioni preliminari, anche se poi gli stessi rifiuti vengono avviati a successive operazioni di smaltimento (come previsto, peraltro, dalla definizione dell'operazione di smaltimento D9); si propone quindi di rinominarle operazioni di "Trattamento";
- si ritiene che le operazioni di trattamento da autorizzare debbano essere descritte nel dettaglio; per questo motivo si propone di autorizzare solamente le operazioni puntualmente descritte dalla ditta nelle relazioni presentate;
- si ritiene che, almeno per quanto riguarda le operazioni di trattamento finalizzate a modificare le caratteristiche fisiche dei rifiuti, debbano essere preventivamente individuati i parametri per verificare l'efficacia di trattamento.
- relativamente a detti trattamenti deve farsi riferimento alla definizione di lotto omogeneo ed alle modalità e frequenze di caratterizzazione del rifiuto in uscita già vigenti per l'inertizzazione (vedi in particolare prescrizione lettera f del paragrafo pertinente dell'AIA).

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A

AL DECRETO N. 3 DEL 28 GEN. 2021 D.L.C. 2020



- si propone infine di specificare che ulteriori modalità tecniche e gestionali in merito alle operazioni autorizzate (rifiuti ammessi, lotti, schede di lavoro, ...) potranno essere meglio specificate nell'ambito dell'istruttoria inerente all'AIA.

Per quanto riguarda l'operazione denominata dalla ditta come "trattamento per il controllo dell'alcalinità" si evidenzia quanto segue:

- premesso che l'attribuzione del codice EER spetta al produttore del rifiuto, si ritiene che, sulla base della descrizione dell'operazione fatta dalla ditta, non sia corretta l'applicazione del codice EER 190304 ai rifiuti in uscita dall'operazione denominata "trattamento per il controllo dell'alcalinità", in quanto lo stesso non va a modificare la pericolosità dei componenti dei rifiuti e non trasforma i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi⁸;
- relativamente a detto trattamento deve farsi riferimento alla definizione di lotto omogeneo ed alle modalità e frequenze di caratterizzazione del rifiuto in uscita già vigenti per l'inertizzazione (vedi in particolare prescrizione lettera f del paragrafo pertinente dell'AIA)
- si propone infine di specificare che ulteriori modalità tecniche e gestionali in merito alle operazioni autorizzate (rifiuti ammessi, lotti, schede di lavoro, ...) potranno essere meglio specificate nell'ambito dell'istruttoria inerente all'AIA.

Per quanto riguarda la modifica proposta all'attività di miscelazione, si propone di valutare nell'ambito dell'AIA la congruità dei rifiuti di cui all'elenco 8s fornito dalla ditta con le operazioni proposte.

Esame BATc:

Per quanto riguarda la conformità alle BATc di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rileva la sostanziale conformità dell'impianto alla norma tecnica richiamata, e l'applicazione delle BAT pertinenti relativamente alle attività svolte. Come precedentemente descritto nell'ambito della proposta di modifica dei limiti di emissione, si rappresenta che gli stessi verranno modificati d'ufficio in conformità alle previsioni delle BAT-AEL.

Prevenzione Incendi

Per quanto riguarda l'aumento del quantitativo massimo di rifiuti stoccabili presso l'impianto, dovrà essere concordato con i VV.F. l'aggiornamento della documentazione relativa alla Prevenzione Incendi.

Stoccaggio dei rifiuti

Vista la seconda parte della prescrizione AIA relativa al quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in impianto e l'osservazione b della Provincia di Treviso, e vista anche la successiva prescrizione AIA che specifica il quantitativo massimo stoccabile riferito alle singole aree, si propone di rimuovere completamente il vincolo della distribuzione tra comparti del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti e di mantenere solamente la seconda parte della prescrizione, aggiornando i quantitativi secondo l'istanza di modifica proposta e mantenendo, per il Comparto 3, il divieto di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed i vincoli per i rifiuti odorigeni.

⁸ Con riferimento all'ALLEGATO alla DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014, "DEFINIZIONI":

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;
7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 1081 del 24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



6.4.4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Emissioni Diffuse/Fuggitive

Posto che come previsto dal PMC la Ditta effettua con frequenza biennale il monitoraggio delle emissioni diffuse, e viste le ulteriori verifiche sulle emissioni fuggitive fatte nell'ambito del SIA, si propone di prescrivere, come condizione ambientale al fine del monitoraggio previsto dall'Art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, che, nell'ambito della prima campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse previste dal PMC di cui sopra successiva alla messa a regime dell'impianto dopo le modifiche introdotte dal presente progetto, venga effettuata un'ulteriore campagna di monitoraggio delle emissioni fuggitive come svolta nell'ambito del SIA al di fuori dell'impianto (sul tetto in posizione centrale a una distanza di circa 4 metri dalla finestra tra il comparto 2 ed il comparto 3 e all'esterno del portone del comparto 1). Le misurazioni vanno effettuate con il funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, ove possibile, e nelle condizioni ambientali più critiche (periodo estivo).

Al termine del monitoraggio di cui sopra, dovrà essere presentata una relazione riepilogativa dei risultati ed il confronto dei dati con la situazione ante-operam, nonché dei dati stimati nella fase di progettazione, e correlati con la descrizione delle attività in corso del periodo di monitoraggio.

Odori

Vista la vicinanza delle abitazioni all'impianto e le frequenti segnalazioni degli abitanti per la presenza di odori molesti che nel passato hanno interessato l'attività della Ditta, e considerato che le modifiche progettuali causano un aumento delle emissioni di COV, si propone di prevedere che in caso si verifichi il ripetersi delle segnalazioni, la Regione possa disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti>); la Ditta dovrà in seguito individuare e proporre le soluzioni per il superamento delle eventuali criticità riscontrate.

7. VALUTAZIONI FINALI

Premesso quanto sopra,

- valutato lo studio di impatto ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
- preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 24/2020 in data 24/6/2020, con la quale il gruppo istruttorio dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;
- preso atto che il progetto di variante 5/ter 2018, oggetto della presente istruttoria, ha approfondito e risolto le criticità evidenziate nell'esito della precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla variante 5/2017 (DDR Commissioni Valutazioni n. 104 del 29/11/2018);
- preso atto che la variante 6/2019, presentata al fine di dare riscontro alle criticità evidenziate nel corso delle ispezioni svolte dall'ARPAV nel 2018 e da SPISAL nel 2019 e recepita come risposta alla richiesta di integrazioni, contribuisce a migliorare le performance ambientali complessive dell'impianto con particolare riferimento agli aspetti legati alla gestione dei rifiuti e alla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
- tenuto conto che le indicazioni/prescrizioni gestionali che costituiscono l'Autorizzazione Integrata Ambientale, compresa la modifica dei limiti di emissione in adeguamento alle BAT-AEL, verranno valutate in sede di conferenza di servizi convocata ai fini del rilascio del provvedimento unico regionale;

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021ALLEGATO A
DECRETO n. 3 del 28 GEN. 2021
24 DIC. 2020

Direzione Ambiente



tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Presidente ed il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon Srl - Variante 5ter/2018" presentato dalla società Marcon s.r.l., con sede legale in Maser (TV), Via Dei Rizzi 4 (C.F. e P.IVA. 01949890261), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 24/2020 in data 24/6/2020, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Dopo la messa a regime dell'impianto a seguito dell'attuazione delle modifiche di cui al progetto presentato, dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse, puntuali e fuggitive, in corrispondenza dello svolgimento della campagna di misurazione delle emissioni diffuse prevista dal PMC; le analisi delle emissioni diffuse e puntuali devono essere fatte secondo le condizioni ed i metodi previsti dal PMC, mentre le analisi delle emissioni fuggitive dovranno essere fatte alle medesime condizioni e per gli stessi punti esterni in cui sono state fatte le verifiche per la redazione del SIA; al termine della campagna dovrà essere presentata una relazione riepilogativa di confronto tra le analisi ante e post operam e con i dati attesi previsti dal SIA; detta relazione deve essere correlata con la descrizione delle attività in corso del periodo di monitoraggio; le misurazioni vanno effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, ove possibile e nelle condizioni ambientali più critiche (periodo estivo); la Ditta dovrà comunicare a Regione, Provincia, Comune di Maser ed ARPAV l'inizio della campagna di monitoraggio, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, nonché gli esiti della stessa
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse secondo PMC, successiva alla messa a regime dell'impianto
Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

Allegato A al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

ALLEGATO AAL DECRETO n. 1081 del 24 DIC 2020

2

Direzione Ambiente



CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	<p>In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Regione del Veneto, o a questa inoltrate dal Comune, dall'AULSS, dalla Provincia o dall'ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Maser e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell'indagine medesima.</p> <p>Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Regione del Veneto, entro 60 giorni dall'accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Regione del Veneto
Soggetto verificatore	Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

Visto Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Ing. Loris Tomiato

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DECRETO N. 1109 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Ditta MARCON S.R.L. – Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Comune di localizzazione: Maser (TV).
Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018), relativo al progetto: "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante Ster/2018".
Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 – Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. a seguito di modifica sostanziale.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ricomprendersi nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica sostanziale di cui al progetto "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante Ster/2018", presentato dalla Ditta Marcon S.r.l.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTEProvvedimenti amministrativi di riferimento

- PREMESSO** che la ditta Marcon S.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Treviso a trasferire dal centro di Maser l'attività di gestione e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, al sito di via dei Rizzi nel 1989. L'impianto approvato dalla Provincia nel 1989 e avviato nel 1990 è stato successivamente autorizzato all'ampliamento nel 1994 dalla Regione del Veneto ed autorizzato all'esercizio dalla Provincia di Treviso, da ultimo con D.D.P. n. 337/2007;
- PREMESSO** che l'impianto in parola, nella sua configurazione attuale, è stato autorizzato con un provvedimento di Parere Favorevole di Compatibilità ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), comprensiva dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, con D.G.R.V. n. 2372 del 16/12/2013 (Parere VIA n. 427 del 31/07/2013) e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATO** il D.D.R. n. 11 del 25/01/2017 con cui la Regione del Veneto ha emesso il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale Definitiva a seguito della presentazione del collaudo funzionale dell'impianto;
- DATO ATTO** che il provvedimento di A.I.A. definitiva – D.D.R. n. 11/2017 – è stato successivamente modificato con i seguenti provvedimenti a seguito di comunicazione ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006:
- D.D.R. n. 76 del 9/11/2018 (Variante n. 5bis/2017 del 22/06/2017);
 - D.D.R. n. 556 del 20/06/2020 (Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 15, paragrafo "Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)", lettera g del DDR n. 11/2017 per il conferimento di rifiuti esitati dall'operazione di miscelazione ad un altro impianto intermedio, prima dell'avvio a smaltimento definitivo).
- DATO ATTO** che il provvedimento di A.I.A. definitiva – D.D.R. n. 11/2017 – è stato successivamente

Allegato B al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

modificato con i seguenti provvedimenti a seguito dell'emanazione da parte della Regione del Veneto della D.G.R.V. n. 119/2018 del 7/02/2018, recante "*Piano regionale Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29/04/2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti*" (temporaneamente sospesi nell'attesa del giudizio del Giudice amministrativo):

- D.D.R. n. 94 del 9/11/2018 (Adeguamento alla D.G.R.V. n. 119/2018);
- D.D.R. n. 115 del 31/12/2018 (proroga termini per l'adeguamento alle disposizioni della D.G.R.V. n. 119/2018).

DATO ATTO

inoltre che le seguenti Varianti "non sostanziali" sono state ritenute realizzabili senza la necessità di rilascio di uno specifico provvedimento di modifica:

- Variante n. 6/2019, lettere A, B.a, C,D, ed E;
- Variante n. 7/2020 (bonifica e sostituzione del tetto in cemento-amianto del Comparto 2).

Iter procedura art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA

l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 76440 del 22/2/2019, successivamente rettificata dal proponente con nota ricevuta in data 25/2/2019 con prot. n. 78562, con la quale la società Marcon s.r.l. (sede legale: Maser (TV), Via Dei Rizzi 4; C.F./P.IVA: 01949890261), ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale;

PRESO ATTO

che, in allegato all'istanza di cui sopra, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

VISTA

la nota della Direzione regionale Commissioni Valutazioni prot. n. 129949 del 1/4/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 17/4/2019, presso la sala riunioni del Municipio di Maser;

CONSIDERATO

che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/4/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

VISTA

la nota prot. n. 198229 del 21/5/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l'avvio del procedimento e l'esito della verifica di completezza della documentazione.

PRESO ATTO

che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) sono pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti

- Provincia di Treviso (ricevuta con prot. n. 322810 del 18/7/2019);
- Comune di Maser (ricevuta con prot. n. 328308 del 23/7/2019).

CONSIDERATO

che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/7/2019 il progetto è stato

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

- discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, congiuntamente alle osservazioni pervenute dagli Enti, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 13/8/2019 prot. n. 359828;
- TENUTO CONTO** che la società proponente ha richiesto con nota del 21/08/2019 (ricevuta con prot. n. 366882) la proroga di 180 giorni del termine fissato per la presentazione delle integrazioni richieste con nota regionale del 13/8/2019 e che la U.O. V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 390230 del 10/9/2019, la presa d'atto delle motivazioni adottate dalla società e la concessione della proroga richiesta;
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con le seguenti trasmissioni: in data 10/9/2019 (acquisita con prot. n. 390954), in data 11/9/2019 (acquisita con prot. n. 391072), in data 23/9/2019 (acquisita con prot. n. 407431), in data 10/12/2019 (acquisita con prot. n. 531332) e in data 30/12/2019 (acquisita con prot. n. 559299);
- PRESO ATTO** che successivamente la società ha trasmesso con nota del 24/1/2020 (ricevuta con prot. n. 37800 del 27/1/2020) un nuovo avviso al pubblico, il quale è stato pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e la cui pubblicazione è stata comunicata a tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate con nota del 29/01/2020 prot. n. 43006;
- TENUTO CONTO** che a seguito dell'emanazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in particolare l'art. 103 che prevede la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" e del D.L. n. 23 del 08/04/2020 in particolare l'art. 37 che prevede i "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza", derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza dei trenta (30) giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto avviso, come previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., risulta posticipata al 22/5/2020;
- CONSIDERATO** che decorsi i suddetti termini dalla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenuti pareri ed osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale da parte del pubblico interessato;
- VISTA** la nota prot. n. 219313 del 4/6/2020 con la quale è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli i richiesti dal Proponente, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che in data 1/07/2020 si è riunito il Comitato regionale V.I.A., il quale ha espresso – relativamente al progetto in parola – parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.
- VISTA** la nota n. 0073848 del 27/08/2020, assunta al prot. regionale al n. 336987 in data 28/08/2020, con cui ARPAV- Direzione Tecnica – Servizio Osservatorio Rifiuti, la quale ha trasmesso i risultati dell'istruttoria per la verifica della conformità delle attività di recupero svolte dalla ditta che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto secondo i dettami del "nuovo" Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
- CONSIDERATO** che in data 09/09/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale del 04/06/2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha comunicato con nota del 7/09/2020 la propria impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi, oltre che i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Piave;

Allegato B al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell'emergenza da COVID-19, ha espresso a maggioranza dei presenti il parere favorevole – relativamente al progetto di cui trattasi - al rilascio della compatibilità ambientale, nonché al rilascio degli altri titoli abilitativi richiesti dal proponente che, nel caso specifico, si sostanziano nella sola Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, come da relativo verbale trasmesso con la nota n. 426163 del 7/10/2020;
- DATO ATTO** che il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato subordinato alle modalità, indicazioni e prescrizioni proposte dai competenti Uffici della Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti, con le modifiche approvate in sede di Conferenza di Servizi;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della Conferenza di Servizi del 9/09/2020, i rappresentanti della Provincia di Treviso e di ARPAV, prima del voto finale, hanno dichiarato di non esprimersi nel merito di come vengono trasposte in autorizzazione le valutazioni tecniche svolte in sede di conferenza di servizi, che è di competenza della Regione, ma solamente in merito al fatto se il provvedimento e, nello specifico, le prescrizioni proposte consentono o meno lo svolgimento efficace dell'attività di controllo;
- VISTO** che, successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, la ditta ha presentato per le vie brevi a mezzo e-mail in data 28/09/2020 le seguenti osservazioni all'istruttoria e alla proposta di AIA presentata nell'Ambito della Conferenza di Servizi del 9/09/2020 (in breve):
1. in merito alle prescrizioni ex-DGRV n. 119 attualmente “congelate” dalla sospensiva TAR ma che sarebbero introdotte e sospese nella nuova AIA fino alla sentenza di primo grado si segnala che:
 - o a seguito della decisione del Giudice Amministrativo l'operatività delle prescrizioni in argomento risulta sospesa non solo per la Marcon srl e le altre ditte ricorrenti ma anche per le ditte che, pur essendo coinvolte, non hanno ritenuto di dover impugnare al TAR il provvedimento regionale, ottenendo così un vantaggio economico;
 - o Qualora le prescrizioni fossero “congelate” fino alla sentenza di secondo grado la Marcon srl potrebbe, forse, ottenere vantaggi concorrenziali soltanto nel caso in cui le ditte non ricorrenti decidessero di non impugnare i provvedimenti regionali. L'eventuale vantaggio concorrenziale sarebbe peraltro giustificato dal fatto di aver presentato ricorso mentre le altre ditte sono rimaste acquiescenti.
 - o Inoltre sospendere le prescrizioni fino alla sentenza del Consiglio di Stato eviterebbe la presentazione di altri ricorsi fotocopia.
 2. In merito alla tabella di cui al punto d) del capitolo “Altre operazioni di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi diverse dall'inertizzazione” si segnala che i rifiuti prodotti dalle operazioni i.2, i.4, i.5 per le quali è indicata una “Destinazione esterna” ad “incenerimento (D10)”, potranno essere avviati a miscelazione interna prima dell'avvio a smaltimento definitivo, come previsto dall'attuale ciclo produttivo.
Si propone pertanto la modifica della seconda colonna della tabella sopra citata

Allegato B al Decreto n. 3 del 26 GEN. 2021



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

sostituendo, per le operazioni i.2, i.4, i.5, il termine “nessuna” con la dizione “nessuna/miscelazione”. Diversamente sarebbe negato il trattamento per tutte le piccole partite essendo impossibile avviarle singolarmente ad incenerimento.

3. In merito all’argomento “prevenzione incendi” si trasmette il parere favorevole dei Vigili del Fuoco in data 6 marzo 2019 che, approvando la documentazione tecnica presentata ai fini della sicurezza antincendio conferma, in particolare, l’installazione di un bidone di liquido schiumogeno nell’area del comparto 2.
4. La proposta di “rimuovere completamente il vincolo della distribuzione tra comparti del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti” non trova completa attuazione nella prescrizione “quantitativi autorizzati n. 11”. Si propone di mantenere, aggiornandola, l’attuale clausola che consente una gestione dinamica dei quantitativi assegnati inserita a suo tempo con la variante n. 1/2014 per la quale la Provincia di Treviso in data 12 giugno 2014 aveva espresso parere favorevole. ...*omissis*...
5. Relativamente alla prescrizione 14, si segnala che la planimetria di cui all’allegato B22 deve essere aggiornata con le modifiche progettuali approvate con la variante 6. A tale scopo si allega la planimetria aggiornata che viene iscritta nella nuova versione del PMC attualmente in fase di elaborazione.

VISTA

la nota del 7/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 426288 in data 07/10/2020 con cui la ditta ha trasmesso formalmente il layout impiantistico complessivo aggiornato a seguito della realizzazione delle opere di cui alla Variante n. 6/2019, anticipato con la sopra richiamata e-mail del 28.09.2020;

CONSIDERATO

che, relativamente alle osservazioni proposte dalla ditta in data 28/09/2020:

1. In merito al punto 1: tale osservazione era già stata affrontata nell’ambito della Conferenza di Servizi, la quale ha confermato che il “congelamento” delle prescrizioni di cui al provvedimento di adeguamento alla DGRV n. 119/2018 è valido anche in caso di eventuale sospensiva concessa nell’Ambito del ricorso al secondo grado di giudizio amministrativo; accogliere la proposta della Ditta comporterebbe inoltre un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle altre Ditte interessate.
2. In merito al punto 2: le operazioni richieste dalla ditta sono classificabili come “D13” nell’ambito del provvedimento di AIA; le nuove operazioni autorizzate (dalla i.2 alla i.5) sono inquadrare nell’ambito dell’operazione di smaltimento D9, recante “Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)”; non è quindi consentito eseguire operazioni D13 su rifiuti già sottoposti a trattamento D9;
3. In merito al punto 4: riguardo all’argomento trattato il Comitato VIA, nella seduta del 1/07/2020, ha proposto di “...rimuovere completamente il vincolo della distribuzione tra comparti del quantitativo massimo autorizzato di rifiuti e di mantenere solamente la seconda parte della prescrizione, aggiornando i quantitativi secondo l’istanza di modifica proposta e mantenendo, per il Comparto 3, il divieto di stoccaggio di rifiuti pericolosi ed i vincoli per i rifiuti odoriferi”; la prescrizione trasposta nell’ambito

Allegato B al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**



REGIONE DEL VENETO



giunta regionale

della Conferenza di servizi distingue i rifiuti in primis tra solidi e liquidi e poi tra pericolosi e non pericolosi; considerando che i rifiuti liquidi possono essere stoccati esclusivamente all'interno del Comparto 2, mentre nel Comparto 3 permane il vincolo di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, si rileva che effettivamente la prescrizione in parola, come proposta nell'ambito della Conferenza di Servizi, disattende di fatto la proposta del Comitato VIA di rimuovere la distinzione tra comparti, e la suddivisione tra solidi e liquidi nulla aggiunge alle limitazioni fisiche di stoccaggio dei comparti, esplicitati poi nei punti successivi;

RITENUTO

per tanto, relativamente alle osservazioni presentate dalla ditta in data 28/09/2020, di:

1. Non accogliere la proposta n. 1, in quanto come già chiarito nell'ambito della Conferenza di Servizi, il "congelamento" delle prescrizioni in parola è valido anche in caso di eventuale sospensiva concessa nell'Ambito del ricorso al secondo grado di giudizio amministrativo; la proposta della Ditta comporterebbe inoltre un ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle altre Ditte interessate.
2. Non Accogliere la proposta n. 2, in quanto, alla luce delle operazioni autorizzate presso l'impianto anche a seguito dell'approvazione della Variante in esame, non in linea con le previsioni normative nazionali;
3. Prendere atto dell'ottenimento del parere favorevole dei Vigili del Fuoco, e di adeguare di conseguenza le prescrizioni autorizzative (punto 3);
4. Accogliere la proposta di modifica n. 4, richiamando solamente la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ribadendo i divieti ed i vincoli non in contrasto con la proposta del Comitato regionale VIA;
5. Di richiamare nel provvedimento di autorizzazione il layout dell'impianto trasmesso con nota del 7/10/2020 sopra richiamata, rappresentativa della situazione impiantistica complessiva dell'installazione a seguito della realizzazione degli interventi realizzati in conformità alla Variante n. 6/2019, già valutato positivamente dalla Conferenza di Servizi del 22/01/2020 (punto 5);

RITENUTO

che la modifica della bozza di provvedimento di AIA approvata dalla Conferenza di Servizi del 9/09/2020 in recepimento delle osservazioni della ditta del 28/09/2020 valutate accoglibili, non contrasti, nel merito, con le decisioni prese nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;

RILEVATO

che la bozza di provvedimento di AIA presentata in sede di Conferenza di Servizi in data 9/09/2020 non ha tenuto conto della recente modifica all'AIA Vigente approvata con il D.D.R. n. 556 del 20/06/2020;

PRESO ATTO

che nell'Ambito della Conferenza di Servizi del 9/09/2020 è stato chiesto alla ditta di proporre un PMC aggiornato sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi stessa e previa concertazione con gli Enti di controllo (Provincia ed ARPAV);

VISTO

che, al termine della succitata fase di concertazione, con nota del 21/12/2020, assunta al prot. n. 548697 in data 24/12/2020, la ditta ha presentato il PMC aggiornato (revisione 1.3 del 18 dicembre 2020);

RITENUTO

che nella redazione del provvedimento di AIA finale debba essere tenuto conto di quanto

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021



REGIONE DEL VENETO



giunta regionale

sopra;

- VISTO** il decreto n. 1081 del 24/12/2020 con il quale il sottoscritto Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante Ster/2018", presentata da Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 – Maser (TV), P.IVA 01949890261), subordinatamente al rispetto delle medesime condizioni ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 120 del 01/07/2020 (Allegato A al medesimo decreto);
- TENUTO CONTO** che il provvedimento di AIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Marcon S.r.l.;
- RITENUTO** pertanto, con il presente provvedimento:
- di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 09/09/2020;
 - di rilasciare alla ditta Marcon S.r.l. (con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 – Maser (TV), P.IVA 01949890261), l'Autorizzazione Integrata ambientale da ricomprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) relativamente al progetto "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante Ster/2018", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);
- VISTA** le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016 e ss.mm.ii.
- VISTA** la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
- VISTI** i D.D. Lgs. n. 36/2003 e n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
- VISTE** la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
- VISTA** la DGRV n. 568/2018 recante la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA** la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

2. di prendere atto delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 9/09/2020;
3. di rilasciare alla ditta Marcon S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, n. 4 – Maser (TV), P.IVA 01949890261, l'Autorizzazione Integrata ambientale da ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativamente al progetto "Sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante Ster/2018", subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Arca Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);
5. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia, anche in termini temporali, a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
6. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Ing. Loris Tomiato

FIRMATO

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 1/16

Autorizzazione Integrata Ambientale

dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Maser (TV), via dei Rizzi n. 4

Autorizzazione

1. E' confermata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Via dei Rizzi 4 in Comune di Maser (TV), catastalmente censito al foglio 14 particelle 646, 642, 15, 16, e 582. L'Autorizzazione è rilasciata, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
2. Il presente provvedimento risulta comprensivo dell'adeguamento dell'installazione e dell'Autorizzazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti approvate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 agosto 2018) e, pertanto, costituisce riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'Art. 29-octies, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006.
3. La presente Autorizzazione è rilasciata alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi 4 - Maser (TV).
4. La ditta MARCON S.r.l. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004. A tale proposito si prescrive inoltre che:
 - a. In caso di mancato rinnovo c/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14000, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire dalla data di rilascio del PAUR;
 - b. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14000 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa
 - c. Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
6. Ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, è comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - a. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come meglio specificate al successivo punto 11.
 - b. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V, titolo I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Allegato B al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 2/16



Garanzie finanziarie

7. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Treviso, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del PAUR, l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate a garanzia dell'attività autorizzata con l'estensione delle medesime alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Dette garanzie dovranno essere calcolate con riferimento al nuovo quantitativo massimo di stoccaggio autorizzato che potrà essere applicato solamente dopo la formale accettazione da parte della Provincia delle medesime garanzie.
8. La polizza dovrà essere conforme allo schema allegato alla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, ovvero alle modalità indicate dalla Provincia di Treviso.
9. Nel caso in cui la polizza di cui sopra abbia una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo della stessa almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalla medesima polizza, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
10. La Ditta è tenuta altresì a prestare una polizza RC inquinamento in conformità alle modalità previste dalla DGRV n. 2721/2014, provvedendo ad inviare alla Provincia di Treviso l'attestazione degli eventuali rinnovi.

Operazioni Autorizzate

11. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di seguito specificate:
 - a. operazioni di stoccaggio provvisorio (inteso sia come stoccaggio puro che come stoccaggio funzionale alle altre operazioni autorizzate) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 - D15);
 - b. operazioni di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche mediante operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
 - c. operazioni di selezione e cernita di rifiuti non pericolosi finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento (D13, R12);
 - d. operazioni di riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle succitate operazioni di selezione e cernita e compatibili con la medesima attrezzatura (D13, R12);
 - e. operazioni di recupero di rifiuti di carta e cartone (R3) mediante le operazioni di selezione e cernita e riduzione volumetrica di cui ai precedenti punti c e d finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS);
 - f. operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D13, R12);
 - g. operazioni di miscelazione in deroga, ossia miscelazione tra due o più tipologie di rifiuti pericolosi, che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (D13, R12).
 - h. operazioni di trattamento chimico-fisico parziale di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido (D9) - con invio a successivo trattamento finale dei reflui e dei fanghi filtrati;
 - i. operazioni di trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti solidi e/o fangosi, pericolosi e non pericolosi, mediante processi di:
 - i.1. inertizzazione;
 - i.2. trattamento chimico di rifiuti solidi da avviare ad incenerimento finalizzato alla trasformazione di tutte o alcune sostanze pericolose in sostanze non pericolose, sulla base dei limiti dell'impianto di destino finale;
 - i.3. trattamento chimico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della mobilità degli inquinanti le cui concentrazioni rispettano i limiti dell'impianto di destino finale (discarica), ma presentano concentrazioni nell'eluato prossime a detti limiti;
 - i.4. trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi finalizzato al miglioramento delle caratteristiche di stabilità fisica del rifiuto;
 - i.5. trattamento fisico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della disperdibilità del rifiuto e/o per migliorare la lavorabilità;
 - i.6. trattamento tramite il controllo dell'alcalinità;

Allegato B al Decreto n. 3 del 8 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 3/16

- j. operazioni di recupero di metalli preziosi (argento) mediante processo elettrolitico condotto sui rifiuti provenienti da processi fotografici e radiografici (R4) finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS).

Il progetto approvato prevede altresì l'effettuazione in impianto delle operazioni di miscelazione non in deroga, ossia miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità, nonché miscelazione di rifiuti non pericolosi con diverso codice CER.

Rifiuti Autorizzati

12. I rifiuti conferibili in impianto sono quelli identificati, mediante codifica CER a sei cifre con relativa descrizione, e distinti per le diverse operazioni autorizzate, nell'elenco di cui all'**Allegato A1** al presente di cui costituisce parte integrante.
13. Sui rifiuti rientranti nell'applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 (RAEE), nonché sui rifiuti costituiti da batterie ed accumulatori, non è consentito alcun tipo di trattamento, mentre sono consentite esclusivamente le operazioni di stoccaggio provvisorio ed accorpamento di cui alle lettere a. e b. del punto 11; per tali rifiuti dovrà essere inoltre mantenuto il codice CER di ingresso anche in uscita.

Quantitativi Autorizzati

14. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
- a. quantitativo massimo stoccabile di 4.400 Mg di rifiuti, di cui al massimo 1.501 Mg di rifiuti pericolosi, fermo restando che:
- a.1. nel Comparto 3 possono essere stoccati esclusivamente rifiuti non pericolosi;
- a.2. devono essere rispettate le capacità massime e delle tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate alla successiva prescrizione n. 17;
- L'aumento dei quantitativi massimi stoccabili di rifiuti rispetto alla precedente autorizzazione assumono efficacia dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Treviso.
- b. quantitativo massimo di rifiuti in ingresso: 220.000 Mg/anno, così suddivisi:
- b.1. Blocco 1 100.000 Mg/anno (Trattamento chimico Fisico di rifiuti solidi)
- b.2. Blocco 2 90.000 Mg/anno (Trattamento chimico – fisico di rifiuti liquidi)
- b.3. Blocco 3 30.000 Mg/anno (Trattamento di rifiuti solidi recuperabili)
15. Fermo restando il rispetto dei quantitativi massimi di cui sopra, le potenzialità di trattamento delle diverse linee di trattamento dell'impianto sono le seguenti:

LINEA TRATTAMENTO	POTENZIALITÀ
Selezione e cernita, e riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice, comprese le attività di recupero di rifiuti di carta e cartone	30.000 Mg/anno
Miscelazione (in deroga e non)	30.000 Mg/anno
Triturazione	3.000 Mg/anno
Trattamento chimico – fisico rifiuti liquidi	90.000 Mg/anno e 360 Mg/giorno
Trattamento chimico - fisico rifiuti solidi	100.000 Mg/anno e 455 Mg/giorno
Recupero metalli preziosi (argento)	1.500 Mg/anno

16. Fermo restando i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili individuati al precedente punto 14, le quantità di sostanze pericolose presenti in impianto dovranno essere inferiori ai valori di soglia limite individuati nell'allegato I al D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015.

Organizzazione/Layout

17. Le aree funzionali dell'impianto sono quelle individuate nella "Tavola degli impianti e delle linee funzionali e la relativa Legenda" trasmessi con nota assunta al prot. Reg.le n. 426288 in data 07/10/2020 di cui all'**Allegato A2** al presente documento di cui costituisce parte integrante; in particolare, le aree destinate allo

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 4/16



stoccaggio dei rifiuti sono quelle individuate nella legenda alla planimetria in parola, anch'essa riportata nell'Allegato A2.

Emissioni in atmosfera

18. I camini di espulsione in atmosfera delle emissioni convogliate sono quelli individuati nella planimetria di cui all'allegato C9 alla parte C della modulistica AIA, aventi le seguenti caratteristiche:

Numero identificativo Camino	Altezza dal suolo (m)	Sezione uscita (m ²)	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sigla identificativa sistema di trattamento
1	14	0.43	reattore trattamento di inertizzazione - deposito temporaneo rifiuti inertizzati	Z1a
2	14	0.43	zona stoccaggio fanghi - trituratore	Z1b
3	14	0.43	reattori impianto chimico - fisico; stazione di scarico - serbatoi di stoccaggio liquidi - locale dedicato al recupero metalli nobili	Z2
4	14	0.43	stoccaggio rifiuti solidi - pressa	Z3

19. Durante le fasi di stoccaggio, movimentazione e trattamento rifiuti va garantita l'aspirazione dell'aria delle seguenti aree dello stabilimento:

- N1 Inertizzazione - stoccaggio rifiuti solidi
- N2 Chimico - fisico e stoccaggio rifiuti liquidi
- N3 Stoccaggio - cernita - compattazione rifiuti solidi non pericolosi

L'aria aspirata dovrà essere convogliata ai sistemi di trattamento e successivamente rilasciata in atmosfera attraverso i camini di cui al punto precedente per qualunque condizione di funzionamento delle attività di gestione rifiuti, deve essere garantito il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

Composto	Unità di misura	Limite*	Punto di emissione			
Composti organici volatili (espresso come carbonio organico totale)	mgC/Nm ³	45	1	2	3	
Polveri Totali	mg/Nm ³	2	1	2	3	4
Metalli nelle polveri - cadmio	mg/Nm ³	0.05	1	2	3	4
Metalli nelle polveri - piombo, cromo e rame (come somma delle concentrazioni)	mg/Nm ³	0.5	1	2	3	4
Ammine (alifatiche ed aromatiche) ed ammoniacale	mg/Nm ³	15	1	2	3	4
Acido solfidrico	mg/Nm ³	1	1	2	3	4

*media del periodo di campionamento

20. Ove sono previste misure analitiche di autocontrollo discontinue, i valori limite di emissione di cui sopra devono essere di norma verificati nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto; a tal fine, per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, nonché le informazioni relative alla tipologia e quantità di rifiuti in lavorazione nel periodo di tempo interessato ai prelievi. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro riportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 KPa).
21. In ogni dispositivo di depolverazione dovrà essere installato uno strumento per il controllo della pressione differenziale (ΔP) ingresso - uscita depolveratore.
22. I carboni attivi installati nei presidi di depurazione dovranno essere sostituiti con frequenza almeno semestrale. Le modalità ed i tempi per la sostituzione dei carboni attivi potrà essere modificata a seguito dei risultati del monitoraggio prescritto dalla Conferenza dei Servizi del 28/06/2019, i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 322199 del 18/07/2019;
23. I camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:
- la piattaforma di accesso al punto di prelievo delle emissioni in atmosfera, ed i relativi tronchetti di prelievo, devono essere conformi ai requisiti, proposti dalla Provincia di Treviso e condivisi con ARPAV

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 5/16



- Dipartimento prov.le di Treviso, riportati in Allegato A3 al presente documento;
- b. al punto di campionamento deve essere garantita la presenza di una presa elettrica, alimentata a 220 V, per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - c. i sistemi per il monitoraggio in continuo dei COV presenti nell'effluente gassoso dovranno rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - d. in caso di guasto dei sistemi di monitoraggio in continuo, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso qualora preveda che le misure in continuo non potranno essere effettuate e registrate per periodi superiori a 48 ore continuative; nel caso in cui tale periodo si protragga oltre le 168 h dovranno essere effettuate misure discontinue da ripetersi con frequenza pari a due serie di misure per ogni 168 h di guasto del sistema di monitoraggio in continuo.
 - e. Come previsto dal paragrafo introduttivo "Considerazioni generali" dell'allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si specifica che in caso di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera, i limiti devono essere intesi esclusivamente come media giornaliera;
 - f. è consentita la sospensione del monitoraggio in continuo delle emissioni per un periodo massimo di 6 mesi dal rilascio del PAUR al fine di consentire l'adeguamento del sistema di campionamento, misura e acquisizione dati; la ditta è tenuta a comunicare la data di riattivazione del monitoraggio in parola; durante il periodo di sospensione del monitoraggio in continuo il parametro VOC per i camini 1, 2 e 3 e per il parametro polveri per il camino 4 dovranno essere monitorate in maniera discontinua con frequenza mensile;
24. Ai sensi di quanto previsto dalle prescrizioni n. 17, 26, 26 bis e 26 ter (parte VIA) dell'Allegato A alla DGRV n. 2372/2013, come modificato dal DDR n. 235 del 27.12.2016:
- a. Devono essere conservate e messe a disposizione dell'autorità di controllo le misurazioni dell'apposito sistema di misura installato al fine di certificare il funzionamento delle aspirazioni presenti nei diversi comparti dell'impianto.
 - b. Durante l'attività tutte le finestre e portoni dell'impianto devono essere chiuse, ad esclusione, per il buon funzionamento dell'impianto e per motivi di sicurezza, delle finestre nella parte del Blocco 2 a confine con il Blocco 3, mantenendo in depressione i fabbricati. Gli impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere attivati almeno mezz'ora prima dell'inizio delle lavorazioni e restare in funzione per l'intera durata delle lavorazioni.
 - c. All'interno del blocco 3 non potranno essere effettuate lavorazioni che possano produrre emissioni di sostanze odorigene.
 - d. Il portone che chiude il varco tra il blocco 2 ed il blocco 3 dovrà essere chiuso alla fine delle lavorazioni.

Prescrizioni Gestionali

25. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Conferimento rifiuti

- a. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale.
- b. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica ad eccezione dei casi in cui il rifiuto sia identificato da specifica scheda di sicurezza comprensiva dell'elenco delle sostanze che lo compongono. Tale certificazione analitica dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020



pag. 6/10

- essere almeno annuale. Qualora rifiuti non costituiti da miscele provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la verifica analitica può essere effettuata con cadenza almeno annuale a condizione che il produttore originario sia identificabile.
- c. Nel caso un carico venga respinto deve esserne data tempestiva comunicazione scritta a Provincia ed al competente Dipartimento provinciale di ARPAV, fornendo copia del formulario di identificazione del rifiuto, specificando le ragioni della non accettazione presso l'impianto.
 - d. I rifiuti classificati con il codice CER finale generico 99 possono essere ammessi in impianto solo se accompagnati da specifica e puntuale descrizione del rifiuto, del processo produttivo di provenienza, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso; tali informazioni dovranno essere tenute a disposizione degli Enti di controllo presso l'impianto.
 - e. Il Gestore è tenuto a specificare, nelle registrazioni obbligatorie previste dalla legge, la descrizione dettagliata della tipologia e della provenienza dei rifiuti accettati in ingresso con i codici CER 160304 e 160306, vista la loro genericità, anche al fine di rendere evidente la compatibilità degli stessi con l'eventuale fase di selezione e cernita autorizzata.
 - f. Ai sensi di quanto previsto dalla prescrizione n. 9 (parte VIA) dell'Allegato A alla DGRV n. 2372/2013, indipendentemente dal fatto che un rifiuto presenti un codice CER autorizzato, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo se le caratteristiche quali-quantitative del rifiuto sono compatibili con i processi e le capacità di trattamento/smaltimento dell'impianto e con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate.

Stoccaggio rifiuti

- g. Le aree di stoccaggio, ivi compresi serbatoi e container, devono essere chiaramente identificate e munite, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- h. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
- i. Qualora la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
- j. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo.
- k. Ogni partita di rifiuto in ingresso dovrà essere registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
- l. I rifiuti sanitari potenzialmente infetti possono essere stoccati nei limiti temporali massimi previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, prima del conferimento ad idoneo trattamento e/o smaltimento. Tali rifiuti dovranno essere stoccati e gestiti secondo le modalità previste dal DPR n. 254/2003.
- m. L'eventuale stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti o comunque in contenitori diversi dai serbatoi di cui al progetto approvato deve avvenire entro bacini di contenimento ed in conformità alle specifiche tecniche individuate dalle BAT di settore.
- n. La gestione e lo stoccaggio degli oli deve avvenire in conformità alla specifica normativa vigente ed in conformità alle specifiche tecniche individuate dalle BAT di settore.
- o. Lo stoccaggio di eventuali rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 49/2014 (RAEF) deve essere effettuato in modo da garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
- p. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo e simili deve avvenire entro vasche o bacini atti a contenere eventuali sversamenti di liquidi e, comunque, in conformità alle modalità previste dal D. Lgs. n. 188/2008 art. 11.
- q. Ai sensi di quanto previsto dalla prescrizione n. 3 (parte VIA) dell'Allegato A alla DGRV n. 2372/2013, nell'area dell'impianto dovrà essere garantita la separazione netta tra rifiuti acidi e basici e tra rifiuti

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 7/16



pericolosi e non pericolosi.

Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)

- r. I tipi di miscelazione che la Ditta può effettuare in impianto ed i codici CER interessati sono quelli descritti nella relazione specialistica "Attività di miscelazione" datata 2/01/2013 (prot. reg. n. 4453 del 7/01/2013), come integrata, per il Gruppo 7, dai codici CER riportati nella nota del 28 luglio 2015 (prot. reg. n. 311853 del 29.07.2015), e per il Gruppo 8s, dai codici EER riportati nella nota del 9/12/2019 (prot. reg. n. 531332 del 10/12/2019), da cui sono stralciati i seguenti codici:
- 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
 - 080308 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
 - 080416 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
 - 160103 pneumatici fuori uso
 - 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
 - 150101 imballaggi in carta e cartone
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 150103 imballaggi in legno
 - 150104 imballaggi metallici
 - 150105 imballaggi in materiali compositi
 - 150106 imballaggi in materiali misti
 - 150107 imballaggi in vetro
 - 150109 imballaggi in materia tessile
 - 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
 - 200139 plastica
 - 200140 metallo
 - 200307 rifiuti ingombranti misti
- s. Ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- t. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
- u. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D. Lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari.
- v. Dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, co. 2 del D. Lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire - ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
- w. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata, così come peraltro previsto nel PMC dell'impianto. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero. A tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantire il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione.
- x. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021
Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020



- smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati. Sono confermate le seguenti deroghe già rilasciate:
- x.1. conferimento alla ditta Mecomer S.r.l., con sede impianto in San Giuliano Milanese (MI), secondo le condizioni definite con DDR n. 556/2020 del 12/06/2020.
- y. Non è ammissibile – ai sensi dell'art. 181, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l'utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell'ambiente in generale.
- z. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- aa. Il Gestore è tenuto ad attribuire alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell'art. 184, co. 5 ter, la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso e dichiarate dai singoli produttori.
- ab. La miscelazione dei toner delle stampanti (080317* e 080318), e delle pellicole per fotografie contenenti argento (090107) è consentita solo ai fini del corretto avvio a smaltimento nel caso in cui sia accertata l'impossibilità del loro recupero.
- ac. nel caso in cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto giudichi in maniera negativa il ricorso formulato dalla ditta contro l'applicazione del DDR n. 94/2018, giudicando lo stesso decreto come legittimo, le prescrizioni di cui alle precedenti lettere dalla s) alla aa) sono integralmente sostituite dalle seguenti:
- ac.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- ac.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
- ac.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
- ac.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario, in conformità ai principi generali riportati nella premessa dell'Allegato A alla DGRV n. 119/2018;
- ac.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- ac.6. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le IIP

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 9/16



- possedute da rifiuti in ingresso; per contro, alla luce dei punti b e c, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
- ac.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
- ac.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- ac.9. ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- ac.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- ac.11. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- ac.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, eventuali deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione; sono confermate le seguenti deroghe già rilasciate:
- conferimento alla ditta Mecomer S.r.l., con sede impianto in San Giuliano Milanese (MI), secondo le condizioni definite con DDR n. 556/2020 del 12/06/2020;
- ac.13. alla luce di quanto previsto dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni di cui alle lettere ac.3, ac.6 e ac.11 non si applicano alla miscelazione dei rifiuti costituiti da oli e dei rifiuti di cui al comma 8 dell'art. 216-bis.
- ad. in caso divengano efficaci le prescrizioni di cui alla precedente lettera ac), si prescrive inoltre che:
- ad.1. il periodo di adeguamento alle nuove prescrizioni è stabilito in un massimo di 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR;
- ad.2. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR la ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso e al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso l'aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate nell'impianto in parola in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2 "Contenuti delle istanze" della DGRV n. 119/2018 e relativo aggiornamento/integrazione del PMC;
- ad.3. le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera l);

Miscelazione rifiuti (prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga)

- ae. Le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in Allegato D alla presente relazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità

Allegato B al Decreto n. ³ del 28 GEN. 2021

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 10/16



effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.

- af. La codifica "CER" delle miscele in deroga di cui al presente punto, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli – con caratteristiche di rifiuto "pericoloso"; nel caso degli oli, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall'art. 216-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., può essere attribuito il codice prevalente.
- ag. Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.
- ah. nel caso in cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto giudichi in maniera negativa il ricorso formulato dalla ditta contro l'applicazione del DDR n. 94/2018, giudicando lo stesso decreto come legittimo, le prescrizioni di cui alle precedenti lettere dalla ae. alla ag. sono eliminate.

Trattamento chimico fisico rifiuti liquidi

- ai. E' consentita – ove necessaria – la miscelazione di rifiuti liquidi all'interno dei relativi serbatoi di stoccaggio tra partite omogenee, chimicamente compatibili, e destinate a subire lo stesso tipo di trattamento all'interno dei reattori; l'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente.
- aj. rifiuti liquidi destinati a subire il trattamento chimico fisico (D9) possono essere accettati e gestiti previa verifica della loro natura chimico-fisica nonché dell'assoggettabilità, in condizioni di sicurezza, al trattamento successivo, con particolare riferimento a possibili reazioni incontrollate, dovute ad incompatibilità chimica che devono essere evitate; tali reflui devono in ogni caso rispettare i seguenti limiti di accettabilità:

PARAMETRI	LIMITI (mg/L)
Ammoniaca come NH ₄ ⁺	98.500
Tensioattivi come MBAS	9.360
Cianuri come CN ⁻	475
Arsenico	10.000
Cadmio	91,5
Cromo trivalente	42.000
Cromo esavalente	10.000
Nichel	46.200
Piombo	50.000
Rame	50.000
Zinco	46.500

- ak. Sono ammessi alle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) di cui trattasi solamente i rifiuti allo stato liquido verificato secondo la norma UNI 10802 - Appendice C.
- al. I rifiuti in uscita, prodotti dalle operazioni di trattamento chimico – fisico rifiuti liquidi devono essere corredati da analisi rappresentative.

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 11/16

**Inertizzazione (stabilizzazione o solidificazione/immobilizzazione) volta allo smaltimento in discarica negli impianti disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2003 e dal DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.**

- am. L'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche sono quelle di accertamento dell'accettabilità previste dalla prescrizione n. 15 (lett. a e b), da eseguirsi con le frequenze ivi indicate, e dovranno comprendere almeno un test di cessione ex DM 27.09.2010 e ss.mm.ii., nonché gli esiti delle analisi sul tal quale degli inquinanti critici (così come definiti alla successiva lettera c.) funzionali sia all'ammissibilità dei rifiuti nell'impianto di destino prefissato sia all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo sia, nel caso di rifiuti con codici a specchio, alla corretta classificazione degli stessi. Dovrà essere in particolare verificato che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente, non producano pericoli di incendio e/o esplosioni. E' in ogni caso vietato il trattamento di rifiuti caratterizzati da proprietà piroforiche. E' altresì vietato il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, fatti salvi i seguenti casi:
- am.1. qualora i rifiuti non pericolosi siano aggiunti alla miscela da stabilizzare (anche parzialmente) in sostituzione di additivi come definiti alla successiva lettera c.). In questi casi i rifiuti non pericolosi devono essere già conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dell'impianto di destino;
- am.2. qualora i rifiuti non pericolosi e quelli pericolosi abbiano gli inquinanti critici, così come definiti alla successiva lettera c., sensibili alla medesima ricetta. In questi casi il trattamento dovrà in ogni caso generare un rifiuto non pericoloso per stabilizzazione.
- an. Le eventuali attività di miscelazione preliminare effettuate nelle relative piazzole di stoccaggio devono essere finalizzate unicamente alla preparazione della miscela da avviare alla sezione di inertizzazione per un miglioramento dello stesso processo, e delle relative condizioni di sicurezza, rispetto al trattamento della singola partita di rifiuto in ingresso. L'inertizzazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata evitando ogni operazione mirata alla mera diluizione di contaminanti così come previsto dall'art. 6, co. 2 del D. Lgs. n. 36/2003. Pertanto anche l'attività di miscelazione preliminare può essere effettuata solo ed esclusivamente tra partite di rifiuti aventi gli inquinanti critici, così come definiti alla successiva lettera c., sensibili alla medesima ricetta. I rifiuti provenienti da operazioni di miscelazione effettuate in altri impianti potranno essere ammessi alle operazioni di inertizzazione solo se rispettano il medesimo criterio di cui sopra: a tal fine il Gestore è tenuto ad acquisire dal produttore dettagliate informazioni sulle miscele conferite, comprensive dei CER che le hanno generate e delle pertinenti informazioni analitiche sia relativamente al test di cessione sia relativamente alle eventuali caratteristiche di pericolo.
- ao. L'appartenenza di rifiuti diversi ad un singolo lotto di produzione non deve essere legata solamente al quantitativo di additivi necessario al trattamento, ma soprattutto alle caratteristiche dei medesimi rifiuti tenendo conto nella loro caratterizzazione anche dei processi che li hanno generati; i contaminanti contenuti in concentrazioni rilevanti in ciascuno dei rifiuti che compongono la miscela da inertizzare devono essere sensibili al trattamento. Al fine di meglio tarare la ricetta di trattamento da applicare alla singola miscela, potranno essere utilmente effettuate, anche tramite il laboratorio interno, sulle singole partite in ingresso verifiche analitiche ulteriori rispetto a quelle di omologa almeno per gli inquinanti critici, come di seguito definiti. In ogni caso, per ogni rifiuto omologato dovranno essere riportate, in apposite schede, le seguenti informazioni:
- ao.1. inquinanti critici: i composti che rendono pericolosi i rifiuti, ovvero i contaminanti per i quali non sono rispettati i criteri di accettabilità sul tal quale o sull'eluato dell'impianto di destino prefissato.
- ao.2. finalità specifiche del trattamento: deve essere specificato se il trattamento di inertizzazione sarà effettuato per trasformare completamente o parzialmente i componenti pericolosi in componenti non pericolosi (stabilizzazione), oppure per immobilizzare gli inquinanti e ridurre il rilascio nel breve, medio e lungo termine (immobilizzazione o solidificazione), o per entrambe le suddette finalità. La solidificazione si intende perseguibile solo in caso di aggiunta di cemento (o altro legante indurente) in quantità significative tali da ottenere rifiuti caratterizzati da bassa permeabilità e bassa porosità, così come previsto dalle BAT di settore.
- ao.3. additivi (reagenti, leganti, modificatori etc.) che si intende utilizzare: tali additivi devono essere indicati per ciascun inquinante critico individuato. Tali casi devono essere adeguatamente c

Allegato B al Decreto n. **3** del **28 GEN. 2021**

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 12/16



tecnicamente motivati. Nel caso in cui vengano utilizzati rifiuti in sostituzione di additivi, occorre fornire esaustive informazioni, anche analitiche, sulle caratteristiche chimico - fisiche degli stessi che li rendono idonei allo scopo.

- ap. Deve essere garantita la rintracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera di trattamento al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione. Pertanto, devono risultare sempre individuabili - sulla base delle registrazioni effettuate - le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati alle operazioni di miscelazione e trattamento autorizzate.
- aq. I rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione dovranno essere adeguatamente caratterizzati al fine della corretta identificazione degli stessi e del regolare invio a smaltimento. La classificazione dei rifiuti in uscita e l'attribuzione del relativo codice CER dovrà essere effettuata ai sensi della Decisione 2014/955/UE tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle succitate schede e, comunque, nel rispetto dei seguenti criteri:
- aq.1. Stabilizzazione di rifiuti pericolosi che non hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
- aq.2. Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere pericoloso CER 190304* (190306* in caso di solidificazione).
- aq.3. Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi che hanno inquinanti critici anche nell'eluato: il rifiuto in uscita potrà essere non pericoloso CER 190305, qualora tutti i componenti pericolosi siano stati trasformati in non pericolosi. Il rifiuto continuerà ad essere pericoloso CER 190304* se tra i componenti pericolosi dei rifiuti in ingresso comparivano composti per i quali il trattamento non può conseguire la trasformazione in componenti non pericolosi.
- aq.4. Stabilizzazione ed immobilizzazione di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato sensibili alla medesima ricetta: il rifiuto in uscita sarà non pericoloso CER 190305.
- aq.5. Immobilizzazione (o solidificazione) di rifiuti non pericolosi che hanno inquinanti critici nell'eluato: il rifiuto in uscita continuerà ad essere non pericoloso CER 190305 (190307 in caso di solidificazione).
- In tutti i casi in cui non siano raggiunte le finalità prefissate del trattamento, il lotto in uscita deve essere considerato come lotto non conforme e segnalato con apposita cartellonistica. Lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una specifica ed ulteriore scheda nella quale siano esplicitate le possibili cause della non conformità e le conseguenti azioni correttive che si intendono adottare.
- ar. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla linea di inertizzazione, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento di inertizzazione potrà essere fatta ogni 1.000 m³ e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla sezione di inertizzazione.
- as. Nel caso di rifiuti solidificati (190306* o 190307) dovranno essere altresì effettuate sui rifiuti in uscita idonee prove geotecniche atte a verificare il raggiungimento dei requisiti di bassa permeabilità e porosità: qualora il Gestore intenda perseguire tale finalità è tenuto a presentare a tutti gli Enti interessati apposita proposta operativa comprensiva delle tipologie e dei quantitativi di leganti che intende utilizzare, nonché delle specifiche prove geotecniche di verifica con i relativi standard prestazionali previsti.
- at. Ai sensi di quanto previsto dalla prescrizione n. 8 (parte VIA) dell'Allegato A alla DGRV n. 2372/2013, i rifiuti da avviare a stabilizzazione-solidificazione non dovranno presentare un contenuto organico superiore al 15%.
- au. L'attività di selezione/cernita del rifiuto con rimozione della frazione grossolana e/o estranea, propedeutico al processo di inertizzazione effettuata nel box 57/A deve essere indicata nelle apposite schede previste alla prescrizione lett. ao. indicando quantità e codice CER dei rifiuti che vengono rimossi.

Allegato B al Decreto n. 3 del 18 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 13/16

**Altre operazioni di trattamento chimico fisico di rifiuti solidi diverse dall'inertizzazione:**

- av. I rifiuti destinati ad essere smaltiti in discarica potranno essere avviati a queste linee di trattamento soltanto se rispettano "ab origine" i limiti di accettabilità dell'impianto di destino;
- aw. È consentita la miscelazione di rifiuti tra partite omogenee, chimicamente compatibili, e destinate a subire lo stesso tipo di trattamento nonché ad essere avviate alla medesima destinazione finale (discarica o incenerimento); l'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente.
- ax. È vietato il trattamento congiunto di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi al posto di reagenti nell'ambito del trattamento di rifiuti pericolosi;
- ay. Per quanto riguarda le destinazioni successive al trattamento e le verifiche di efficacia dei trattamenti si deve far riferimento alla seguente tabella:

Operazione (Punto 11)	Destinazione "Interna"	Destinazione "Esterna"	Verifica dell'efficacia del trattamento
i.2. trattamento chimico di rifiuti solidi da avviare ad incenerimento finalizzato alla trasformazione di tutte o alcune sostanze pericolose in sostanze non pericolose, sulla base dei limiti dell'impianto di destino finale;	nessuna	Incenerimento (D10)	Analisi chimica (sul tal quale)
i.3. trattamento chimico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della mobilità degli inquinanti le cui concentrazioni rispettano i limiti dell'impianto di destino finale (discarica), ma presentano concentrazioni nell'eluato prossime a detti limiti;	Trattamento Tramite Il Controllo dell'alcalinità (D9)	Discarica (D1)	Analisi chimica (sull'eluato)
i.4. trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi finalizzato al miglioramento delle caratteristiche di stabilità fisica del rifiuto;	Trattamento Tramite Il Controllo dell'alcalinità (D9)	Discarica (D1)	resistenza al taglio diretto su rifiuto prodotto
	nessuna	Incenerimento (D10)	resistenza al taglio diretto su rifiuto prodotto
i.5. trattamento fisico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della disperdibilità del rifiuto e/o per migliorare la lavorabilità;	Trattamento Tramite Il Controllo dell'alcalinità (D9)	Discarica (D1)	% SS
	nessuna	Incenerimento (D10)	% SS
i.6. trattamento tramite il controllo dell'alcalinità;	nessuna	Discarica (D1)	ANC _{4,5}

- az. In fase di campionamento ed analisi dei rifiuti in uscita dall'impianto, si considera lotto omogeneo quello risultante da un processo di trattamento che sia stato effettuato applicando la medesima ricetta su miscele costituite dalla stessa combinazione di rifiuti in ingresso alla medesima linea di trattamento, anche qualora lo stesso processo sia eseguito ripetutamente. In tali condizioni l'analisi di caratterizzazione sui rifiuti in uscita dal trattamento potrà essere fatta ogni 1.000 m³ e, comunque, almeno 1 volta l'anno; diversamente dovrà essere effettuata un'analisi per ogni singolo rifiuto in uscita dalla specifica linea di trattamento.
- ba. Allo scopo di ridurre l'utilizzo di materie prime, in particolare con riferimento ai trattamenti di cui alla succitata lettera i.5, dovrà essere privilegiato l'utilizzo di rifiuti al posto di reagenti/sostanze assorbenti, ovvero l'utilizzo come fluidificante delle acque di seconda pioggia raccolte nelle vasche di accumulo al posto dell'acqua prelevata dall'acquedotto
- bb. ai rifiuti in uscita dall'operazione denominata "trattamento per il controllo dell'alcalinità", sulla base della descrizione dell'operazione fatta dalla ditta, non può essere applicato il codice EER 190304, in quanto detta operazione non va a modificare la pericolosità dei componenti dei rifiuti e non trasforma i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi, ma si ritiene corretta l'attribuzione di codici EER appartenenti al capitolo 19.02;

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 14/16



Gestione dei rifiuti in uscita

- bc. Le frazioni di rifiuto ottenute dalle operazioni di trattamento autorizzate vanno gestite come rifiuti prodotti dalla ditta, e vanno identificate con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.
- bd. La disciplina in materia di rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; affinché il materiale transiti nella categoria del "non rifiuto" dovranno essere rispettati i criteri specifici previsti dai Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea di cui all'art. 6 della Direttiva 98/2006 emanati e dei vigenti regolamenti nazionali.
- bc. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

Recupero di rifiuti e cessazione della qualifica di rifiuto

- bf. La disciplina in materia di rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- hg. I prodotti ottenuti dalle attività di recupero autorizzate sono:
- bg.1. per l'attività di recupero di metalli preziosi (R4): barre in Ag con titolo determinato attraverso la norma EN ISO 11427 recante "Gioielleria - Determinazione dell'argento nelle leghe d'argento per gioielleria - Metodo volumetrico (potenziometrico) con l'utilizzo di bromuro di potassio";
- bg.2. per l'attività di recupero di rifiuti di carta e cartone (R3): Carta e cartone conformi alla UNI EN 643 recante "Carta e cartone - Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare".
- hh. Il modello di dichiarazione di conformità proposto dalla ditta dovrà contenere le indicazioni previste dalle LG SNPA e specificatamente:
- ragione sociale del produttore;
 - caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica;
 - la quantificazione del lotto di riferimento;
 - rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ed ambientali.
- bi. Per quanto riguarda l'operazione di recupero di metalli preziosi, è consentita – ove necessaria – la miscelazione di rifiuti liquidi all'interno dei relativi serbatoi di stoccaggio tra partite omogenee, chimicamente compatibili, e destinate a subire lo stesso tipo di trattamento all'interno dei gruppi di recupero; l'idoneità del trattamento, ivi compresa la possibilità di miscelazione di diverse partite di rifiuti, dovrà essere accertata preliminarmente dal responsabile tecnico sulla scorta di adeguate e documentate verifiche analitiche e valutazioni tecniche. Tali verifiche dovranno in particolare garantire che le operazioni effettuate avvengano nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, non provochino emissioni o reazioni chimiche incontrollabili e potenzialmente dannose per la salute della popolazione o dell'ambiente.
- bj. I rifiuti in uscita, prodotti dalle operazioni di recupero metalli preziosi (argento) devono essere corredati da analisi rappresentative.

Prescrizioni generali

- bk. Nell'ufficio in cui avvengono le operazioni di registrazione dei rifiuti ed in ogni reparto deve essere esposta una planimetria dell'impianto conformemente a quanto approvato e realizzato.
- bl. Le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione.
- bm. In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
- bn. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di calcoli gassosi, anche odoriferi, il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate e il trasporto di materiale inquinante nelle zone esterne al capannone.

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021**Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020**

pag. 15/16

- bo. Non devono essere depositati rifiuti all'esterno del fabbricato ed il piazzale deve essere pulito.
- bp. Eventuali cassoni e contenitori puliti potranno essere stoccati sui piazzali esterni ai fabbricati ad eccezione del piazzale sud.
- bq. Il tubo di uscita dal pozzetto di laminazione delle portate meteoriche dei tetti, raccolte nella vasca volano, deve essere munito di una valvola di non ritorno (clapet), per evitare, nel caso che l'entità dell'esondazione sia tale da annullare il salto piezometrico tra la vasca volano ed il fossato recettore, che si abbia un'inversione del flusso ed un ingresso di acqua dalla campagna nella vasca di laminazione.
- br. Il bacino di accumulo esterno delle acque di seconda pioggia, pari a 600 m3, dovrà essere svuotato completamente prima di una chiusura prolungata dell'impianto, al fine di evitare qualsiasi rischio di tracimazione; lo stesso bacino deve essere dotato di un misuratore di livello che possa segnalare il presentarsi di situazioni di potenziale rischio idraulico.
- bs. Deve essere effettuato lo svuotamento della vasca a tenuta delle acque di prima pioggia entro 24 ore dalla fine di ogni evento piovoso.
- bt. Qualora, nel corso della giornata lavorativa, venga eseguito il lavaggio dei piazzali, deve essere effettuato lo svuotamento della vasca a tenuta almeno alla fine del turno lavorativo pomeridiano.
- bu. Il lavaggio dei piazzali deve avvenire a vasca a tenuta vuota.
- bv. Il cassone di scarico del fango dalle filtropresse deve rimanere chiuso quando non sono in atto le operazioni di carico e durante la fase di trasporto alla zona di scarico in cumulo.
- bw. L'orario di lavoro dovrà svilupparsi di norma entro la seguente fascia oraria: 7.30-18.30, fatta salva la gestione del servizio di pronto intervento ambientale già autorizzata e normata all'interno del PMC;
- bx. In attesa della realizzazione dello svincolo Via dei Rizzi/ S.P. 248 tutti i mezzi pesanti, compresi quelli in entrata ed in uscita alla Marcon, non potranno percorrere Via dei Rizzi e dovranno usufruire esclusivamente della viabilità interna della zona industriale

Rumore

- 26. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Maser (TV) (DPCM 14 novembre 1997); il Gestore è tenuto altresì alla scrupolosa osservanza della procedura per il carico/scarico degli scarrabili presentata con nota del 06 aprile 2016 (acquisita al prot. reg. n. 136719 del 07.04.2016).

Monitoraggio/PMC

- 27. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo (PMC) revisione 1.3 del 18 dicembre 2020 (acquisito al prot. reg.le n. 548697 in data 24/12/2020).
- 28. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Treviso e di ARPAV-DAP di Treviso. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso dagli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.

Prescrizioni conclusive

- 29. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
- 30. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia, Comune di Maser ed ARPAV di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 31. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021
Allegato A al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 16/16



32. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la ditta dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto, ivi compresi quelli dei sistemi di abbattimento degli effluenti gassosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
33. Resta salvo l'obbligo del Gestore del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli incendi ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
34. Il presente provvedimento sostituisce, a decorrere dalla notifica del PAUR, le prescrizioni contenute nel DDR n. 11/2017, come modificato dai decreti regionali n. 76/2018 e n. 556/2020, nonché dai decreti n. 94/2018 e n. 115/2018 di adeguamento alla DGRV n. 119/2018. Rimangono in ogni caso valide e legittime tutte le approvazioni relative a progetti di modifica dell'impianto assentite con i provvedimenti di cui sopra.

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 1/30

Autorizzazione Integrata Ambientale

dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Maser (TV), via dei Rizzi n. 4

Elenco EER

(Punto 12)

Premessa:

Di seguito si riporta il riepilogo delle operazioni di recupero autorizzate esplicitate al Punto 11 dell'AIA

(NB: questo elenco non è da ritenersi esaustivo o prescrittivo ma come ausilio alla lettura dell'elenco dei Codici EER autorizzati e delle rispettive operazioni di trattamento consentite; eventuali modifiche successive del punto 11 si applicano direttamente all'elenco dei Codici EER anche senza la necessità di modificare la declaratoria di seguito riportata):

11. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di seguito specificate:

- a. operazioni di stoccaggio provvisorio (inteso sia come stoccaggio funzionale alle altre operazioni autorizzate) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13 - D15);
- b. operazioni di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche mediante operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi in genere (D14, R12);
- c. operazioni di selezione e cernita di rifiuti non pericolosi finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento (D13, R12);
- d. operazioni di riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice dei rifiuti non pericolosi derivanti dalle succitate operazioni di selezione e cernita e compatibili con la medesima attrezzatura (D13, R12);
- e. operazioni di recupero di rifiuti di carta e cartone (R3) mediante le operazioni di selezione e cernita e riduzione volumetrica di cui ai precedenti punti c e d finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS);
- f. operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D13, R12);



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 2/30

- g. operazioni di miscelazione in deroga, ossia miscelazione tra due o più tipologie di rifiuti pericolosi, che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, e tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (D13, R12).
- h. operazioni di trattamento chimico-fisico parziale di rifiuti pericolosi e non pericolosi allo stato liquido (D9) - con invio a successivo trattamento finale dei reflui e dei fanghi filtropressati;
- i. operazioni di trattamento chimico - fisico (D9) di rifiuti solidi e/o fangosi, pericolosi e non pericolosi, mediante processi di:
- i.1. inertizzazione;
 - i.2. trattamento chimico di rifiuti solidi da avviare ad incenerimento finalizzato alla trasformazione di tutte o alcune sostanze pericolose in sostanze non pericolose, sulla base dei limiti dell'impianto di destino finale;
 - i.3. trattamento chimico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della mobilità degli inquinanti le cui concentrazioni rispettano i limiti dell'impianto di destino finale (discarica), ma presentano concentrazioni nell'elavato prossime a detti limiti;
 - i.4. trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi finalizzato al miglioramento delle caratteristiche di stabilità fisica del rifiuto;
 - i.5. trattamento fisico di rifiuti solidi finalizzato alla riduzione della disperdibilità del rifiuto e/o per migliorare la lavorabilità;
 - i.6. trattamento tramite il controllo dell'alcalinità;
- j. operazioni di recupero di metalli preziosi (argento) mediante processo elettrolitico condotto sui rifiuti provenienti da processi fotografici e radiografici (R4) finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto (già MPS).
- Il progetto approvato prevede altresì l'effettuazione in impianto delle operazioni di miscelazione non in deroga, ossia miscelazione di rifiuti pericolosi anche con diverso codice CER ma medesima caratteristica di pericolosità, nonché miscelazione di rifiuti non pericolosi con diverso codice CER.

Elenco Codici EER Autorizzati in relazione alle attività di trattamento consentite:

EER	Descrizione	11.a.	11.b.	11.c. 11.d.	11.e.	11.f.	11.g.	11.h.	11.i.1.	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5.	11.i.3 11.i.4. 11.i.5.	11.i.6	Miscelazione per discarica (gruppo 8s) [D13]
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	X	X						X	X	X	X	X
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X						X	X	X	X	
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	X	X				X		X	X	X	X	
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	X	X						X	X	X	X	X
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	X	X				X		X	X	X	X	
01 03 08 07	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X				X		X	X	X	X	X
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10	X	X				X	X	X	X	X	X	X

* I rifiuti autorizzati alla riduzione volumetrica mediante pressa imballatrice sono solo quelli compatibili con la medesima attrezzatura

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 3/30

BER	Descrizione	11.a R13 D15	11.b R12 D14	11.e R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D1]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	X	X					X		X	X	X	X	
01 04 08	scarti di gipsa e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X	X					X	X	X	X	X	X
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	X	X	X						X	X	X	X	X
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X					X		X	X	X	X	X
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X						X	X	X	X	X	
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barile, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X					X	X	X	X	X	X	X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X					X	X	X	X	X	X	X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X					X	X	X	X	X	X	X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	X	X	X				X						X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X	X				X						X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	X	X					X						X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	X	X					X						X
02 01 10	rifiuti metallici	X	X	X				X						X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X					X	X					
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X					X	X					
02 02 04	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X					
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, centrifugazione e separazione di componenti	X	X					X	X					
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	X	X					X						
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	X	X					X						
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X				X	X					X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X				X	X



pag. 4/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a.	11.b.	11.c.	11.e.	11.j.	11.f.	11.g.	11.h.	11.i.1.	11.i.2.	11.i.3.	11.i.4.	11.i.5.	11.i.6.	Miscelata one per discarica (gruppo 8s) [D13]
		R13 D15	R12 D14	R12 D13	R3	R4	R12 D13	R12 D13	D9	D9	D9 [dest D10]	D9 [dest D1]	D9	D9	D9	
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	X	X					X		X	X	X			X	
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X	X	X				X	
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X					X			X	X			X	
02 05 02	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X		X				X	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X					X			X	X			X	
02 06 02	refrattari legati all'impiego di conservanti	X	X					X			X					
02 06 03	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X		X					
02 07 01	refrattari prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X					X	X		X					
02 07 02	refrattari prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	X	X					X	X		X					
02 07 03	refrattari prodotti dai trattamenti chimici	X	X					X	X		X					
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X					X	X		X					
02 07 05	fanghi da trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X		X					
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	X	X	X							X	X			X	X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X					
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X	X	X							X	X			X	X
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	X	X					X								
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	X	X					X								
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	X	X					X								
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	X	X					X								
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	X	X					X								
03 03 01	scarti di corteccia e legno	X	X	X							X	X			X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	X	X					X	X		X					
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	X	X					X	X		X	X			X	X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X	X				X		X	X	X			X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X	X							X	X			X	X

Allegato B al Decreto n. 3 del 26 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 5/30

EER	Descrizione	11.a R13 D15	11.b R12 D14	11.c 11.d R12 D13	11.e R3	11.j R4	11.f R12 D13	11.g R12 D13	11.h D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	X	X					X		X	X	X	X	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X	X					X		X	X	X	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	X	X					X	X	X	X	X	X	X
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 01 02	Rifiuti di calcinazione	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 01 04	liquido di conca contenente cromo	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 01 05	liquido di conca non contenente cromo	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X	X					X	X	X	X	X	X	X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	X	X					X	X	X	X	X	X	X
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	X	X					X	X	X	X	X	X	X
04 02 16*	finiture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 17	finiture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	X	X					X	X	X	X	X	X	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	X				X	X	X	X	X	X	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X				X	X	X	X	X	X	
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	X	X					X	X	X	X	X	X	
05 01 03*	mocheie depositate sul fondo dei serbatoi	X	X					X	X	X	X	X	X	
05 01 04*	fanghi, acidi, prodotti da processi di alcalizzazione	X	X					X	X	X	X	X	X	
05 01 05*	perdite di olio	X	X					X	X	X	X	X	X	

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020



pag. 6/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X	X					X	X		X			
05 01 07*	catrami acidi	X	X					X			X			
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X		X		X	
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X					X	X		X		X	X
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	X	X											
05 01 12*	acidi contenenti oli	X	X						X					
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	X	X					X	X		X		X	X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X					X	X		X		X	X
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	X	X					X			X		X	
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	X	X					X			X		X	
05 01 17	bitumi	X	X					X			X		X	X
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	X	X					X			X		X	X
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	X	X					X						
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	X	X					X			X		X	
06 01 01*	acido solforico e acido solforoso	X	X					X	X					
06 01 02*	acido cloridrico	X	X					X	X					
06 01 03*	acido fluoridrico	X	X					X	X					
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	X	X					X	X					
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	X	X					X	X					
06 01 06*	altri acidi	X	X					X	X					
06 02 01*	idrossido di calcio	X	X					X	X		X		X	
06 02 03*	idrossido di ammonio	X	X					X	X					
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	X	X					X	X					
06 02 05*	altre basi	X	X					X	X					
06 03 11*	salii e loro soluzioni, contenenti cianuri	X	X					X	X					
06 03 13*	salii e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X	X					X	X		X		X	
06 03 14	salii e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X	X					X	X		X		X	X
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X	X					X	X		X		X	
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X	X					X	X		X		X	X
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	X	X					X	X		X		X	
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	X	X					X	X		X		X	

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 7/30

FEER	Descrizione	11.a R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 88) [D13]
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X	X					X	X	X	X	X	X	X
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X	X					X	X	X	X	X	X	
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X	X					X		X	X	X	X	
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X	X					X		X	X	X	X	
06 07 02	carbone attivato dalla produzione di cloro	X	X					X		X	X	X	X	
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X	X					X		X	X	X	X	
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad esempio acido di clorato	X	X					X	X					
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X	X					X						
06 09 02	scorie fosforee	X	X					X						
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	X	X					X						
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X	X					X						X
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X						
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	X	X					X						
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	X	X					X						X
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)	X	X					X	X					X
06 13 03	nerofumo	X	X					X	X					X
06 13 05*	fuliggine	X	X					X						X
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 01 07*	fondi e residui di reazioni, alogenati	X	X					X						
07 01 08*	altri fondi e residui di reazioni	X	X					X						
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X					X						
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X					X						
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	X	X					X	X					X



pag. 9/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X					X			X			
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X					X						
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X					X						
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X		X			
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X	X					X	X		X			
07 04 13*	refiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X			
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 05 07*	fondi e residui di reazione: alogenati	X	X					X						
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X					X			X			
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X	X					X						
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X					X			X			
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X		X			
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X	X					X	X		X	X	X	X
07 05 13*	refiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X			
07 05 14	refiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X	X					X			X	X	X	X
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 06 07*	fondi e residui di reazione: alogenati	X	X					X						
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X					X			X			
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X					X						
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X					X			X	X	X	
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X		X	X	X	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X	X					X	X		X	X	X	X
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					



pag. 10/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 {dest D10}	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 {dest D11}	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X	X					X	X					
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	X	X					X						
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	X	X					X						
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X	X					X						
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X	X					X						
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X	X					X	X					X
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X				X	X						
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X	X				X	X						X
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X						
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X					X	X					X
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X	X					
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X					X	X					
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X	X					
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X	X				X	X	X					X
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X	X					
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X					X	X					X
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	X	X				X	X	X					X
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	X	X					X	X					X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X					X	X					X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X					X	X					X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X					X	X					X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X					X	X					X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021


Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 11/30

EEER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.e. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X		X			
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X	X				X	X	X		X		X	
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X		X			
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X	X				X	X	X		X		X	
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	X	X						X					
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X						
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X	X				X	X						X
08 03 19*	oli dispersi	X	X					X						
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X				X	X			X			
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X	X				X	X			X		X	
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X			X			
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X	X					X	X		X		X	
08 04 13*	fanghi acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X	X					
08 04 14	fanghi acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X	X					X	X					
08 04 15*	rifiuti liquidi, acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X	X					X	X					
08 04 16	rifiuti liquidi, acquosi, contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X	X					X	X					X
08 04 17*	olio di resina	X	X					X						
08 05 01*	isocianati di scarto	X	X					X						
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X	X			X		X	X					
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X	X			X		X	X					
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	X	X			X		X	X					
09 01 04*	soluzioni fissative	X	X			X		X	X					
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X	X			X		X	X					
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X	X			X		X	X					
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X	X					X						

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020



EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D1]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X	X	X										
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X											
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02, o 16 06 03	X	X											
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X	X											
09 01 13*	refrattari liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X	X			X		X	X					
10 01 01	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 02	cenere leggera di carbone	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 03	cenere leggera di torba e di legno non trattato	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 04*	cenere leggera di olio combustibile e polveri di caldaia	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 05	refrattari solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 07	refrattari fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 01 09*	acido solforico	X	X						X					
10 01 13*	cenere leggera prodotta da idrocarburi emulsionati usati come carburante	X	X					X			X			
10 01 14*	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 01 15	cenere pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 16*	cenere leggera prodotta dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 01 17	cenere leggera prodotta dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 18*	refrattari prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 01 19	refrattari prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	X	X					X	X	X	X	X	X	X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 13/30

EEER	Descrizione	11.a R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.l. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	X	X					X	X					
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X					X		X	X	X	X	X
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 02	scorie non trattate	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	X	X					X		X	X	X	X	X
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 03 04*	scorie della produzione primaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 05	rifiuti di allumina	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	X	X					X		X	X	X	X	X
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X



pag. 14/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 03*	arsenato di calcio	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 05*	altre polveri e particolato	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 05 04	altre polveri e particolato	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X	X					X	X	X	X	X	X	X



pag. 15/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X	X					X		X	X	X	X	X
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X											
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 04	altre polveri e particolato	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	X
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X	X							X	X	X	X	X
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	X
10 07 04	altre polveri e particolato	X	X					X		X	X	X	X	X
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	X
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X	X							X	X	X	X	X
10 08 04	particolato e polveri	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 09	altre scorie	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X	X					X		X	X	X	X	X
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 16/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X	X					X		X	X	X	X	
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 03	scorie di fusione	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X											
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli alla voce 10 09 13	X	X					X		X	X	X	X	X
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di erupe, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di erupe, diversi da quelli alla voce 10 09 15	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 03	scorie di fusione	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	X	X					X		X	X	X	X	X
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di erupe, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di erupe, diversi da quelli alla voce 10 10 15	X	X							X	X	X	X	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X					X		X	X	X	X	X
10 11 05	particolato e polveri	X	X					X		X	X	X	X	X



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 17/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 11 09*	scarti di miscela: non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 11 10	scarti di miscela non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	X	X					X		X	X	X	X	X
10 11 11*	refiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	X	X					X		X	X	X	X	
10 11 12	refiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X	X					X		X	X	X	X	X
10 11 13*	lucidatura di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 11 14	lucidatura di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	X	X					X		X	X	X	X	X
10 11 15*	refiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 11 16	refiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	X	X					X		X	X	X	X	X
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 11 19*	refiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 11 20	refiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	X	X					X		X	X	X	X	X
10 12 01	scarti di miscela non sottoposte a trattamento termico	X	X							X	X	X	X	X
10 12 03	polveri e particolato	X	X							X	X	X	X	X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 12 06	stampi di scarto	X	X					X		X				X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X						X	X	X	X	X	X
10 12 09*	refiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
10 12 10	refiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	X	X							X	X	X	X	X
10 12 11*	refiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	X	X					X		X	X	X	X	X



pag. 18/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	X	X							X	X	X	X	X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 13 01	scarti di miscela non sottoposte a trattamento termico	X	X							X	X	X	X	X
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	X	X							X	X	X	X	X
10 13 06	particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X					X		X	X	X	X	
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	X	X					X			X	X	X	X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X					X			X	X	X	X
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X	X	X	X
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	X	X					X			X	X	X	X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 05*	acidi di decappaggio	X	X						X					
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	X	X						X					
11 01 07*	basi di decappaggio	X	X					X	X					
11 01 08*	fanghi di fosforazione	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11	X	X					X	X					
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X					X	X					
11 01 19*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 19/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazione per discarica (gruppo 8s) [D13]
11 02 02*	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del cromo zinco (compresi jarosite, goethite)	X	X					X		X	X	X	X	
11 02 03	refrattari della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	X	X					X		X	X	X	X	X
11 02 05*	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
11 02 06	refrattari dalla lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X					X	X	X	X	X	X	X
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	X	X					X						
11 03 02*	altri rifiuti	X	X					X						
11 05 01	zinco solido	X	X	X				X						
11 05 02	cenere di zinco	X	X					X		X	X	X	X	
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	
11 05 04*	fondente esaurito	X	X					X		X	X	X	X	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X	X				X		X	X	X	X	X
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X					X						
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X	X					X						
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	X	X					X	X					
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	X	X					X	X					
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	X	X					X						
12 01 12*	cere e grassi esauriti	X	X					X			X			
12 01 13	rifiuti di saldatura	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X	X					X	X	X	X	X	X	X
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	X	X					X		X	X	X	X	X



pag. 20/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) {D13}
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affinitura e lappatura) contenenti olio	X	X					X	X	X	X	X		
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X	X					X						
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica csautiti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20													X
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	X	X					X	X					
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	X	X					X	X					
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	X	X					X	X					
13 01 04*	emulsioni clorurate	X	X					X	X					
13 01 05*	emulsioni non clorurate	X	X					X	X					
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X	X					X	X					
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X	X					X	X					
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X	X					X	X					
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X	X					X	X					
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	X	X					X	X					
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X	X					X	X					
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	X					X	X					
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X					X	X					
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X	X					X	X					
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	X					X	X					
13 03 01*	oli isolanti e termococonduttori, contenenti PCB	X	X					X	X					
13 03 06*	oli minerali isolanti e termococonduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X	X					X	X					
13 03 07*	oli minerali isolanti e termococonduttori non clorurati	X	X					X	X					
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termococonduttori	X	X					X	X					
13 03 09*	oli isolanti e oli termococonduttori, facilmente biodegradabili	X	X					X	X					
13 03 10*	altri oli isolanti e oli termococonduttori	X	X					X	X					
13 04 01*	oli di sentina da navigazione interna	X	X					X	X					
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X	X					X	X					
13 04 03*	Altri oli di sentina della navigazione	X	X					X	X					
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X	X					X	X		X			

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 22/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
16 01 09*	componenti contenenti PCB	X	X											
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	X	X					X					X	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	X					X						
16 01 13*	liquidi per freni	X	X					X						
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X	X					X	X					
16 01 17	metalli ferrosi	X	X	X						X	X	X	X	X
16 01 18	metalli non ferrosi	X	X	X						X	X	X	X	X
16 01 19	plastica	X	X	X						X	X	X	X	X
16 01 20	vetro	X	X	X						X	X	X	X	X
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X	X					X						
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	X	X	X						X	X	X	X	X
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	X	X											
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X	X											
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X	X											
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi [2] diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X	X											
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X											X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	X										X
16 03 03*	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X											
16 03 04	refrattari, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X			X	X	X
16 03 04	refrattari, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	X	X	X				X	X			X	X	X
16 03 05*	refrattari, contenenti sostanze pericolose	X	X	X				X	X			X	X	X
16 03 06	refrattari, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X	X	X				X	X			X	X	X
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	X	X											
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	X	X											
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	X	X					X	X				X	
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X					X	X				X	



pag. 23/30

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X					X	X		X			
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	X	X					X	X		X		X	
16 06 01*	batterie al piombo	X	X											
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	X	X											
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	X	X											
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X	X											
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	X	X											
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	X	X											
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	X	X					X	X					
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	X	X					X	X		X		X	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	X								X		X	
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	X	X								X		X	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	X					X			X		X	
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X	X					X					X	
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	X	X											
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	X	X					X	X					
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	X	X					X			X		X	
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	X	X					X			X			
16 09 02*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, diromato di potassio o di sodio	X	X					X						
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	X	X					X						
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X					X	X					
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	X	X					X	X					
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X			X	

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 24/30

EER	Descrizione	11.a R13 D15	11.b R12 D14	11.c 11.d R12 D13	11.e R3	11.j R4	11.f R12 D13	11.g R12 D13	11.h D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X					X		X	X	X	X	X
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X	X					X		X	X	X	X	X
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X					X		X	X	X	X	X
17 01 01	cemento	X	X							X	X	X	X	X
17 01 02	mattoni	X	X	X						X	X	X	X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	X						X	X	X	X	X
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 01 07	ceramiche, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	X
17 02 01	legno	X	X	X						X	X	X	X	X
17 02 02	vetro	X	X	X						X	X	X	X	X
17 02 03	plastica	X	X	X						X	X	X	X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	X	X					X		X	X	X	X	
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	X	X					X		X	X	X	X	
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X					X		X	X	X	X	X
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	X	X					X		X	X	X	X	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 02	alluminio	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 03	piombo	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 04	zinc	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 05	ferro e acciaio	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 06	stagno	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 07	metalli misti	X	X	X						X	X	X	X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X				X		X	X	X	X	X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 25/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.l. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	X	X					X						
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	X										X
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X					X		X	X	X	X	X
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 05 06	fanghi di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X								X	X	X	X
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X	X							X	X	X	X	X
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	X	X					X						
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X	X	X				X			X	X	X	X
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	X						X	X	X	X	X
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	X	X					X		X	X	X	X	
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	X	X					X			X			
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	X						X	X	X	X	X
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	X	X					X	X					
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	X	X											
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X					
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X	X					X	X					

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 FEB. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 26/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	X	X											
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X	X											
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X					X		X	X	X	X	X
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X	X					X	X					
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	X
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X	X					X		X	X	X	X	X
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X	X					X		X	X	X	X	X
19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X					X		X	X	X	X	X
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X	X					X		X	X	X	X	X
19 02 03	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 02 04*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X	X					X						
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	X	X					X						
19 02 10	rifiuti combustibili solidi, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X	X					X						
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	X	X							X	X	X	X	
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X					X		X	X	X	X	
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X	X					X		X	X	X	X	X
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X					X		X	X	X	X	X
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X	X					X		X	X	X	X	X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 27/30

EIER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
19 04 01	rifiuti vetrificati	X	X					X		X	X	X	X	
19 04 02*	cenere leggera ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X					X		X	X	X	X	
19 04 03*	fasc solida non vetrificata	X	X					X		X	X	X	X	
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	X	X					X	X					
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X	X					X						
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X					X	X					
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X											
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X											
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X											
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X	X					X	X					
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X					X	X					
19 08 01	vaglio	X	X					X		X	X	X	X	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X					X		X	X	X	X	
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 08 09	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X	X											
19 08 10*	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X	X					X						
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X	X					X	X	X	X			
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X					X	X	X	X		X	
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X					X	X	X	X	X	X	
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X						X					X

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020



EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
19 09 01	refruti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X	X	X				X		X	X	X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 09 04	carbone attivo esaurito	X	X					X		X	X	X	X	X
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	X	X					X		X	X	X	X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X					X	X	X	X	X	X	X
19 10 01	refruti di ferro e acciaio	X	X	X							X	X	X	
19 10 02	refruti di metalli non ferrosi	X	X	X							X	X	X	X
19 10 03*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X	X	X	X
19 10 04	Fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	X	X					X			X	X	X	
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	X	X					X		X	X	X	X	
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X	X					X		X	X	X	X	
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	X	X					X			X			
19 11 02*	catrami acidi	X	X					X			X			
19 11 03*	refruti liquidi acquosi	X	X					X	X					
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X					X			X			
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X	X					X			X			
19 11 07*	refruti prodotti dalla purificazione dei fumi	X	X					X	X		X	X	X	
19 12 01	carta e cartone	X	X	X	X ²			X			X	X	X	
19 12 02	metalli ferrosi	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 03	metalli non ferrosi	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 05	vetro	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	X	X					X			X	X	X	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 08	prodotti tessili	X	X	X				X			X	X	X	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	X				X		X	X	X	X	
19 12 10	refruti combustibili (CDR; combustibile derivato da rifiuti)	X	X	X				X		X	X	X	X	X

² Limitatamente ai rifiuti provenienti da operazioni di selezione e cernita effettuate all'interno dell'impianto

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 29/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.f. R4	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D11]	11.i.6. D9	Miscelazione per discarica (gruppo 8s) [D13]
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X				X		X	X	X	X	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X			X		X	X	X	X	X
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X				X		X	X	X	X	
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X	X				X		X	X	X	X	X
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	X	X	X	
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X	X				X	X	X	X	X	X	X
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X	X	X	X	
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X				X	X	X	X	X	X	X
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X				X	X	X				
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X				X	X	X				
20 01 01	carta e cartone	X	X	X	X								
20 01 02	vetro	X	X	X			X						
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X	X										
20 01 10	abbigliamento	X	X	X									
20 01 11	prodotti tessili	X	X	X									
20 01 13*	solventi	X	X	X									
20 01 14*	acidi	X	X	X									
20 01 15*	sostanze alcaline	X	X	X									
20 01 17*	prodotti fotochimici	X	X	X									
20 01 19*	pesticidi	X	X	X									
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X	X	X									
20 01 25	oli e grassi commestibili	X	X										
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X	X				X						

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A1 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 30/30

EER	Descrizione	11.a. R13 D15	11.b. R12 D14	11.c. 11.d. R12 D13	11.e. R3	11.j. R4	11.f. R12 D13	11.g. R12 D13	11.h. D9	11.i.1. D9	11.i.2. 11.i.4. 11.i.5. D9 [dest D10]	11.i.3 11.i.4. 11.i.5. D9 (dest D1)	11.i.6 D9	Miscelazi one per discarica (gruppo 8s) [D13]
20.01.27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X	X					X						
20.01.28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	X	X					X						
20.01.29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	X	X											
20.01.30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29	X	X											
20.01.32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	X	X											
20.01.33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenuti tali: batterie	X	X											
20.01.34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33	X	X											
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi	X	X											
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	X	X											
20.01.37*	legno, contenente sostanze pericolose	X	X					X			X	X	X	
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	X	X	X							X	X	X	
20.01.39	plastica	X	X	X							X	X	X	
20.01.40	metallo	X	X	X							X	X	X	
20.01.41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X	X	X				X			X	X	X	
20.02.01	rifiuti biodegradabili	X	X	X							X	X	X	
20.02.02	terra e roccia	X	X	X				X		X	X	X	X	
20.02.03	altri rifiuti non biodegradabili	X	X	X										
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	X	X	X	X									
20.03.02	rifiuti dei mercati	X	X	X										
20.03.03	residui della pulizia stradale	X	X	X				X		X	X	X	X	
20.03.04	fanghi delle fosse settiche	X	X	X				X	X					
20.03.06	rifiuti dalla pulizia delle fognature	X	X	X				X	X		X	X	X	
20.03.07	rifiuti ingombranti	X	X	X										X



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A2 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 1/4

Autorizzazione Integrata Ambientale

dell'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Maser (TV), via dei Rizzi n

4

Layout Autorizzato

PUNTO 17 - "Tavola degli impianti e delle linee funzionali e la relativa Legenda" Dataia ottobre 2020 (prot. Reg. le n. 456288 Del 07/10/2020)

LEGENDA

	Linea di caricamento stoccaggio provvisorio e trattamento impianto di recupero metalli nobili.
	Linea di caricamento stoccaggio provvisorio e trattamento liquidi acidi.
	Linea caricamento stoccaggio provvisorio e/o trattamento chimico fisico liquidi basici.
	Linea acque trattate in uscita dall'impianto chimico fisico e/o caricamento per più passaggi al trattamento chimico-fisico.
	Linee fanghi da filtrare o spostare ad altro reattore
	Linea trasferimento acque trattate (fluclificante per inerizzazione)
	Pompa centrifuga.
	Valvola di intercettazione.
	Direzione del flusso.
	Reagenti chimici - acidi vari.
	Reagenti chimici - Ipoclorito.
	Reagenti chimici - Flocculante.
	Reagenti chimici - calce idrata

LEGENDA

ZONA A	:	stoccaggio rifiuti liquidi
ZONA B	:	trattamento per recupero metalli nobili
ZONA C	:	stoccaggio provvisorio fanghi prodotti
ZONA D2-D3	:	spogliatoio e officina di riparazione
ZONA E1	:	materie prime utilizzate come reagenti
ZONA E2	:	magazzino di materiale di consumo nell'esercizio dell'impianto (bancali)
ZONA F1	:	stoccaggio rifiuti solidi pericolosi o non pericolosi
ZONA F2	:	stoccaggio rifiuti solidi pericolosi o non pericolosi
ZONA G1	:	trattamento chimico fisico rifiuti solidi
ZONA G2	:	trattamento chimico fisico dei liquidi
ZONA H2-H3	:	stoccaggio liquidi trattati dall'impianto di trattamento chimico-fisico
ZONA I	:	filtrazione/pressatura/diaterazione fanghi
ZONA L	:	stoccaggio rifiuti trattati all'impianto chimico fisico rifiuti solidi
ZONA M	:	piattaforma per pesatura- verifiche idoneità
ZONA N1-N2-N3	:	area interna di carico/scarico automezzi
ZONA O2-O3	:	uffici amministrativi, sala riunioni, archivi e servizi
ZONA P1	:	stoccaggio di rifiuti solidi industriali pericolosi o non pericolosi
ZONA P2	:	stoccaggio di rifiuti solidi industriali pericolosi o non pericolosi
ZONA Q1	:	stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi o non pericolosi in colli
ZONA Q2	:	stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi o non pericolosi in colli
ZONA R	:	area adibita alla triturazione
ZONA S	:	rifiuti non pericolosi
		ZONA S1 stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi
		ZONA S2 recupero, cernita e imballaggio di rifiuti non pericolosi
ZONA T	:	rifiuti pericolosi
		ZONA T1 stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi o non pericolosi
		ZONA T2 stoccaggio provvisorio di oli ed acque emulsionate
		ZONA T3 stoccaggio provvisorio di solventi in fusti
ZONA U3	:	area di posizionamento camion arrivo/partenza
ZONA V2-V3	:	laboratorio chimico di analisi
ZONA Z1-Z2-Z3	:	impianti abbattimento emissioni



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A2 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 3/4


POS	DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI D'IMPIANTO	CAPACITA'
1	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 12 mc
2	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 17 mc
3	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 15 mc
4	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 14 mc
5	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 17 mc
6	REATTORI PER TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO DI LIQUIDI	CAPACITA' 17 mc
6F	SERBATOIO POLIMONIC FANGHI	CAPACITA' 10 mc
6F	SERBATOIO POLIMONIC FANGHI	CAPACITA' 10 mc
7	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI	CAPACITA' 30 mc
8	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI	CAPACITA' 30 mc
9	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI	CAPACITA' 30 mc
10	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI SOL. BASICHE	CAPACITA' 30 mc
11	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI SOL. ACIDE	CAPACITA' 30 mc
12	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO PER RIIFIUTI LIQUIDI SOL. ACIDE	CAPACITA' 30 mc
13	SERBATOIO STOCCAGGIO LIQUIDI SPECIALI SOL. BASICHE	CAPACITA' 10 mc
14	SERB. POLIMONIC DI LIQUIDI SPECIALI PER CARICAMENTO IMPIANTI NEI REATTORI METALLICI MOBILI	CAPACITA' 10 mc
15	SERB. POLIMONIC DI LIQUIDI SPECIALI PER CARICAMENTO IMPIANTI NEI REATTORI METALLICI MOBILI	CAPACITA' 10 mc
16	SERBATOIO DI STOCCAGGIO LIQUIDI TRATTATI	CAPACITA' 200 mc
17	SERBATOIO DI STOCCAGGIO LIQUIDI TRATTATI	CAPACITA' 200 mc
18A	SERBATOIO DI STOCCAGGIO LIQUIDI TRATTATI	CAPACITA' 200 mc
18	DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 10 mc
19	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI ACIDE	CAPACITA' 8 mc
20	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI ACIDE	CAPACITA' 8 mc
21	DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 10 mc
22	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI FLOCCULANTI	CAPACITA' 1 mc
23	FILTRO - PRESSA	
24	FILTRO - PRESSA	
25	FILTRO - PRESSA	
26	FILTRO PRESSA	
26A	CENTRIFUGA DISINFIAMMENTO DEI FANGHI	
27	NASTRO TRASPORTATORI	
28	FANGHI FILTRO PRESSATI DI PROVENIENZA PROPRIA	
29	VASCA RILASCIO ACQUA TRATTATA	CAPACITA' 5 mc
30	POZZETTO INTERNO A FONDO CIELO E SVUOTAM. PERIODICO CON AUTOSPIRGO E POMPA	CAPACITA' 4.5 mc
31	POZZETTO INTERNO A FONDO CIELO E SVUOTAM. PERIODICO CON AUTOSPIRGO E POMPA	CAPACITA' 4.5 mc
32	MATI. FILTRI BRANCIANTI	
33	FILTRO - STAZIONE DI SCARICO	
34	VASCA RACCOLTA SOLI GROSSOLANI	
35	VASCA DI CONTENIMENTO A TESSUTA IN CEMENTO ARMATO	
37	TRITURATORE DI RIIFIUTI SOLIDI	
40	BOX PER SOTTOF. DI GAS PER L'ALIMENTAZIONE DEI LABORATORI ANALITICI	
41	BACINO DI REAZIONE PER TRATTAMENTO CHIMICO FISICO	CAPACITA' 28 mc
42	BACINO DI REAZIONE PER TRATTAMENTO CHIMICO FISICO	CAPACITA' 28 mc
43	SERBATOIO PER DOSAGGIO REAGENTI CALCE IRRADIATA (DOMINANTE)	CAPACITA' 13 mc
44	VASCA RILASCIO A STADI PER RINNOZIONE SOLI E SUIZURI	
46	STOCCAGGIO PROVVISORIO LIQUIDI IN SOLI	
49	ASPIRATORE	
50	DEPURATORE A TELE PER ARBATTIMENTO POLVERI	
51	DEPURATORE A CARBONI ATTIVI	
52	STOCCAGGIO PROVVISORIO RIIFIUTI SOLIDI IN CONTENITORI VARI	
53	STOCCAGGIO PROVVISORIO SOLVENTI	
54	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO OLII E EMULSIONI	CAPACITA' 48 mc
55	SERBATOIO STOCCAGGIO PROVVISORIO OLII ED EMULSIONI	CAPACITA' 48 mc
57	A, B, BOX PER STOCCAGGIO RIIFIUTI PICCOLI E NON PI. PICCOLI	
58	A, B, C, D, E, F, BOX PER STOCCAGGIO RIIFIUTI NON PERICOLOSI IN QUANTITÀ	
59	STOCCAGGIO PROVVISORIO RIIFIUTI NON PERICOLOSI SOLI E IRRADIATI, IMBALLATI	
59B	STOCCAGGIO PROVVISORIO RIIFIUTI SOLI E IRRADIATI, IMBALLATI RIGIDIFICABILI	
60	CASSONI SCARRABILI PER STOCCAGGIO RIIFIUTI SOLI NON PERICOLOSI	
61	CASSONI SCARRABILI PER STOCCAGGIO RIIFIUTI SOLI NON PERICOLOSI	
61B	CASSONI SCARRABILI PER STOCCAGGIO RIIFIUTI SOLI NON PERICOLOSI	
62	PRUSA IMBALLATRICE	
63	NASTRO TRASPORTATORE	
64	LOCCA DI CARICO	
65	SILOS POLMONI PER ABBATTIMENTO POLVERI TAGLIA SACCHI	
66	GANNA DI COMANDO	
67	TRAVOGGIA DI CARICO	
68	MISCELATORI / MISCOLAZIONI	
69	NASTRO TRASPORTATORE	
70	MACCHINARIO TAGLIA SACCHI	
70A	SILOS PER RIIFIUTI POLVERI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	
71	A, B, BOX PER RIIFIUTI SOLI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	
72	A, B, C, D, BOX PER RIIFIUTI SOLI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	
72B	BOX STOCCAGGIO BIG-BAGS SOLI	
73	A, B, C, D, BOX PER RIIFIUTI SOLI LAVORATI	
74	SILOS-STAZIONE DI DOSAGGIO CALCE IRRADIATA IN POLVERE	
75	SILOS-STAZIONE DI DOSAGGIO CALCE IRRADIATA IN POLVERE E CEMENTO	
77	STAZIONE DI DOSAGGIO ACQUA	CAPACITA' 10 mc
78	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 1 mc
79	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 1 mc
80	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 1 mc
81	STAZIONE DI DOSAGGIO REAGENTI	CAPACITA' 1 mc
82	USCITA - ENTRATA DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO O INQUINAMENTO	CAPACITA' 1 mc
83	ELEVATORE DI COVE E INORBITA	
84	SENSORE DI ESPLOSIONE	



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A2 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag 4/4



Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A3 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 1/4

REQUISITI DELLE PIATTAFORME DI ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

Le piattaforme di lavoro devono:

praticità

- 1) essere adeguate alle esigenze dei compiti da svolgere (libertà di movimento, carichi da applicare ecc.);
- 2) tenere conto della trasportabilità della strumentazione da usare;
- 3) essere idonee alla durata del compito da svolgere;
- 4) essere sufficientemente ampie per il numero di operatori che si trovano a operare (in generale 2 persone);
- 5) avere una superficie tale per poter eseguire movimenti di lavoro non limitati e la necessità di spazio adeguato durante l'utilizzo della strumentazione;

sicurezza e costruzione

- 6) essere sufficientemente stabili, rigide e resistenti a tutti gli agenti ambientali siano essi naturali (es. agenti climatici) che artificiali (es. agenti chimici);
- 7) avere una pavimentazione costruita in modo tale da non consentire accumuli di acqua o di materiali solidi, specialmente nelle parti di giunzione, per non provocare scivolamenti, ostacoli o inciampi;
- 8) avere proprietà antiscivolo durevoli;
- 9) nel caso di piattaforme con pavimentazione aperta sovrastanti corridoi di passaggio, le aperture massime devono essere tali da non consentire il passaggio di una sfera da 35 mm di diametro; nel caso le piattaforme sovrastino punti di lavoro, tali aperture non devono far passare sfere da 20 mm;
- 10) avere, nel caso che i rischi da caduta di oggetti siano superiori a quelli di scivolamento, una pavimentazione esente da aperture;
- 11) essere collocate, per quanto possibile, lontano da fonti di calore o di emissione di sostanze dannose o materiali pericolosi;
- 12) devono avere dei corrimano con catene mobili oppure porte a chiusura automatica nella parte del parapetto che confina con le scale di accesso;
- 13) se possibile, devono essere dotate di prese, spine e apparecchiature elettriche e punti luce, impermeabili se esposte agli agenti atmosferici;

dimensioni

- 14) devono essere dotate di parapetti con corrimano di circa 0,5 m e 1 m di altezza e fermapièdi verticali di circa 0,15 ÷ 0,20 m. Tali parapetti non devono distare più di 50 cm dal tronchetto di prelievo per poter permettere di operare agevolmente nella sezione di campionamento;
- 15) devono avere un'altezza minima libera, sopra la piattaforma di lavoro, di 210 cm (o 190 cm se la piattaforma è usata occasionalmente o se la riduzione di altezza riguarda solo una minima parte);
- 16) devono poter sopportare un carico concentrato di almeno 400 kg;

parametri da controllare

- 17) per camini dove non è richiesto il controllo dell'isocinetismo, la superficie della piattaforma deve avere un'area minima totale di 2 m² con una lunghezza di fronte al/i tronchetto/i di prelievo non inferiore a 1,2 m; per i nuovi stabilimenti si raccomandano 4 m² come indicato dalla Norma UNI EN 15259:2008;

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A3 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 2/4



18) per camini dove è richiesto il controllo dell'isocinetismo o la determinazione delle frazioni fini delle polveri (PM₁₀ e PM_{2,5}), la superficie della piattaforma dovrà avere un'area totale non inferiore a 3 m² con una lunghezza di fronte al/i tronchetto/i di prelievo non inferiore a 1,5 m; per i nuovi stabilimenti si raccomandano anche in questo caso 4 m² come indicato dalla Norma UNI EN 15259:2008;

19) per camini dove sono da ricercare microinquinanti organici la superficie della piattaforma deve avere un'area totale non inferiore a 5 m² con una lunghezza di fronte al/i tronchetto/i di prelievo non inferiore a 2 m; in considerazione dei lunghi tempi di permanenza degli operatori per le operazioni di campionamento, tale postazione deve essere possibilmente protetta dalle precipitazioni meteoriche con idonea copertura posta a un'altezza di circa 210 cm dal piano di calpestio;

20) per piattaforme circolari o semicircolari che corrono lungo la circonferenza del condotto la larghezza minima deve essere di almeno 80 cm.

REQUISITI DEI TRONCHETTI DI PRELIEVO (camini circolari)

norme generali

- 1) il tronchetto di prelievo può essere posizionato sia in un tratto verticale che orizzontale del condotto, con preferenza per la prima soluzione;
- 2) i tronchetti di prelievo devono essere facilmente raggiungibili in qualunque momento dal personale addetto al campionamento durante le funzioni di controllo senza che si renda necessario l'intervento di ulteriori dispositivi come ponteggi, ponti sviluppati, piattaforme a pantografo, ecc.;
- 3) i tronchetti di prelievo devono essere liberi da ostacoli o impedimenti che ne limitino l'accesso.

posizionamento

1) i tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotto (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) (vedi UNI 10169 e UNI EN 15259) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile. In merito ai "raddrizzatori di flusso", sebbene tali dispositivi non siano contemplati nelle norme tecniche per il controllo delle emissioni, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari specificatamente documentate in una apposita istanza. L'installazione, previo parere favorevole da parte di Provincia e ARPAV, dovrà essere seguita da una verifica di omogeneità del flusso emissivo a carico del richiedente in conformità alla norma UNI EN 15259;

2) i tronchetti di prelievo devono essere posizionati almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro;

3) i tronchetti di prelievo devono essere ubicati tra 120 cm e 150 cm sopra la superficie della piattaforma di lavoro in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la UNI EN 15259;

tipo di tronchetto

4) per camini in cui i parametri da determinare non richiedono il controllo dell'isocinetismo, è consentita l'installazione del tronchetto di tipo A come riportato dal Metodo UNICHIM n. 422 (in pratica il tronchetto con diametro interno da 2" ½. Con filettatura gas);

5) per camini in cui i parametri da determinare richiedono il controllo dell'isocinetismo o dove sono da ricercare le frazioni fini delle polveri (PM₁₀ e PM_{2,5}), il tronchetto di prelievo dovrà avere un diametro interno di 4" per consentire l'ingresso delle sonde di campionamento e dovrà essere munito di controflangia per consentire di fissare la sonda al corpo del camino, secondo le quote riportate nelle figure 1 e 2 in calce (indicativo per quanto riguarda la forma - si noti l'angolazione dei fori per i bulloni rispetto all'asse del camino);

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A3 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 3/4



6) per camini in cui sono da ricercare microinquinanti (IPA, PCB, PCDD, PCDF e metalli pesanti) è richiesta la presenza di entrambi i tipi di tronchetto da 2" ½ con filettatura gas e da 4" flangiato). Per camini con diametro superiore a 50 cm dovranno essere posizionati sulla stessa sezione di condotto a 90° l'uno con l'altro (vedi punti 8 e 9 seguenti), mentre per camini con diametro ≤ 50 cm dovranno essere posizionati in verticale uno sopra l'altro a una distanza di circa 50 cm.

numero di tronchetti

- 7) per camini con diametro ≤ 50 cm è sufficiente la presenza di un solo tronchetto di prelievo;
- 8) per camini con diametro > 50 cm ma < 150 cm è richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo sulla stessa sezione posti a 90° l'uno con l'altro;
- 9) per camini aventi diametro ≥ 150 cm è richiesta la presenza di quattro tronchetti di prelievo sulla stessa sezione posti a 90° l'uno con l'altro.

Allegato B al Decreto n. 3 del 28 GEN. 2021

Allegato A3 al Decreto n. 1109 del 30/12/2020

pag. 4/4




fig. 1




fig. 2

A = 18 mm **D = 200 mm**
B = 180 ÷ 240 mm **E = 100 ÷ 150 mm**
C = 101 mm (4° interno) **F = 10 mm**

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale